

COMUNE DI GENOVA

**Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti
Settore Pianificazione Urbanistica**

SEZIONE TUTELA E PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO

PIANO COMUNALE DEI BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA

Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 e s.m.i.

Arch. Ivana Sciutto

Arch. Marina D'Onofrio Caviglione

Arch. Silvia Capurro

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

INDICE

Contenuti del piano	pag.	1
Bellezze individue – Art. 136 – lettera a) e b) - Elenchi	pag.	15
Bellezze d'insieme – Art. 136 – lettera c) e d)		
- Elenchi	pag.	37
- Decreti	pag.	45
Beni tutelati per legge – Art.142 comma 1, lettere:		
- c) Corsi d'acqua di rilevanza	pag.	119
- c) Corsi d'acqua esclusi	pag.	127
- m) Manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti di interesse archeologico	pag.	131

CONTENUTI DEL PIANO

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e le modifiche legislative intervenute successivamente, sostanzialmente confermano i contenuti della storica legge 1497 del 1939, confluiti in seguito nell'art. 139 del D.Lgs.490/99.

Rispetto ai precedenti testi legislativi, nelle recenti disposizioni viene accentuato l'interesse della tutela in riferimento agli aspetti del paesaggio come beni appartenenti e riconducibili alla storia della popolazione.

Si passa da una visione prettamente vincolistica dell'azione di protezione ad un quadro di maggior attenzione agli elementi del paesaggio come bene comune, universalmente riconosciuto, per il quale l'attenzione non verte unicamente sulla protezione ma bensì sulle azioni possibili volte alla valorizzazione. Non a caso nei testi recenti scompare la parola vincolo per lasciar posto a concetti di tutela, protezione e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Si passa ad un concetto di protezione attiva della tutela dove, alla dichiarazione del pubblico interesse per i beni paesaggistici, si affiancano azioni di tutela ad elementi del paesaggio tutelati per la loro peculiarità, fino ad una nuova missione della pianificazione del piano paesistico che ha lo scopo di individuare interventi di recupero e riqualificazione delle aree compromesse.

Risulta prioritaria la visione d'insieme del quadro della tutela operante che resta pressoché invariato dalla seconda metà degli anni '80 ma che comprende anche imposizione risalenti ai primi decenni del novecento quando ebbe origine l'azione di protezione dei beni immobili in Italia.

Il Piano comunale dei beni paesaggistici soggetti a tutela fornisce indicazioni esaustive in merito alla situazione dei beni assoggettati a tutela sul territorio comunale, così come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il **Piano comunale dei beni paesaggistici soggetti a tutela** comprende le seguenti categorie:

Beni paesaggistici D.Lgs. 42/2004, art. 136, lettera a) e b), 116 siti denominati **Bellezze individue**, già L.778/1922, L.1497/1939, D.Lgs.490/1999, Titolo II, art.139, lettera a) e b);

Beni paesaggistici, D. Lgs. 42/2004, art. 136, lettera c) e d), 41 aree denominate **Bellezze d'insieme**, già L.778/1922, L.1497/1939, D.Lgs.490/1999, Titolo II, art.139, lettera c) e d);

Aree tutelate per legge, D. Lgs. 42/2004, art. 142 che estendono la tutela alla fascia costiera, ai corsi d'acqua e alle relative sponde, ai territori boschivi, alle zone gravate da usi civici e a quelle di interesse archeologico già L.431/1985, D.Lgs.490/1999, Titolo II, art. 146.

Il Comune di Genova aveva redatto nel 2001 la cartografia dei beni tutelati che è stata aggiornata nel 2004. Rispetto a quanto indicato nel piano approvato con deliberazione G.C. 927/2004 sono state apportate alcune modifiche a seguito di richieste e approfondimenti svolti in accordo con la Regione Liguria e la Soprintendenza.

Adeguamento cartografia in relazione a recenti disposizioni

Si è provveduto ad indicare nelle cartografie le diverse stratigrafie dovute alla sovrapposizione delle tipologie di tutela operante. Nella prima stesura del piano si era stabilito che la cartografia dovesse indicare solo la presenza della tutela, dando maggior risalto a quella imposta con decreto. Le disposizioni normative introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, relativo alla individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, hanno determinato la necessità di adeguare il piano.

Il decreto ha introdotto le modalità per la compilazione della Relazione Paesaggistica tra le quali anche i criteri e i contenuti che devono essere seguiti ed in particolare le *indicazioni e le analisi dei livelli di tutela operante nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata [...]*.

Pertanto, si è operato indicando tutte le tipologie di tutela che si sovrappongono in una determinata zona: tutte le aree tutelate, ai sensi dell'art. 142, sono state individuate anche quando si sovrappongono a zone tutelate come Bellezze d'Insieme e Bellezze Individue.

Con la redazione del Piano nel 2001, Genova è stata la prima pubblica amministrazione in Italia ad avere uno strumento generale di riferimento per comprendere la complessa situazione della tutela operante sul territorio.

A partire dal 2005 il Ministero dei beni culturali e per il paesaggio e in seguito anche la Regione Liguria, si sono dotati di strumenti idonei per la consultazione dei vincoli, anche se con modalità di lettura sempre parziali. In particolare, il Ministero che ha competenza esclusiva in riferimento ai beni culturali, ha oggi il sito aggiornato e interrogabile. Essendo i nuovi decreti di tutela dei beni culturali in continuo aggiornamento, per evitare interferenze, si è provveduto ad eliminare l'indicazione relativa a tale tipologia di tutela dalla cartografia del piano. Pertanto, I **Beni Culturali**, definiti agli art.10 e 12 dal Codice, **sono stati stralciati** dalla cartografia in quanto la competenza spetta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria che notifica i decreti d'imposizione ai singoli proprietari oltre, come già detto, sono consultabili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.liguriavincoli.it.

In riferimento alla tutela relativa ai **Beni Paesaggistici** gli **adeguamenti** inseriti nel piano sono limitati a pochi casi determinati da approfondimenti puntuali.

Come meglio descritto nel capitolo relativo alle **aree tutelate per legge**, sono state apportate **modifiche alla perimetrazione delle fasce generate dai rivi**, distinguendo tra quelli tombinati e corsi d'acqua ancora naturali che determinano la fascia di rispetto.

Inoltre, sono **state stralciate** piccole aree ricadenti in servizi esistenti, interne alle zone A e B, dello strumento urbanistico vigente alla data del 6 settembre 1985, come indicato dalla legislazione.

BENI PAESAGGISTICI, D.Lgs. 42/2004, art. 136

In riferimento al Codice, il Capo II specifica l'individuazione dei beni paesaggistici e all'art. 136 definisce gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico secondo la definizione di seguito riportata.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

BENI PAESAGGISTICI

Bellezze individue, D.Lgs. 42/2004, art. 136 lettere a) e b)

Il lavoro di analisi ha portato ad una classificazione delle aree definite *bellezze singole o individue* sulla base della documentazione delle diverse tipologie di vincolo. Nella realtà genovese si è riscontrato che, in molti casi, gli elementi agli atti della Soprintendenza non consentono di individuare con certezza l'esistenza del vincolo.

I 116 siti sottoposti a tutela quali *bellezze individue* sono stati suddivisi secondo tre diverse categorie:

- beni con tutela imposta da decreto documentato e notificato ai proprietari (aree con rigatura rossa a bande fitte);

- beni privi di decreto ma che risultano tutelati dalla lettura dei documenti agli atti della Soprintendenza; beni individuabili da cartografie agli atti della Soprintendenza, privi di decreto e di notifiche d'imposizione; beni con tutela imposta con decreto ma privi di documentazione che consenta una esatta perimetrazione (aree con rigatura rossa a bande larghe);

- beni non individuabili graficamente che, pur comparando negli elenchi della Soprintendenza, risultano privi di elementi che attestino l'avvenuta imposizione della tutela (quadrantini localizzati in prossimità del bene).

Il Piano già approvato contiene lo studio dettagliato, attualmente alla verifica da parte del competente Ministero, in relazione alle tre categorie di beni e più precisamente comprende per ognuno di essi i seguenti approfondimenti:

- schedatura
- cartografia relativa alla tipologia del bene
- cartografia relativa alla datazione
- proposta di riordino del regime vincolistico

In attesa del decreto definitivo da parte del Ministero in relazione al progetto di riordino è stata aggiornata la cartografia, in merito alle *Bellezze Individue*, riportando unicamente una riduzione della Zona 74, denominata Villa Balduino, dovuta ad approfondimenti effettuati e avallati dalla competente Soprintendenza.

Si pone in evidenza che per questa tipologia di tutela non risultano emessi decreti, come *bellezze individue*, successivamente all'anno 1969.

BENI PAESAGGISTICI

***Bellezze d'insieme*, D.Lgs. 42/2004, art. 136, lettere c) e d)**

Le aree tutelate quali *bellezze d'Insieme* comprendono sia complessi di immobili protetti per la rilevanza ambientale, riconducibile ad un valore unitario (ad esempio: *la zona sottostante al belvedere...*), sia ambiti naturali caratterizzati da un elevato valore panoramico e paesaggistico (ad esempio: *la fascia costiera nel tratto...*).

I decreti di tutela di *bellezze d'Insieme* imposti a partire dal 1949, dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge 1497 del 1939 di tutela del patrimonio ambientale italiano, si fondano sul concetto, innovativo per quei tempi, di tutela del paesaggio nella più ampia accezione del termine.

Le aree tutelate come *bellezze d'Insieme* sul territorio genovese risultano imposte con Decreto Ministeriale e si compongono di tre elementi:

- il testo del decreto
- la cartografia allegata al decreto stesso
- i verbali della commissione provinciale proponente

Interessante è la lettura del testo del decreto dove sono presenti, oltre alle motivazioni che hanno determinato la scelta vincolistica, anche la descrizione dei confini a volte in termini descrittivi, a volte in modo minuzioso e particolareggiato.

Significativo è il raffronto sia tra questa descrizione e la planimetria allegata al decreto stesso, sia tra questi documenti e i verbali delle Commissioni Provinciali.

Per l'individuazione, molto spesso, sono state considerate tutte e tre le fonti documentarie seguendo i seguenti criteri, stabiliti in accordo con Soprintendenza e Regione, e più precisamente:

- in caso di indicazioni sommarie nel decreto, in presenza di toponimi non più esistenti, si è ritenuto probante l'allegato cartografico;
- in caso di allegato cartografico dubbio rispetto alla descrizione riportata sul decreto, si sono esaminati i verbali della Commissione Provinciale.

In generale, il testo ed i verbali sono maggiormente rispondenti fra loro rispetto alle indicazioni riportate nelle cartografie allegate al decreto di vincolo.

L'individuazione è comunque interpretativa per una molteplicità di fattori che vanno dalla non rispondenza tra i rilievi, alla scomparsa di elementi fisici di riferimento e soprattutto alle trasformazioni inevitabili subite dal territorio che ricoprono, per molti vincoli, archi temporali di 50 o 60 anni.

In molti casi, soprattutto concentrati nella parte collinare soprastante l'arco del porto antico, diversi decreti di tutela risultano sovrapposti. Le motivazioni che li hanno generati possono basarsi su diverse considerazioni, ma quella più plausibile sembrerebbe riferita ad una volontà di porre la tutela proprio laddove erano in atto trasformazioni territoriali consistenti.

L'effetto prodotto in presenza di questi vincoli generici non è stato di puntuale protezione del paesaggio anche se, in alcuni casi, può aver ridotto l'intensità edificatoria, regolando il rapporto tra spazi liberi e costruzioni. La presenza della tutela ha generato una struttura urbana a volte di minor densità edilizia ma, in tanti casi, non ha impedito la trasformazione del bene che si voleva tutelare con l'imposizione del vincolo.

In sintonia con quanto disposto dalle leggi inerenti la tutela si è provveduto a rendere leggibili le diverse sovrapposizioni vincolistiche in modo da offrire un quadro di maggior dettaglio della tutela operante in modo da consentire, su una determinata zona, la lettura di tutti i tipi di tutela presenti.

In questo modo sarà possibile effettuare una lettura immediata di tutta la tutela operante in ambito cittadino.

In accordo con la Soprintendenza sono inoltre state stralciate tre aree che erano indicate come "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico - Bellezze d'Insieme" per le quale il Ministero competente doveva emettere il Decreto di imposizione ma, in oltre 20 anni, non è mai stato emesso e più precisamente quelle

relative alla zona del Monte Gazzo n. 35, all'area di Quarto Alto n. 40 e alla località di Sant'Antonino n. 41.

AREE TUTELE PER LEGGE, D.Lgs. 42/2004, art. 142

La normativa si fa interpretante della più attuale concezione geografica del paesaggio nel duplice aspetto di integrità e globalità. Il paesaggio passa da una tutela puramente estetica di cose e luoghi, ad una tutela globale che considera il territorio in una struttura e fisionomia dei luoghi come si sono formati in natura oppure per come sono stati qualificati dalla storia e dall'intervento dell'uomo. Il relativo concetto di tutela passa dalle singole realtà, quindi dai beni, ad aree più ampie estese ad ambiti territoriali la cui conservazione è connessa ad esigenze di salvaguardia di interessi storici, culturali ed ambientali.

L'individuazione di queste aree tutelate è risultata particolarmente problematica per la definizione di legge dei beni stessi che, essendo costituiti da elementi naturali, possono cambiare con il trascorrere del tempo e quindi risulta difficile compiere un monitoraggio costante tale da garantire un efficace controllo e, di conseguenza, un aggiornamento attendibile.

L'obiettivo di assicurare una tutela adeguata si esplica all'art. 142 del Codice, con l'estensione del vincolo paesaggistico ad aree più vaste rispetto alle indicazioni contenute nella "Legge Galasso" (L.431/85) ed inoltre riattivando il concetto di pianificazione paesistica. È chiaro che la nuova normativa intende superare la visione prettamente vincolistica per privilegiare una visione maggiormente programmatica.

Rispetto alla legge Galasso, che escludeva dalla tutela le "zone A e B ed assimilate" senza riferimenti a periodi particolari, nel Codice si aumentano in modo considerevole gli ambiti da ritenere assoggettati a tutela. Infatti, la soppressione della dicitura "e assimilate" indica che il legislatore ha voluto definire in modo molto più estensivo il concetto di salvaguardia.

L'art. 142 del nuovo Codice definisce le *Aree tutelate per legge* che per il territorio del Comune di Genova resta limitato ad alcune categorie di beni ed in particolare indica quanto di seguito descritto.

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo :

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) [...]

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) [...]

e) [...]

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) [...]

l) [...]

m) le zone di interesse archeologico archeologico.

I beni indicati nel testo di legge ai punti b), d), e), i), l) non sono stati individuati in quanto non presenti sul territorio comunale.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero,

con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. [...]

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Per l'individuazione in cartografia dei beni tutelati per legge, è stata seguita la metodologia che viene di seguito sintetizzata secondo i punti del dispositivo dell'*art. 142*:

a) Per i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 ml dalla linea di battigia, è stata riportata una fascia continua che tiene conto sia della linea di costa naturale, sia della linea di costa anche in ambito portuale, escludendo la diga foranea in quanto opera marittima.

c) Per quanto concerne le fasce fluviali di 150 ml si è proceduto alla lettura del reticolo idrografico, sempre a scala 1:5000, dove sono stati riportati i torrenti, gli affluenti e i subaffluenti fino alle sorgenti.

Per l'individuazione delle acque da assoggettare a tutela sono stati individuati i torrenti indicati nel quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova, elenco approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 24 febbraio 1979 (allegato).

Si è quindi proceduto all'esclusione di quei corsi d'acqua che sono stati sclassificati a fini ambientali dalla Regione Liguria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5900 del 06/12/1885 (allegato).

Adeguamento cartografico in relazione alle aree tutelate per legge

Il Piano, così adeguato, consente di leggere la localizzazione della tutela relativa alla fascia costiera, alle fasce di rispetto dei rivi, ai boschi ai parchi e ai vincoli archeologici, anche laddove risultano sovrapposte ad altre tipologie di tutela.

Rispetto alla cartografia del 2004, sono state stralciate dal vincolo alcune fasce di 150 ml in prossimità dei corsi d'acqua tombinati come indicato dal competente Servizio di Tutela Paesaggistica della Regione Liguria, nota n. 53 503-623 del 22 aprile 2004 che espressamente indica:

“in presenza di corsi d'acqua coperti e quindi non più visibili e percepibili, si può sostenere che sia venuto meno l'elemento geografico e fisico da tutelare, in quanto ormai nascosto alla vista di chiunque. In conseguenza di quanto ora rappresentato in detti casi la fascia dei 150 m. dall'origine di tali corsi d'acqua non risulta soggetta a vincolo.”

Al punto a), del comma 2, dell'art. 142 vengono esclusi dalla tutela paesaggistica unicamente quegli ambiti che, alla data del 6 settembre 1985, risultino compresi in zona A e B e per quei siti destinati a servizio pubblico sempre ricadenti all'interno di zone A e B dello strumento di pianificazione generale o che risultino iscritti nel Programma Pluriennale di Attuazione, secondo quanto indicato dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Liguria, con nota prot. n. 113444-2821 dell' 11 Agosto 2006.

Per quanto riguarda le zone da escludere dalle aree tutelate per legge, si è applicato quanto indicato al comma 2, dell'art.142, ed in particolare è stato verificato che, alla data del 6 settembre 1985 a Genova, il Programma Pluriennale di Attuazione aveva esaurito la sua efficacia e, pertanto, non sono state individuate aree ricadenti in tale strumento di programmazione.

Inoltre, è stato verificato che alla data del 6 settembre 1985 non risultano approvate varianti che abbiano modificato le zone A e B del Piano Regolatore Generale del 1980.

Pertanto, così come indicato dalla legge, sono state escluse dalla tutela le zone destinate dal PRG' 80 a zone A e B. Le strade interne alle aree A e B sono state escluse dal vincolo in quanto sarebbero risultati vincolati solo i nastri stradali in vaste aree non assoggettate a tutela.

Nel presente piano sono stati stralciati dalla tutela, gli ambiti ricadenti in aree a servizi, ad infrastrutture stradali e ferroviarie, ricadenti all'interno di zone omogenee A e B sempre considerando lo strumento urbanistico generale alla data del 6 settembre 1985.

Risultano inoltre introdotte le seguenti modifiche al Piano approvato nel 2004 in riferimento ai corsi d'acqua:

- sono stralciate alcune fasce in prossimità di corsi d'acqua tombinati, secondo quanto indicato nel parere espresso dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Liguria con nota del 22 aprile 2004,
- sono stati aggiunti alcuni ambiti generati da affluenti di rivi che scorrono in territori confinanti, esterni al Comune di Genova.

f) La Regione Liguria ha istituito parchi a salvaguardia di vasti complessi ambientali importanti tra cui, sul territorio genovese, il parco del monte Beigua.

L'obiettivo della tutela stabilito dall'art. 1 della L.R. Liguria, 12 settembre 1977, n.4, indica le "norme di salvaguardia dei valori naturali per la promozione dei parchi e delle riserve naturali in Liguria", si estende dalla semplice conservazione del naturale alla tutela dei valori e dei beni culturali presenti sul territorio.

Per il parco del monte Beigua, la Legge Regionale n.16 del 9.4.1985 ha stabilito: l'individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte Beigua.

In data 3.8.2001 la Regione Liguria ha ridotto drasticamente l'estensione di tutti i parchi liguri, compreso il monte Beigua, con deliberazione di Consiglio Regionale n.44 denominata: approvazione del parco naturale regionale del Beigua, ai sensi dell'art. 18 L.R. 22.2.'95 n.12.

Nel Piano è stata riportata la nuova perimetrazione del parco del monte Beigua con il confine ridotto.

g) Si è proceduto all'individuazione delle zone boschive seguendo le indicazioni contenute nella zonizzazione derivante dalla fotointerpretazione in scala 1:5000; elaborato grafico contenuto nello "Studio per la definizione della disciplina paesistica del territorio extraurbano genovese", lavoro svolto dalla Scuola di Specializzazione in Architettura del Paesaggio della Facoltà di Architettura di Genova e inserito nel Piano Regolatore Generale, adottato con D.C.C. n.74 del 16/07/1997.

L'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Regione Liguria ha approvato la cartografia tematica relativamente all'individuazione delle zone boscate con nota n. 7572 del 20/11/2000.

h) Per quanto riguarda questo punto del testo di legge, si precisa che nel territorio comunale sono presenti le zone gravate da usi civici e quindi nel piano sono stati riportati i confini delle aree come indicati dal Settore Patrimonio del Comune.

m) Per quanto riguarda le zone di interesse archeologico sono stati indicati gli ambiti relativi ai "manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti di interesse archeologico" del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria.

Sul territorio genovese la perimetrazione delle aree tutelate comporta la definizione di un assetto estremamente frammentato e discutibile comunque dovuta ai termini delle vigenti disposizioni legislative.

ELABORATI del PIANO DEI BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- N.46 Tavole - Piano comunale dei beni paesaggistici soggetti a tutela in scala 1:5000;
- Volume contenente la relazione illustrativa, l'elenco dei beni paesaggistici *bellezze individue*, l'elenco dei beni paesaggistici *bellezze d'Insieme* e relativi decreti ministeriali, elenco delle acque pubbliche con rilevanza paesaggistica, corsi d'acqua esclusi poiché irrilevanti ai fini paesaggistici, elenco dei manufatti emergenti e sistemi d'interesse archeologico.

Resta comunque confermata la validità degli elaborati costituenti il piano comunale precedentemente approvato e precisamente la relazione: "Verifica dei vincoli di *bellezza individua* sul campione di Albaro".

Schede relative alle 116 aree indicate come *Bellezze Individue* ripartite secondo l'elenco di seguito riportato.

Albaro:

A Crosa Lavinia

B Crosa S. Nazaro

C Crosa Parini

D Ambito valletta Cambiaso

E Crosa S. Giuliano – Capellini

F Crosa S. Luca d'Albaro

G Crosa S. Giuseppe – Gorgona

H Crosa S. Chiara

I Ambito Boccadasse – Capo S. Chiara

L Crosa Tassorelli

M Crosa Montallegro

N Ambito Boccadasse – Lido (terreni)

O Dichiarazione inesistenza (Lett. Soprint. N. 14485 del 13.02.2000)

Ponente

Centro

S. Martino d'Albaro – Sturla

Quarto (parte prima)

Quarto (parte seconda)

Quinto – Nervi

Per il Campione della zona di **Albaro**:

- Tav.1 – Cartografia relativa ai beni culturali e ambientali soggetti a tutela
- Tav.2 – Analisi tipologica decreti di vincolo
- Tav.3 – Analisi datazione decreti di vincolo
- Tav.4 – Proposta di riordino del regime vincolistico
- Tav.5 – Proposta di individuazione dei beni ambientali da assoggettare a tutela

Genova Voltri:

- Tav.1 – Cartografia relativa ai beni culturali e ambientali soggetti a tutela
- Tav.2 – Analisi tipologica decreti di vincolo
- Tav.3 – Analisi datazione decreti di vincolo
- Tav.4 – Proposta di riordino del regime vincolistico

Genova Pegli Sestri:

- Tav.1 – Cartografia relativa ai beni culturali e ambientali soggetti a tutela
- Tav.2 – Analisi tipologica decreti di vincolo
- Tav.3 – Analisi datazione decreti di vincolo
- Tav.4 – Proposta di riordino del regime vincolistico

Genova Centro:

- Tav.1 – Cartografia relativa ai beni culturali e ambientali soggetti a tutela
- Tav.2 – Analisi tipologica decreti di vincolo
- Tav.3 – Analisi datazione decreti di vincolo
- Tav.4 – Proposta di riordino del regime vincolistico

Genova Quarto Quinto:

- Tav.1 – Cartografia relativa ai beni culturali e ambientali soggetti a tutela
- Tav.2 – Analisi tipologica decreti di vincolo
- Tav.3 – Analisi datazione decreti di vincolo
- Tav.4 – Proposta di riordino del regime vincolistico

Genova Nervi:

- Tav.1 – Cartografia relativa ai beni culturali e ambientali soggetti a tutela
- Tav.2 – Analisi tipologica decreti di vincolo
- Tav.3 – Analisi datazione decreti di vincolo
- Tav.4 – Proposta di riordino del regime vincolistico

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

**Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42 e s.m.i.
art. 136, lettera a) e b)**

Bellezze individue o singole

già (D.Lgs. 490/1999, Titolo II, art. 139, comma 1, lettera a) e b)
L. 778/1922 - L. 1497/1939)

Elenchi

(Per la schedatura di ogni singola area si rimanda al Piano approvato nel 2004)

N. 1 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 23-24**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA VOLTRI T.B.N. 1
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE TERRENI PRESSO LA VILLA BRIGNOLE-SALE
PROPRIETA' VERRINA-OPERA PIA BRIGNOLE SALE-SOC. F.lli BONA
INDIRIZZO
D.M. 18/12/1929 DATA NOTIFICA 27/12/1929 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 24/01/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 2 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 24**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA VOLTRI T.B.N. 2
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE VIALE ALBERATO
PROPRIETA' OPERA PIA BRIGNOLE SALE
INDIRIZZO
D.M. 14/11/1952 DATA NOTIFICA 02/12/1952 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 16/01/1953
NOTE

N. 3 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 25**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI T.B.N. 6
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE PINETA DETTA DEL MELINOTTO
PROPRIETA' CHIOZZA
INDIRIZZO
D.M. 14/08/1930 DATA NOTIFICA 21/08/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 05/09/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 4 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 25**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI T.B.N. 3
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE AREE FABBRICABILI ESISTENTI IN LOC. REXELLO
PROPRIETA' GAGGERO E BARABINO
INDIRIZZO
D.M. 30/04/1930 DATA NOTIFICA 05/05/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 26/05/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 5 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 25**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI T.B.N. 5
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE VILLA DURAZZO PALLAVICINI CON PARCO
PROPRIETA' MATILDE NEGROTTO CAMBIASO
INDIRIZZO
D.M. 26/05/1953 DATA NOTIFICA 09/06/1953 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 22/08/1953
NOTE Esiste altro decreto intestato al Comune di Genova

N. 6 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 25**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI T.B.N. 4
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE TRATTO DI TERRENO IN VIA GARIBALDI
PROPRIETA' PROFUMO - VILLA
INDIRIZZO
D.M. 03/06/1930 DATA NOTIFICA 09/06/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 27/09/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 7	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 25
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	PEGLI	T.B.N.	1	
CIRCOSCRIZIONE	7 PONENTE			
DENOMINAZIONE	VILLETTA ESISTENTE NEL PARCO DELLA VILLA ROSTAN			
PROPRIETA'	ANATRA'			
INDIRIZZO				
D.M.	23/10/1929	DATA NOTIFICA	28/10/1929	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 30/06/1930
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 8	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 25
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	PEGLI	T.B.N.	2	
CIRCOSCRIZIONE	7 PONENTE			
DENOMINAZIONE	VILLA CHIESA CON GIARDINO			
PROPRIETA'	SOC. TAGLIABUE & C.			
INDIRIZZO				
D.M.	10/10/1958	DATA NOTIFICA	14/11/1958	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 31/12/1958
NOTE				

N. 9	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 25-26
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	PEGLI	T.B.N.	8	
CIRCOSCRIZIONE	7 PONENTE			
DENOMINAZIONE	PARCO DELLA VILLA GAVOTTI			
PROPRIETA'	GAVOTTI GIOVANNA MARIA			
INDIRIZZO				
D.M.	28/04/1953	DATA NOTIFICA	27/05/1953	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE				

N. 10	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 26
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	SESTRI	T.B.N.	1	
CIRCOSCRIZIONE	6 MEDIO PONENTE			
DENOMINAZIONE	VILLA CON PARCO ROSSI			
PROPRIETA'	ROSSI MARTINI CONTE ALBERTO			
INDIRIZZO				
D.M.	18/11/1930	DATA NOTIFICA	01/12/1930	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 07/01/1931
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica			

N. 11	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 37
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	S.TEODORO	T.B.N.	6	
CIRCOSCRIZIONE	2 CENTRO OVEST			
DENOMINAZIONE	PARCO DELLA VILLA ROSAZZA			
PROPRIETA'	EREDI ROLLA ROSAZZA			
INDIRIZZO				
D.M.	10/07/1953	DATA NOTIFICA	22/08/1953	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 23/01/1954
NOTE				

N. 12	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.TEODORO	T.B.N.	3	
CIRCOSCRIZIONE	2 CENTRO OVEST			
DENOMINAZIONE	TERRENO IN SALITA SAN ROCCO			
PROPRIETA'	EREDI IVALDI			
INDIRIZZO				
D.M.	17/05/1935	DATA NOTIFICA	10/08/1935	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 23/08/1935
NOTE	Dati reperiti da lettera del ministero, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 13 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 38-28
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.TEODORO T.B.N. 2
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE VILLA IN LOCALITA' OREGINA
PROPRIETA' BURLANDO - FONI - REPETTO
INDIRIZZO
D.M. 21/01/1930 DATA NOTIFICA 27/01/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 22/02/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 14 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 8
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE AREE FABBRICABILI IN CORSO FIRENZE E SALITA SAN BARNABA
PROPRIETA' VENZANO - LAVARELLO - BILLI - MASSA
INDIRIZZO
D.M. 07/07/1930 DATA NOTIFICA 11/07/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 25/08/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 15 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 7
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE PALAZZINA DI VILLEGGIATURA
PROPRIETA' ASILO INFANTILE BERTONCINI
INDIRIZZO CORSO FIRENZE
D.M. 16/01/1950 DATA NOTIFICA 09/03/1950 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 03/05/1950
NOTE

N. 16 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 11
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE AREE SITE IN VIA MARCO POLO
PROPRIETA' OPERA PIA DE FERRARI BRIGNOLE SALE
INDIRIZZO
D.M. 07/06/1930 DATA NOTIFICA 12/06/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 04/07/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 17 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 13
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE VILLA CON IL PARCO CHIGHIZOLA
PROPRIETA' CHIGHIZOLA
INDIRIZZO
D.M. 20/10/1951 DATA NOTIFICA 05/11/1951 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 06/12/1951
NOTE

N. 18 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 15
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE VILLA EX PIAGGIO
PROPRIETA' ISTITUTO ASSUNZIONE
INDIRIZZO
D.M. 27/09/1961 DATA NOTIFICA 21/10/1961 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 24/11/1961
NOTE

N. 19 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 6
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE PARCO CON VILLA BRUZZO
PROPRIETA' BRUZZO LORENZO
INDIRIZZO
D.M. 09/11/1955 DATA NOTIFICA 11/01/1956 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE

N. 20 bis BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N.
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE VILLA GRUBER
PROPRIETA' SOC. AN. EDILIZIA NAZIONALE
INDIRIZZO CORSO SOLFERINO 33-35
D.M. 30/04/1930 DATA NOTIFICA 05/05/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 28/05/1930
NOTE

N. 20 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 4
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE VILLA E PARCO EX CELESIA
PROPRIETA'
INDIRIZZO CORSO SOLFERINO
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Esiste documentazione, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 21 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA MARASSI T.B.N. 2
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST VALBISAGNO
DENOMINAZIONE AREA FUORI PORTA S.BERNARDINO
PROPRIETA' COMUNE DI GENOVA
INDIRIZZO
D.M. 09/09/1933 DATA NOTIFICA 23/10/1933 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 30/06/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 22 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO T.B.N. 1
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE VILLA SERRA CON PARCO
PROPRIETA' SOC. ITALO SPAGNOLA IMPRESA IMMOBILIARE
INDIRIZZO
D.M. 20/10/1953 DATA NOTIFICA 29/10/1953 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 23/01/1954
NOTE

N. 23 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA PORTORIA T.B.N. 3
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE FABBRICATO IN VIA AL PONTE DI CARIGNANO
PROPRIETA' GAMBA - PORCILE
INDIRIZZO
D.M. 03/04/1930 DATA NOTIFICA 11/04/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 08/05/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 24	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	PORTORIA	T.B.N. 2		
CIRCOSCRIZIONE	1 CENTRO EST			
DENOMINAZIONE	TERRENI CON FABBRICATI SEDE COLLEGI FOSCARINI E RAVASCO			
PROPRIETA'	SOC. AN. COSTRUZIONI "E.RAVASCO" E IST. ASILO CIECHI			
INDIRIZZO				
D.M. 22/08/1929	DATA NOTIFICA 27/08/1929	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 12/09/1929	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO			

N. 25	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	PORTORIA	T.B.N. 1		
CIRCOSCRIZIONE	1 CENTRO EST			
DENOMINAZIONE	VILLA MYLIUS			
PROPRIETA'	SOC. "VILLA MARE"			
INDIRIZZO				
D.M. 11/08/1960	DATA NOTIFICA 05/09/1960	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 18/02/1961	
NOTE	Esiste altro decreto della stessa ditta			

N. 26	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 43
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	PORTORIA	T.B.N. 4		
CIRCOSCRIZIONE	1 CENTRO EST			
DENOMINAZIONE	AREA FABBRICABILE FRA VIA VANNUCCI E CORSO A. SAFFI			
PROPRIETA'	ING. ZELLA ENRICO			
INDIRIZZO				
D.M. 07/06/1930	DATA NOTIFICA 12/06/1930	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 02/07/1930	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 27	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	MARASSI	T.B.N. 3		
CIRCOSCRIZIONE	3 BASSA VALBISAGNO			
DENOMINAZIONE	AREE FABBRICABILI IN SALITA TERRAPIENI			
PROPRIETA'	COOP. DI COSTRUZIONE "LA VITTORIALE", MARASSO			
INDIRIZZO				
D.M. 16/12/1929	DATA NOTIFICA 18/12/1929	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 11/02/1930	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 28	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 39
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	S.FRUTTUOSO	T.B.N. 4		
CIRCOSCRIZIONE	3 BASSA VALBISAGNO			
DENOMINAZIONE	PARCO DELLA VILLA MIGONE			
PROPRIETA'	MIGONE FRANCESCO - MARCELLO - BARTOLOMEO			
INDIRIZZO				
D.M. 12/09/1969	DATA NOTIFICA 25/09/1969	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II.	
NOTE				

N. 29	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 39
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.MARTINO D'ALBARO	T.B.N. 5		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	TERRENI COLTIVATI SOTTOSTANTI VIA BORGORATTI			
PROPRIETA'	CROTONI - PASTORINO - POGGI A. E POGGI ANGELO - CABOARA			
INDIRIZZO				
D.M. 30/12/1930	DATA NOTIFICA 09/01/1931	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 02/02/1931	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO			

N. 30	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 39-44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.MARTINO D'ALBARO	T.B.N. 6		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	TERRENI FABBRICABILI IN VIA STURLA			
PROPRIETA'	F. GARDELLA - R. FONTANA			
INDIRIZZO				
D.M. 22/08/1929	DATA NOTIFICA 27/08/1929		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/09/1929	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica			

N. 31	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 39
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.MARTINO D'ALBARO	T.B.N. 4		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	PROPRIETA' CANEPA IN VIA VERNAZZA			
PROPRIETA'	CANEPA			
INDIRIZZO				
D.M. 15/03/1930	DATA NOTIFICA		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	
NOTE	Dati reperiti da corrispondenza, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 32	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 39
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	S.MARTINO D'ALBARO	T.B.N. 8		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	PARCO DELLA VILLA QUADRI			
PROPRIETA'	UGO QUADRI			
INDIRIZZO				
D.M. 30/11/1957	DATA NOTIFICA 08/01/1958		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 17/02/1958	
NOTE				

N. 33	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 43
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.FRANCESCO D'ALBARO	T.B.N. 16		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	TERRENI E FABBRICATI SITI IN VIA FOGLIENSE LOC. S.PIETRO FOCE			
PROPRIETA'	VARIE DITTE			
INDIRIZZO				
D.M. 29/04/1931	DATA NOTIFICA 4/05/31		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 16/05/1932	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO Vedi scheda n° 33 bis (D.M. 29/04/1931) su volume "Crosa Lavinia" allegato D.G.C.179/2001			

N. 34	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 43
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.FRANCESCO D'ALBARO	T.B.N. 6		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	AREA FABBRICABILE IN LOC. S. PIETRO ALLA FOCE			
PROPRIETA'	COOPERATIVA EDILIZIA PERNSONATI			
INDIRIZZO				
D.M. 03/07/1930	DATA NOTIFICA 09/07/1930		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 21/08/1930	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, per l'esatta localizzazione del vincolo, vedi scheda			

N. 35	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 43
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	S.FRANCESCO D'ALBARO	T.B.N. 11		
CIRCOSCRIZIONE	8 MEDIO LEVANTE			
DENOMINAZIONE	PALAZZINA CON VILLA CONFINANTE CON VIA PIAVE			
PROPRIETA'	PALAU MARIO			
INDIRIZZO				
D.M. 29/04/1931	DATA NOTIFICA		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	
NOTE	Non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO			

N. 35 bis BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 43**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 18**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE FABBRICATI E TERRENI ALBERATI
PROPRIETA' VARIE DITTE
INDIRIZZO VIA PIAVE
D.M. 30/01/1930 DATA NOTIFICA 05/02/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 26/02/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 36 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV.**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N.**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 41**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PROPRIETA' MASCARDI
PROPRIETA' MASCARDI
INDIRIZZO VIA RIBOLI
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 37 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 43**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 13**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE AREA FABBRICABILE TRA VIA PIAVE E VIA LAVINIA
PROPRIETA' BASEVI GIA' BRIAN
INDIRIZZO VIA ARGONNE 1
D.M. 16/12/1929 DATA NOTIFICA 18/12/1929 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 15/01/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 38 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 38-43**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 42**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENI IN VIA LAVINIA
PROPRIETA' COSTA PAOLO
INDIRIZZO
D.M. DATA NOTIFICA Notif. In gennaio **DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.**
NOTE Dati reperiti da minuta di lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 39 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 43-44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 12**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA EX MELZI D'ERIL ORA SUORE MARCELLINE
PROPRIETA' SOC. "VITTORIA COLONNA"
INDIRIZZO VIA SAN NAZARO 20
D.M. 06/03/1925 DATA NOTIFICA 10/04/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 18/04/1925
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 40 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 43-44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 4**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENI IN VIA ZARA - VIA ROSSELLI - VIA QUARNARO
PROPRIETA' SOC. EDILE IMMOBILIARE DI GENOVA
INDIRIZZO
D.M. 16/12/1929 DATA NOTIFICA 18/12/1929 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/01/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 41 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 43
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 43
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO NELLA VILLA EX QUARTARA IN VIA SAN NAZARO
PROPRIETA' SOC.AN. SAN NAZARO
INDIRIZZO
D.M. 06/02/1930 DATA NOTIFICA 01/07/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE

N. 41 B BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 43
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 26
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA EX QUARTARA SPINOLA
PROPRIETA' PIZZIO - CESENA
INDIRIZZO VIA S.NAZARO
D.M. DATA NOTIFICA 16/10/1924 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da notifica, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 41 C BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 46
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE POGGIO DI VILLA QUARTARA
PROPRIETA' IMPRESA COSTRUZIONE VISETTI
INDIRIZZO CORSO ITALIA
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da corrispondenza, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 42 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 23
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PARCO CATTANEO ADORNO
PROPRIETA' CATTANEO ADORNO LUIGI
INDIRIZZO VIA CAUSA
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da documentazione varia, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 43 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 24
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA BOMBRINI
PROPRIETA' BOMBRINI
INDIRIZZO VIA ALBARO 36
D.M. DATA NOTIFICA 17/01/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 44 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 40
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA EX STUARDA POI RAVANO
PROPRIETA' RAVANO
INDIRIZZO VIA MONTALLEGRO
D.M. DATA NOTIFICA 22/10/1924 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 45 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 39-44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 1
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA GIA' CAMBIASO
PROPRIETA' COMUNE DI GENOVA
INDIRIZZO VIA MONTALLEGRO
D.M. 06/03/1925 DATA NOTIFICA 16/04/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. GIUGNO 1925
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 46 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 29
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE IMMOBILI IN VIA S.GIULIANO 3/4 - VALLETTA D'ALBARO
PROPRIETA' CANDIDA BOMBRINI IN RAVANO
INDIRIZZO
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da lettera ministeriale del 1920, non perimetrabile, NDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 47 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 21
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE FABBRICATI E TERRENI DELLA EX VILLA CORDANO
PROPRIETA' PIO ISTITUTO ARTIGIANELLI-MONTEBRUNO
INDIRIZZO VIA PARINI
D.M. 07/06/1930 DATA NOTIFICA 12/06/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 04/07/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 48 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV.**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N.**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 28
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PROPRIETA' ROSASCO
PROPRIETA'
INDIRIZZO VIA PARINI
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 49 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 27 bis
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PROPRIETA' EX CASARETO
PROPRIETA' CASARETO EMMA E COMUNE
INDIRIZZO VIA PARINI
D.M. 07/06/1930 DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da un estratto catastale di N.I.P., non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 50 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 19
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE AREA FABBRICABILE LOC.MARINETTA IMBOCCO VALL. S.GIULIANO
PROPRIETA' SOC.AN. "FONDIARIA GENOVESE"
INDIRIZZO
D.M. 31/05/1929 DATA NOTIFICA 05/06/1929 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 22/06/1929
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 51 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 20
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA EX DIETZSCH
PROPRIETA' SOC.AN. LIGURE IMPRESE E COSTRUZIONI
INDIRIZZO VIA PARINI 14
D.M. 06/02/1925 DATA NOTIFICA 12/02/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 04/03/1925
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 52 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 15
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENI TRA CORSO ITALIA E VIA NAZARIO SAURO
PROPRIETA' DIVERSE
INDIRIZZO
D.M. 20/11/1930 DATA NOTIFICA 01/12/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 02/01/1931
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 53 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 33
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA CAPPELLINI
PROPRIETA' EREDI CAPPELLINI
INDIRIZZO VIA S.GIULIANO 11
D.M. DATA NOTIFICA 23/01/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 54 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 32
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA DE FERRARI
PROPRIETA' DE FERRARI
INDIRIZZO VIA S.GIULIANO 17
D.M. DATA NOTIFICA 23/01/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 55 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 5
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENI IN LOCALITA' S.GIULIANO
PROPRIETA' SOC.AN. LIGURE IMPRESE E COSTRUZIONI "AEDES"
INDIRIZZO
D.M. 27/06/1930 DATA NOTIFICA 01/07/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 28/07/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, esiste altra lettera di notifica della stessa ditta

N. 56 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N.
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 34
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA VENZANO
PROPRIETA'
INDIRIZZO VIA S.GIULIANO
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 57 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N.**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 31**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA MARIA
PROPRIETA' MORSELLI
INDIRIZZO VIA S.GIULIANO 10
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 58 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 3**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE AREA SITA IN CORSO ITALIA
PROPRIETA' IMPRESA COSTR. MASCETTI E C.
INDIRIZZO
D.M. 06/02/1925 DATA NOTIFICA 13/02/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 04/03/1925
NOTE Non chiaramente perimetrabile, LOCALIZZATA CON LIMITE INDICATIVO tramite stralcio cartografico relativo all'
"Area fabbricabile circostante l'abbazia di S. Giuliano"

N. 59 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 10**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA ROSASCO
PROPRIETA' ROSASCO
INDIRIZZO CORSO ITALIA
D.M. 01/03/1930 DATA NOTIFICA 11/03/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 27/03/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 60 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 2**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE AREA SITA IN LOCALITA' LIDO D'ALBARO
PROPRIETA' SOC. AN. LIDO E GRANDI ALBERGHI
INDIRIZZO
D.M. 06/03/1925 DATA NOTIFICA 17/03/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/04/1925
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 61 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 778/22**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 30**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA GAMBARO (FRANCA)
PROPRIETA' CARLO GAMBARO
INDIRIZZO VIA S.GIULIANO 8
D.M. DATA NOTIFICA 23/01/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 62 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 44**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N.**
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N. 35**
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PROPRIETA' ZELLA
PROPRIETA'
INDIRIZZO VIA PISA
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 63 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39-44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 44
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA MARIA VITTORIA O VILLA ROSSI
PROPRIETA' BOLASCO
INDIRIZZO
D.M. 15/06/1925 DATA NOTIFICA 23/06/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 28/07/1925
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 64 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 39
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENI TRA VIA MONTALLEGRO E VIA BAINSIZZA
PROPRIETA' SOC.IMM.COSTRUZIONI EDILIZIE
INDIRIZZO
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da documentazione varia, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 65 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.MARTINO D'ALBARO T.B.N. 3
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLETTA CON GIARDINO
PROPRIETA' GRAVISANA AMEDEO
INDIRIZZO
D.M. 03/03/1930 DATA NOTIFICA 11/03/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE, per l'esatta localizzazione del vincolo, vedi scheda

N. 66 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39-44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 7
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA CAVANNA E TERRENI ADIACENT IN VIA SAN LUCA D'ALBAROI
PROPRIETA' CAVANNA VITTORIO
INDIRIZZO
D.M. 20/08/1931 DATA NOTIFICA 27/08/1931 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 24/09/1931
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 67 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39-44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 17
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA RAGGIO
PROPRIETA' RAGGIO
INDIRIZZO VIA PISA
D.M. 09/04/1925 DATA NOTIFICA 20/04/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 04/06/1925
NOTE

N. 68 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22 - 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 37
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PROPRIETA' SCERNI
PROPRIETA'
INDIRIZZO VIA PONTINI
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dati reperiti da un nulla-osta, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 69 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N.
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 36
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE PROPRIETA' SERTORIA
PROPRIETA'
INDIRIZZO VIA PONTINI
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 70 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N.
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 38
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA RAGGIO
PROPRIETA'
INDIRIZZO VIA PONTINI
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 71 IN BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N.
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 25
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA EX BixIO IN VIA CAMPANELLA
PROPRIETA'
INDIRIZZO CORSO ITALIA
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Dalla Soprintendenza è stata dichiarata inesistente con nota n° 14485/2000 ELIMINATA DALLA CARTOGRAFIA

N. 72 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 9
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO IN LOC. BOCCADASSE TRA VIA CAVALLOTTI E C.SO ITALIA
PROPRIETA' CAVIGLIA DOMENICO
INDIRIZZO
D.M. 15/10/1929 DATA NOTIFICA 18/10/1929 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 06/11/1929
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 73 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 14
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE AREA FABBRICABILE TRA VIA CAVALLOTTI E BOCCADASSE
PROPRIETA' BOCCI - TAGLIAFICO
INDIRIZZO
D.M. 13/04/1930 DATA NOTIFICA 15/04/1930 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 01/05/1930
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica

N. 74 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 27
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA BALDUINO-SERRA A.TRA VIA DA BRESCIA E VIA CAPRERA
PROPRIETA' BALDUINO
INDIRIZZO
D.M. DATA NOTIFICA 17/01/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE Decr. esistente presso Ministero, non chiaramente perim., INDIV. CON LIMITE INDICATIVO e RIDOTTO A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI

N. 75 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.MARTINO D'ALBARO T.B.N. 9
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO TRA VIA DEL SERRETTO E VIA STURLA
PROPRIETA' BORZACCA
INDIRIZZO
D.M. 26/10/1957 DATA NOTIFICA 18/12/1957 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 27/01/1958
NOTE

N. 76 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.MARTINO D'ALBARO T.B.N. 10
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO TRA VIA SERRETTO E VIA STURLA
PROPRIETA' SOC.COOP. IMPIEGATI BANCA D'ITALIA
INDIRIZZO
D.M. 26/10/1957 DATA NOTIFICA 19/11/1957 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 27/01/1958
NOTE

N. 77 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.MARTINO D'ALBARO T.B.N. 7
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO TRA VIA STURLA E VIA DEL SERRETTO
PROPRIETA' ROLLA FRANCESCO
INDIRIZZO
D.M. 19/06/1958 DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 25/03/1959
NOTE

N. 78 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 8
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO FABBRICABILE SOTTOSTANTE VIA PRIVATA ORLANDO
PROPRIETA' ORLANDO MARIO FU ROSOLINO
INDIRIZZO
D.M. 15/10/1929 DATA NOTIFICA 18/10/1929 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 06/11/1929
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE

N. 79 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO T.B.N. 22
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE LOCALITA' CAPO SANTA CHIARA
PROPRIETA' HOMBERGER WALTER
INDIRIZZO
D.M. DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.
NOTE D ati reperiti da documentazione varia,non chiaramente perimetrabile, LOCALIZZATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 80 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 44
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA S.MARTINO D'ALBARO T.B.N. 1
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA CANEVARO IN VIA DEI MILLE
PROPRIETA' CANEVARO-CHIGHIZZOLA
INDIRIZZO
D.M. 06/03/1925 DATA NOTIFICA 18/03/1925 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/04/1925
NOTE Dati reperiti da lettera di notifica, non chiaramente perimetrabile, INDIVIDUATA CON LIMITE INDICATIVO

N. 81	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
	ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 16	
	CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE		
	DENOMINAZIONE	TERRENO IN VIA CALCAPERE		
	PROPRIETA'	OTTONELLO		
	INDIRIZZO			
D.M.	DATA NOTIFICA		DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	
NOTE	Esiste documentazione, non perimetrabile, INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 82	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
	ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 17	
	CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE		
	DENOMINAZIONE	TERRENO FABBRICABILE IN VIA MARSALA 2		
	PROPRIETA'	PITTI FILIPPO		
	INDIRIZZO			
D.M.	15/10/1929	DATA NOTIFICA	18/10/1929	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 06/11/1929
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica, non perimetrabile INDIVIDUATA CON SEGNALAZIONE			

N. 83	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
	ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 21	
	CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE		
	DENOMINAZIONE	VILLA FORONI		
	PROPRIETA'	FORONI E ALTRI		
	INDIRIZZO			
D.M.	13/10/1949	DATA NOTIFICA	05/12/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 21/02/1950
NOTE	Esistono due decreti precedenti intestati a: Comune di Genova e Vallarino con delimitazioni diverse, individuati con limite indicativo			

N. 84	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44-39
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
	ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 12	
	CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE		
	DENOMINAZIONE	VILLA D'ALBERTIS CON PARCO		
	PROPRIETA'	GNECCHI CARLA		
	INDIRIZZO			
D.M.	20/07/1949	DATA NOTIFICA	01/09/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 16/09/1952
NOTE	Esiste altro decreto intestato alla stessa ditta			

N. 85	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
	ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 15	
	CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE		
	DENOMINAZIONE	SAGRATO DELLA CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA		
	PROPRIETA'	PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA		
	INDIRIZZO			
D.M.	12/02/1951	DATA NOTIFICA	14/03/1951	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 26/04/1951
NOTE				

N. 86	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
	ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 10	
	CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE		
	DENOMINAZIONE	VILLA BOZANO E IMMOBILI DI PROPRIETA'		
	PROPRIETA'	BOZANO E ALTRI		
	INDIRIZZO			
D.M.	09/06/1950	DATA NOTIFICA	05/07/1950	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 06/06/1951
NOTE	Esistono altri due decreti intestati alle stesse ditte			

N. 87	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 1		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA CARRARA CON PARCO E ADIACENZE			
PROPRIETA'	CARRARA E ALTRI			
INDIRIZZO				
D.M. 17/11/1949	DATA NOTIFICA 12/01/1950	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 30/05/1953	
NOTE	Esistono altri 17 decreti intestati alle stesse ditte			

N. 88	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 22		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	SCOGLIO DEI MILLE E TERRENO CIRCOSTANTE			
PROPRIETA'	DIVERSE			
INDIRIZZO				
D.M. 12/08/1949	DATA NOTIFICA 07/11/1949	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 07/03/1950	
NOTE	Esistono altri 3 decreti intestati a diverse ditte			

N. 89	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 44
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 23		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA MARGHERITA IN PRIARUGGIA E L'AREA IN VIA III NOVEMBRE			
PROPRIETA'	CUNEO MARGHERITA E MAGGIONCALDA FILIPPO			
INDIRIZZO				
D.M. 15/10/1929	DATA NOTIFICA 18/10/1929	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 06/11/1929	
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica			

N. 90	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 11		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	IMMOBILI DI PROPRIETA' STALDER			
PROPRIETA'	MORASSUTTI GIUSEPPINA IN STALDER			
INDIRIZZO				
D.M. 10/01/1950	DATA NOTIFICA 27/01/1950	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 03/05/1950	
NOTE	Esiste altro decreto intestato a Stalder Roberto			

N. 91	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 9		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA RAFFAELE, VILLA CAROLA E IMMOBILI ADIACENTI			
PROPRIETA'	DIVERSE			
INDIRIZZO				
D.M. 15/06/1951	DATA NOTIFICA 25/07/1951	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 20/10/51	
NOTE	Esistono altri 4 decreti intestati a diverse ditte			

N. 92	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera a) e b)		GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUARTO	T.B.N. 8		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA GALLIANO			
PROPRIETA'	GALLIANO - RIVARA			
INDIRIZZO				
D.M. 15/06/1951	DATA NOTIFICA 09/07/1951	DATA TRASCR.	CONSERVATORIA DEI RR. II. 09/10/1951	
NOTE	Esiste altro decreto intestato alle stesse ditte			

N. 93 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 2
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA QUARTARA con parco e adiacenze
PROPRIETA' diverse
INDIRIZZO
D.M. 15/07/1949 DATA NOTIFICA 07/08/1949 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 16/02/1950
NOTE Esistono altri 4 decreti intestati a diverse ditte

N. 94 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 4
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE GIARDINO E FABBRICATI ADIACENTI ALLA VILLA LERCARI
PROPRIETA' CROCE
INDIRIZZO
D.M. 10/01/1952 DATA NOTIFICA 06/06/1952 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 28/08/1952
NOTE

N. 95 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 6
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA CON GIARDINO E PARCO
PROPRIETA' MONASTERO SUORE PASSIONISTE
INDIRIZZO
D.M. 08/11/1951 DATA NOTIFICA 24/11/1951 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 03/01/1952
NOTE

N. 96 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 3
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE PARCO COL GIARDINO DELLA VILLA CROCE
PROPRIETA' CROCE ANDREA
INDIRIZZO
D.M. 03/12/1951 DATA NOTIFICA 29/12/1951 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 26/02/1952
NOTE

N. 97 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 5
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE PARCO CON GIARDINO DELLA VILLA LERCARI
PROPRIETA' EREDI LERCARI
INDIRIZZO
D.M. 17/12/1951 DATA NOTIFICA 15/01/1952 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 15/04/1952
NOTE

N. 98 BELLEZZA SINGOLA O INDIVIDUA TAV. 45
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 13
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE PARCO COL GIARDINO VILLA GHIRON
PROPRIETA' EREDI GHIRON
INDIRIZZO
D.M. 17/12/1951 DATA NOTIFICA 15/01/1952 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/02/1952
NOTE

N. 99 **BELLEZZA** SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 45**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 7
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE PARCO CON I TERRENI E I FABBRICATI DELLA VILLA ROSA
PROPRIETA' PELAZZA CRISTINA
INDIRIZZO
D.M. 04/12/1951 DATA NOTIFICA 04/01/1952 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 26/02/1952
NOTE

N. 100 **BELLEZZA** SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 45**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 18
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO A MARE DELLA VIA AURELIA
PROPRIETA' PELAZZA CRISTINA
INDIRIZZO
D.M. 28/01/1952 DATA NOTIFICA 19/03/1952 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 24/04/1952
NOTE

N. 101 **BELLEZZA** SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 45**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 20
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE LA SCOGLIERA
PROPRIETA' DEMANIO
INDIRIZZO
D.M. 28/06/1952 DATA NOTIFICA DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 08/09/1952
NOTE

N. 102 **BELLEZZA** SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 45**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 14
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE VILLA GHIRON
PROPRIETA' GHIRON
INDIRIZZO
D.M. 12/02/1951 DATA NOTIFICA 20/03/1951 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 26/04/1951
NOTE

N. 103 **BELLEZZA** SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 45**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA QUARTO T.B.N. 19
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENO IN LOCALITA' RIO BAGNARA
PROPRIETA' SOC.IMM. E ALTRI
INDIRIZZO
D.M. 17/06/1949 DATA NOTIFICA 05/01/1950 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 27/07/1954
NOTE Esistono altri 10 decreti intestati a varie ditte

N. 104 **BELLEZZA** SINGOLA O INDIVIDUA **TAV. 45**
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA ART 136 lettera a) e b) **GIA' LEGGE N. 1497/39**
ZONA SOPRINTENDENZA QUINTO T.B.N. 4
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE TERRENI IN VIA BOLZANO
PROPRIETA' DIVERSE
INDIRIZZO
D.M. 19/06/1953 DATA NOTIFICA 09/07/1953 DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/01/1955
NOTE Esistono altri 10 decreti intestati a varie ditte

N. 105	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUINTO	T.B.N.	2	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	TERRENO ALBERATO IN VIA GIANELLI			
PROPRIETA'	FERRARO FEDERICA VERA			
INDIRIZZO				
D.M. 26/05/1953	DATA NOTIFICA	09/06/1953	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	
NOTE				

N. 106	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	QUINTO	T.B.N.	1	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA PARRAVICINI CON PARCO			
PROPRIETA'	PENCO-MASSA			
INDIRIZZO				
D.M. 29/04/1950	DATA NOTIFICA	05/07/1950	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	19/02/1951
NOTE	Esistono altri 11 decreti intestati a varie ditte			

N. 107	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	2	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	PARCO GNECCO			
PROPRIETA'	PIZZORNI BENEDETTA			
INDIRIZZO				
D.M. 13/10/1949	DATA NOTIFICA	11/02/1952	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	22/03/1952
NOTE	Esistono altri 21 decreti intestati a varie ditte			

N. 108	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	3	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA SONENBERG			
PROPRIETA'	SOC.IMM. URBANA E RURALE			
INDIRIZZO				
D.M. 15/07/1949	DATA NOTIFICA	27/10/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	15/02/1950
NOTE				

N. 109	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	1	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA CROCE CON CASA PADRONALE			
PROPRIETA'	REGUZZONI RODOLFO			
INDIRIZZO				
D.M. 13/06/1949	DATA NOTIFICA	04/07/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	05/10/1994
NOTE				

N. 110	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 45-46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	8	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	AGRUMETO IN FONDO AL VIALE DELLE PALME			
PROPRIETA'	CARBONE ROSA QUINTO			
INDIRIZZO				
D.M. 13/10/1949	DATA NOTIFICA	06/12/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II.	
NOTE	Esiste altro decreto intestato a Quaglino, Gadolla			

N. 111	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	6	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	FABBRICATO TRA VIA SANT'ILARIO E VIA CASOTTI			
PROPRIETA'	PALAZZO			
INDIRIZZO				
D.M.	15/10/1929	DATA NOTIFICA	23/10/1929	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 15/11/1929
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica			

N. 112	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	7	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	TERRENO PRESSO IL PARCO MUNICIPALE (EX VILLA SERRA)			
PROPRIETA'	BARABINO CARLO			
INDIRIZZO				
D.M.	09/04/1930	DATA NOTIFICA	15/04/1930	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 08/05/1930
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica			

N. 113	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	5	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	VILLA BRIZZOLESE E TERRENO CIRCOSTANTE			
PROPRIETA'	LIEVE, BRIZZOLESE			
INDIRIZZO				
D.M.	28/02/1949	DATA NOTIFICA	29/03/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 28/06/1949
NOTE	Esistono altri 2 decreti intestati a varie ditte			

N. 114	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	4	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	HOTEL PAGODA E TERRENO ADIACENTE			
PROPRIETA'	CANALI LIONELLO			
INDIRIZZO				
D.M.	20/07/1949	DATA NOTIFICA	02/09/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 21/12/1949
NOTE	Esiste altro decreto intestato a Soc. anonima "LAMIS"			

N. 115	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 778/22
ZONA SOPRINTENDENZA	NERVI	T.B.N.	9	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	AREA FABBRICABILE			
PROPRIETA'	CIPRIANI LUIGI			
INDIRIZZO				
D.M.	08/11/1930	DATA NOTIFICA	17/11/1930	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 08/12/1930
NOTE	Dati reperiti da lettera di notifica			

N. 116	BELLEZZA	SINGOLA O INDIVIDUA		TAV. 46
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART	136 lettera a) e b)	GIA' LEGGE N. 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA	SANT'ILARIO	T.B.N.	1	
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	TERRENO SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S.ILARIO			
PROPRIETA'	PARROCCHIALE			
INDIRIZZO				
D.M.	19/11/1949	DATA NOTIFICA	14/12/1949	DATA TRASCR. CONSERVATORIA DEI RR. II. 13/05/1950
NOTE	Esiste altro decreto della stessa ditta			

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

**Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 e s.m.i.
art. 136, lettera c) e d)**

Bellezze d'Insieme

già (D.Lgs. 490/1999, Titolo II, art. 139, comma 1, lettera c) e d)
L. 778/1922 - L. 1497/1939)

Elenchi

N. 1 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 45-46
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA GRANDE GENOVA **T.B.N.** 2
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE Fascia costiera di Nervi
D.M. 04/08/1949 **G.U.N.** 191 **DEL** 22/08/1949 **VERBALE N.1**
NOTE

N. 2 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 2
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zone adiacenti e sottostanti Mura dello Zerbino e Mura S.Bernardino
D.M. 04/12/1952 **G.U.N.** 3 **DEL** 05/01/1953 **VERBALE N.15**
NOTE

N. 3 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRUTTUOSO **T.B.N.** 3
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona circostante il Monastero e la Chiesa di N.S. del Monte
D.M. 02/02/1953 **G.U.N.** 43 **DEL** 21/02/1953 **VERBALE N.19**
NOTE

N. 4 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 25
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI **T.B.N.** 9
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Zone in Località Castelluccio
D.M. 13/02/1953 **G.U.N.** 70 **DEL** 25/03/1953 **VERBALE N.15**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria - Rientra in questa zona la TBN n.14 di Pegli "Ospedale Martinez"

N. 5 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 28-29-38-39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA MARASSI **T.B.N.** 1
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona soprastante la Città
D.M. 10/11/1953 **G.U.N.** 264 **DEL** 17/11/1953 **VERBALE N.20**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 6 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 5
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE Belvedere di Corso Magenta e Corso Paganini
D.M. 12/11/1953 **G.U.N.** 273 **DEL** 27/11/1953 **VERBALE N.20**
NOTE

N. 7 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 28-38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 14
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona della parte alta della Città
D.M. 18/11/1953 **G.U.N.** 283 **DEL** 10/12/1953 **VERBALE N.20**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 8 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRUTTUOSO **T.B.N.** 2
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona comprendente il Belvedere di N.S. del Monte e terreni sottostanti
D.M. 24/03/1954 **G.U.N.** 75 **DEL** 01/04/1954 **VERBALE N.20**
NOTE

N. 9	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 28-38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	S.TEODORO	T.B.N. 5		
CIRCOSCRIZIONE	1 CENTRO EST			
DENOMINAZIONE	Zona circostante i due Belvedere di Oregina			
D.M. 30/04/1954	G.U.N. 115	DEL 20/05/1954	VERBALE N.21	
NOTE				
N. 10	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 39-40-44-45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	APPARIZIONE	T.B.N. 1		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	Collina di Apparizione e terreni circostanti			
D.M. 15/05/1954	G.U.N. 124	DEL 01/06/1954	VERBALE N.21	
NOTE	Anche verbale n. 22			
N. 11	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	S.VINCENZO	T.B.N. 10		
CIRCOSCRIZIONE	1 CENTRO EST			
DENOMINAZIONE	Zona del Santuario della Madonnetta			
D.M. 08/11/1954	G.U.N. 264	DEL 17/11/1954	VERBALE N.23	
NOTE				
N. 12	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 37-38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	S.TEODORO	T.B.N. 4		
CIRCOSCRIZIONE	2 CENTRO OVEST			
DENOMINAZIONE	Terreni adiacenti Chiesa S.F.da Paola-Chiesa S.Rocco e Belvedere sottostante			
D.M. 19/11/1954	G.U.N. 277	DEL 02/12/1954	VERBALE N.23	
NOTE				
N. 13	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 39-40-44-45
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	GRANDE GENOVA	T.B.N. 1		
CIRCOSCRIZIONE	9 LEVANTE			
DENOMINAZIONE	Fascia costiera fino a q.100 dal Torrente Nervi al Torrente Sturla			
D.M. 11/12/1954	G.U.N. 10	DEL 14/01/1955	VERBALE N.22	
NOTE				
N. 14	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 27-28-37-38
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	S.TEODORO	T.B.N. 1		
CIRCOSCRIZIONE	2 CENTRO OVEST	CENTRO EST	VALPOLCEVERA	
DENOMINAZIONE	Zona di Granarolo			
D.M. 27/09/1955	G.U.N. 232	DEL 07/10/1955	VERBALE N.23	
NOTE				
N. 15	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 38-43
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	PORTORIA	T.B.N. 5		
CIRCOSCRIZIONE	1 CENTRO EST			
DENOMINAZIONE	Zona della Rotonda di Via Corsica ed aree sottostanti			
D.M. 07/02/1956	G.U.N. 53	DEL 03/03/1956	VERBALE N.2	
NOTE	Anche verbali n. 3 e 55			
N. 16	BELLEZZA D'INSIEME			TAV. 25
D.L.gs. 42/2004	PARTE TERZA	ART 136 lettera d)	GIA' LEGGE N. 1497/39	
ZONA SOPRINTENDENZA	PEGLI	T.B.N. 11		
CIRCOSCRIZIONE	7 PONENTE			
DENOMINAZIONE	Località Melinotti			
D.M. 28/04/1956	G.U.N. 114	DEL 11/05/1956	VERBALE N.25	
NOTE				

N. 17 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 28-38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 9
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE Zona compresa fra Salita S.Barnaba e Via Paleocapa
D.M. 22/05/1956 **G.U.N.** 139 **DEL** 08/06/1956 **VERBALE N.27**
NOTE

N. 18 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 27-37
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA SAMPIERDARENA **T.B.N.** 1
CIRCOSCRIZIONE 2 CENTRO OVEST
DENOMINAZIONE Aree soprastanti il Piazzale Belvedere
D.M. 11/12/1956 **G.U.N.** 321 **DEL** 21/12/1956 **VERBALE N.29**
NOTE

N. 19 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 25
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI **T.B.N.** 10
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Zona dei Villini nuovi
D.M. 28/02/1957 **G.U.N.** 76 **DEL** 23/03/1957 **VERBALE N.28**
NOTE Con rettifiche indicate dalla Regione Liguria e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 20 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 28-38
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 12
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE Zona di Via O.Cancelliere
D.M. 04/05/1957 **G.U.N.** 122 **DEL** 14/05/1957 **VERBALE N.28**
NOTE

N. 21 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 20
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA STRUPPA **T.B.N.** 1
CIRCOSCRIZIONE 4 VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona circostante la Chiesa di S.Siro
D.M. 26/10/1957 **G.U.N.** 278 **DEL** 11/11/1957 **VERBALE N.30**
NOTE

N. 22 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 39
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.MARTINO D'ALBARO **T.B.N.** 2
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE Zona del Forte di S.Tecla e Via Berghini
D.M. 19/01/1958 **G.U.N.** 30 **DEL** 04/02/1958 **VERBALE N.30**
NOTE Con rettifiche indicate dalla Regione Liguria e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 23 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 23-24-25-32-3
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA GRANDE GENOVA **T.B.N.** 1
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Via Aurelia percorso compreso nel territorio del Comune di Genova
D.M. 19/06/1958 **G.U.N.** 209 **DEL** 30/08/1958 **VERBALE N.28**
NOTE

N. 24 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 25
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI **T.B.N.** 13
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Zona di Viale Modugno
D.M. 18/10/1958 **G.U.N.** 268 **DEL** 07/11/1958 **VERBALE N.24**
NOTE

N. 25 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 25-26
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA PEGLI **T.B.N.** 12
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE MEDIO PONENTE
DENOMINAZIONE Zona in località Multedo
D.M. 22/08/1959 **G.U.N.** 300 **DEL** 12/12/1959 **VERBALE N.40**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria - Vincolo ridotto con D.M. 30/05/1963

N. 26 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 38
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 3
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE Zona sottostante il piazzale di Castelletto
D.M. 07/10/1959 **G.U.N.** 76 **DEL** 28/03/1960 **VERBALE N.39**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 27 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 39
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRUTTUOSO **T.B.N.** 1
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona della salita N.S. del Monte e di Via Imperiale
D.M. 26/04/1960 **G.U.N.** 17 **DEL** 13/05/1960 **VERBALE N.41**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 28 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 14
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA VOLTRI **T.B.N.** 3
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Aree circostanti il Santuario dell'Acquasanta
D.M. 20/12/1963 **G.U.N.** 23 **DEL** 28/01/1964 **VERBALE N.50**
NOTE

N. 29 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 23-33
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA VOLTRI **T.B.N.** 4
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Zona circostante il Cimitero di Crevari
D.M. 20/12/1963 **G.U.N.** 24 **DEL** 29/01/1964 **VERBALE N.50**
NOTE Con rettifiche indicate e approvate con D.D. 40/2000 dalla Regione Liguria

N. 30 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 40
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA APPARIZIONE **T.B.N.** 2
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE Strada camionale del Monte Fasce e del Monte Moro
D.M. 14/06/1965 **G.U.N.** 174 **DEL** 14/07/1965 **VERBALE N.51**
NOTE Verbale 51 del 29/10/1965

N. 31 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 40-45-46
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA QUINTO **T.B.N.** 5
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE Vincolo sul Monte Moro
D.M. 05/01/1968 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

N. 32 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 30-31-40
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA BAVARI **T.B.N.** 1
CIRCOSCRIZIONE 4 VALBISAGNO LEVANTE
DENOMINAZIONE Zona comprendente le località Fontanegli Montelungo Bavari Stallo
D.M. 13/02/1968 **G.U.N.** 55 **DEL** 29/02/1968 **VERBALE N.52**
NOTE

N. 33 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 18-27-28-38
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.VINCENZO **T.B.N.** 16
CIRCOSCRIZIONE 5 VALPOLCEVERA CENTRO EST
DENOMINAZIONE Zona comprendente i Forti Castellaccio Sperone Puin Begato
D.M. 13/02/1968 **G.U.N.** 60 **DEL** 05/03/1968 **VERBALE N.52**
NOTE

N. 34 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 38-43
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA PORTORIA **T.B.N.** 7
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO EST
DENOMINAZIONE Zona di Via Corsica ed aree circostanti
D.M. 07/05/1968 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

N. 36 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 38
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRUTTUOSO **T.B.N.** 5
CIRCOSCRIZIONE 3 BASSA VALBISAGNO
DENOMINAZIONE Zona Borgo Incrociati
D.M. 08/06/1977 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

N. 37 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 2-3-12
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera d) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA **T.B.N.**
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Tratto strada interprovinciale Passo del Turchino Passo del Faiallo
D.M. 02/08/1977 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

N. 38 bis **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 43-44
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.**
ZONA SOPRINTENDENZA **T.B.N.** 48
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE DEMANIO
DENOMINAZIONE Tratto di Corso Italia tra via Brigata Partigiane e via S. Giuliano, compresa palizzata a
D.M. 21/12/1999 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

N. 38 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 43-44
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA S.FRANCESCO D'ALBARO **T.B.N.** 47
CIRCOSCRIZIONE 8 MEDIO LEVANTE
DENOMINAZIONE Zona in località S.Giuliano
D.M. 08/09/1977 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

N. 39 / **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 39-40-41-42
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA **T.B.N.**
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE Strada panoramica Apparizione Uscio
D.M. **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE D.P.G.R. n. 371 del 29/03/1984 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 13/06/1984

N. 42 DM 85 **BELLEZZA** D'INSIEME **TAV.** 4-5-14-15
D.L.gs. 42/2004 **PARTE TERZA** **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA GRANDE GENOVA **T.B.N.** 29
CIRCOSCRIZIONE 7 PONENTE
DENOMINAZIONE Zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia
D.M. 24/04/1985 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE Decreto Galasso - riferimento Soprintendenza D.M. 21/09/1984

N. BELLEZZA D'INSIEME **TAV.** 45-46
D.L.gs. 42/2004 PARTE TERZA **ART** 136 lettera c) **GIA' LEGGE N.** 1497/39
ZONA SOPRINTENDENZA T.B.N.
CIRCOSCRIZIONE 9 LEVANTE
DENOMINAZIONE Piano Territoriale Paesistico di Nervi-S. Ilario (art.5 L.1497/39)
D.M. 04/07/1953 **G.U.N.** **DEL** **VERBALE N.**
NOTE

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

**Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 e s.m.i.
art. 136, lettera c) e d)**

Bellezze d'Insieme

già (D.Lgs. 490/1999, Titolo II, art. 139, comma 1, lettera c) e d)
L. 778/1922 - L. 1497/1939)

Decreti Ministeriali

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litoranea sita in comune di Genova-Nervi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 maggio 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litoranea da Nervi a Recco;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Genova-Nervi senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La fascia litoranea sita in comune di Genova-Nervi indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova nel quale sono indicati i dati della zona sottoposta al presente vincolo.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Genova Nervi.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo Comune interessato.

Roma, addì 4 agosto 1949.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Commissione provinciale
per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche

Verbale n. 1.

L'anno millenovecentoquarantuno, addì 14 del mese di maggio nella sede della Soprintendenza ai monumenti per la Liguria si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Genova, costi-

tuita ai sensi dell'art. 2, capitolo 2, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed art. 1 del relativo regolamento con decreto Ministeriale 7 agosto 1940.

Sono presenti:

- 1) Ecc. mons. Costantini, vescovo di Luni, presidente;
- 2) prof. dott. arch. Carlo Ceschi, soprintendente ai monumenti, vice presidente;
- 3) dott. Paolo Gullo, in rappresentanza del presidente dell'Ente provinciale del turismo;
- 4) gr. uff. dott. Francesco Puccio Prefumo, rappresentante Confederazioni industriali;
- 5) ing. Niccolò Fava, rappresentante della Confederazione agricoltori.

Sono presenti inoltre in seguito a regolare invito ai sensi del capoverso quarto dell'art. 2 citato, il comm. prof. Orlando Grosso in rappresentanza del podestà di Genova, ed i podestà di Bogliasco, Pieve e Recco.

Sono assenti giustificati il prof. ing. Barbieri Pietro, rappresentante della Confederazione professionisti ed artisti ed il podestà di Sori.

(Omissis).

Oggetto. — *Fascia litoranea da Nervi a Recco.*

Il soprintendente dà la comunicazione dei precedenti della pratica che hanno richiamato da qualche tempo l'attenzione della Soprintendenza per il fatto che nella località in oggetto è sorto qualche manufatto ad uso civile abitazione e precisamente a valle della via Aurelia ingombrando così la pubblica visuale verso il mare ed arrecando inoltre un sensibile danno alle caratteristiche panoramiche della zona.

In modo speciale l'attenzione della Soprintendenza è rivolta alla zona di Nervi ove urge l'applicazione di un provvedimento di legge, perchè nella località predetta si sta tentando, per opera di speculatori, di sfruttare alcune importanti zone verdi per fabbricarvi case di abitazioni di volume molto ingombrante.

Il soprintendente sottopone all'esame della Commissione una carta con sopra indicate le zone che propone di vincolare dal Porticciuolo di Nervi al torrente di Recco limitatamente alla zona sottostante alla via Aurelia.

Il comm. Grosso nota che anche la parte a monte della via Aurelia presenta aspetti di grande interesse panoramico e propone l'estensione del vincolo fino al culmine della collina.

Il soprintendente richiama la necessità di limitare il vincolo alle sue cospicue bellezze naturali secondo lo spirito della legge.

Il podestà di Recco insiste sulla necessità di comprendere nel vincolo anche le zone a monte della strada e il podestà di Bogliasco richiama l'attenzione sul complesso panoramico facenti parte delle borgate Pieve.

Il rappresentante della Confederazione industriali nota che l'imposizione del vincolo nelle zone di maggiore interesse è da considerarsi anche come difesa delle proprietà esistenti poichè limitando la fabbricabilità delle zone circostanti non si viene a causare il deprezzamento delle proprietà stesse. E' anche egli del parere di considerare tra le bellezze naturali da proteggere anche quelle esistenti a quota più alta della litoranea via Aurelia.

Viene quindi deciso subito di comprendere nella zona da vincolare una fascia al disopra della nuova strada a monte di Nervi estendendola fino al belvedere di Sant'Ilario, mentre si rimanda ad altra seduta l'esame del tratto litorale da Nervi a Recco invitando i podestà di Bogliasco, Pieve, Sori, Recco a fornire dati precisi sulle zone che essi ritengono opportuno tutelare.

Depo di che la Commissione per la protezione delle bellezze naturali

Unanime

constatata la grande importanza panoramica della zona di Nervi e ne propone il vincolo secondo i seguenti confini:

- a ovest col porticciolo di Nervi;
- a nord secondo la linea staccandosi dalla nuova Aurelia in prossimità del torrente Nervi, sale a Sant'Ilario proseguendo fino al confine del comune di Genova al disopra della vecchia Aurelia;
- a est con il confine orientale tra il comune di Genova e il comune di Bogliasco Pieve;
- a sud col mare.

Tutto secondo la carta al 5000 che trovasi allegata alla presente relazione.

Il presidente: Mons. COSTANTINI

(3285)

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Reggello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della zona sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 novembre 1952

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

VISCHIA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Estratto del verbale del 13 luglio 1951

(Omissis).

La Commissione prende atto di quanto sopra e delibera che il terreno su cui sta sorgendo la costruzione Vivoli e la nuova terrazza-belvedere venga sottoposto a vincolo di notifica, costituendo esso un punto caratteristico accessibile al pubblico, della località Saltino dal quale è consentita un'ampia vista sulla sottostante vallata. La Commissione delibera inoltre che venga delimitata per tutta la località Vallombrosa-Saltino una vasta zona da sottoporre a vincolo di notifica come « bellezza naturale d'insieme ». Essa dovrà comprendere la foresta demaniale di Vallombrosa per intero, la zona del Saltino fino a Cascina Nuova, la via da Cascina Nuova al ponte della Rifornitura e da esso al bosco della Piana, di qui al podere Migliarino, e di lì alla località Vignole.

La Soprintendenza ai monumenti è incaricata di precisare i confini di tale territorio, la cui importanza paesistica è universalmente nota, trovandosi in esso le stazioni climatiche di Vallombrosa e, Saltino, e che perciò deve essere protetta da un invadente e indisciplinato sviluppo edilizio.

La Commissione approva la deliberazione all'unanimità.

(Omissis).

(6207) S. VINCENZO TBM2 (2)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti e sottostanti alle Mura dello Zerbino e le Mura di San Bernardino, site nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 dicembre 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone adiacenti e sottostanti alle Mura dello Zerbino e le Mura di San Bernardino, site nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle

bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le zone sottostanti le Mura predette costituiscono dei punti di belvedere da quali si gode la visuale di ampi quadri panoramici delle circostanti località e della città stessa;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova San Vincenzo indicate nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Verbale n. 15 della seduta del 28 dicembre 1951.

(Omissis).

Genova San Vincenzo: Area di proprietà comunale ora della Cooperativa « C.O.E.D.I.L. », sita in via Carso località « Mura di San Bernardino ».

Lungo la via Carso, in un punto soprastante le mura seicentesche denominate di San Bernardino, si apre una interessante visuale panoramica della città di Genova.

Nel terreno sottostante la Società « C.O.E.D.I.L. » ha progettato un edificio che occulterebbe la suddetta visuale.

Il terreno, in origine di proprietà comunale, è stato venduto, in un primo tempo col vincolo « Altius non tollendi » al di sopra della strada, vincolo revocato in seguito a favore della suddetta Società.

Il progetto della costruzione, malgrado il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia nella seduta dell'8 agosto 1951, è stato approvato con decreto del sindaco.

La Soprintendenza ai monumenti, allo scopo di salvaguardare il belvedere in questione, ha provocato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1497 il divieto di eseguire i lavori per la costruzione del caseggiato in oggetto.

Giusto l'art. 9 della legge suddetta, la Commissione provinciale deve esprimere parere favorevole all'opposizione del vincolo affine di rendere valido il divieto Ministeriale.

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale, alla unanimità delibera di proporre per il vincolo la fascia di terreno sottostante le antiche mura fino al limite della ferrovia Genova-Casella.

L'ing. Dufour per ragioni di delicatezza nei riguardi della deliberazione del sindaco, data la sua qualità di consigliere comunale si astiene dal voto.

(Omissis).

(6272)

Decreta:

Il numero dei salariati temporanei che la Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1952-53, di cui al decreto interministeriale 2 giugno 1952, è ridotto a 2 (due) salariati temporanei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952 .

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 34. — GRIMALDI

(866)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1953.

Sostituzione, di un componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 70, che reca norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Campania e istituisce, presso l'Opera nazionale per i combattenti, una Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Considerato che il prof. Carlo Santini ha rassegnato le dimissioni da componente il predetto Consiglio, perchè nominato presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. Carlo Santini e di nominare, in sua vece, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e della colonizzazione il dott. Luigi Frunzio;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 70;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Frunzio è nominato, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione, componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione del prof. Carlo Santini dimissionario, perchè destinato ad altro incarico.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

(827)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1953.

Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per la Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo per la Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, e ne approva il relativo statuto;

Considerato che l'avv. Ezio Donatini, nominato presidente dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1951, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il sig. Igino Cassi è nominato presidente dell'Ente autonomo per la Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e il commercio

CAMPILLI

(869)

S. FRUTTUOSO TBNS

3

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere il panorama di tutta la città e della pittoresca zona circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova San Fruttuoso, confinante: a nord, salita dell'Orso (a

partire dalla casa n. civico 24), via dell'Oratorio, via Pianderlino; ad est, mura di cinta del bosco dei Frati, sino alla casa n. civico 28 di via delle Rovare; a sud, allineamento delle mura del bosco dei Frati sino all'angolo nord-est dell'Istituto derelitti, tratto di salita vecchia di N. S. del Monte sino alla casa n. civico 43 di via Imperiale, pezzo ultimo tornante di via Imperiale e allineamento sino alla casa n. civico 11 della salita nuova di N. S. del Monte; ad ovest, allineamento della casa (n. 11) sino alla casa n. civico 12 di via Marchini, allineamento della casa n. civico 12 sino alla casa n. civico 24 di salita dell'Orso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

Il Soprintendente ai monumenti di Genova curetà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 26 aprile 1952

Verbale n. 19

GENOVA - SAN FRUTTUOSO. — Parco e zone di belvedere circostanti il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte.

Il rappresentante del comune di Genova, arch. Muleto, propone di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali tutto il complesso circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, avente cospicuo interesse panoramico, perchè costituisca un pubblico belvedere dal quale si scorge la visione di tutta la città e della pittoresca zona circostante.

La Commissione perfettamente cognita della località, esaminata la planimetria della zona e limitazione del territorio proposto per il vincolo, approva all'unanimità, motivando l'interesse pubblico come segue:

« Collina alle spalle di Genova, di grande interesse panoramico, perchè costituente uno dei più cospicui belvedere della città ».

La zona ha i seguenti confini:

Nord: salita dell'Orso (a partire dalla casa n. civico 24), via dell'Oratorio, via Pianderlino;

Est: mura di cinta del bosco dei Frati, sino alla casa n. civico 28 di via delle Rovare;

Sud: allineamento delle mura del bosco dei Frati sino all'angolo nord-est dell'Istituto derelitti, tratto di salita vecchia di N. S. del Monte sino alla casa n. civico 43 di via Imperiale, pezzo ultimo tornante di via Imperiale e allineamento sino alla casa n. civico 11 della salita nuova di N. S. del Monte;

Ovest: allineamento dalla casa suddetta (n. 11) sino alla casa n. civico 12 di via Marchini, allineamento dalla casa n. civico 12 sino alla casa n. civico 24 di salita dell'Orso.

(Omissis).

(772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Julio Cesar Vilella, Vice console di Argentina a Milano.

(608) **COMUNE DI GENOVA**

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arrigo Fachinis, Console generale onorario di Giamaica a Genova.

(624) **1°8 MAR. 1953**

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto C. J. C. Console generale degli Stati Uniti del Venezuela a Genova.

(625) **IL MESSO COMUNALE**

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1953, registro n. 3 interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di L'Aquila di un mutuo di L. 13.500.000 con uno degli istituti all'opo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(833)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 19 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1953, registro n. 4 interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 14.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in luogo di quello di L. 19.333.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1952.

(779)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1953, registro n. 4 interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vallemaiolo (Frosinone) di un mutuo di L. 1.438.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente di L. 1.917.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 22 luglio 1952.

(801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1953, registro n. 4 interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fondi (Latina) di un mutuo suppletivo di L. 1.840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(778)

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della S.A. G.A. Bulling, con sede in Milano, il rag. Vitaliano Rossi in sostituzione del dott. Giuseppe Fontanarosa.

Il rag. Vitaliano Rossi è autorizzato a continuare la liquidazione della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in località « Castelluccio », site nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 28 dicembre 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune aree in località « Castelluccio », più sotto descritte, site nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Vista l'opposizione prodotta dalle signore Maria Rachele Ramognino, Adele Ramognino in Messina e Maria Franca Ramognino in Bertilone, contro la proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la zona, nel suo insieme, presenta aspetti panoramici di non comune bellezza che eventuali costruzioni incontrollate potrebbero deturpare impedendone la visuale;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale ricco di punti di belvedere dai quali si gode la visuale del mare e di parte della costa ligure;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova-Pegli divise in tre unità: A, B, C, confinante la prima: a nord, via Viana, torrente Grilla, strada vicinale Torre Grillee; ad est, tangente ai tornandi di viale Modugno, via Molinotti e strada vicinale Torre Grillee; a sud, Stabilimento Iva, lungomare di Pegli, via N. da Recco; ad ovest, rio San Michele e via Gerolamo Ratto; la seconda confina: a nord, con via Rexelle; ad est, mappa 134 e rio Molinotti; a sud, con località Molinotti e ad ovest con via Rexelle; la terza confina: a nord, con il lungomare di Pegli e ad est, sud ed ovest, con l'arenile demaniale, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

Il Soprintendente ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nell'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 23 febbraio 1951

Verbale n. 15

GENOVA-PEGLI - Estensione del vincolo su alcune aree in località « Castelluccio ».

(Omissis).

quale collina retrostante l'abitato di Pegli, costituendo un quadro naturale ricco di punti di belvedere dai quali si gode la visuale di un tratto caratteristico della costa ligure; la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di imporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma 4°).

Tale bellezza d'insieme è divisa in tre unità: a) b) c):

a) confini:

nord, via Viana, torrente Grilla, strada vicinale Torre Grillee;

est, tangente ai tornandi di viale Modugno, via Molino e strada vicinale Torre Grillee;

sud, stabilimento Iva, lungomare di Pegli, via N. da Recco;

ovest, rio San Michele, via Gerolamo Ratto,

b) confini:

nord, via Rexelle;

est, mappa 134 e rio Molinotti;

sud, località Molinotti;

ovest, via Rexelle.

c) (scoglio Castelluccio) confini:

nord, lungomare di Pegli;

est, sud ed ovest, arenile demaniale.

(Omissis).

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1953.

Nuovo elenco delle linee esercitate dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002;

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 751, che autorizza il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, ad apportare modifiche all'elenco delle linee di preminente interesse nazionale di cui all'art. 2 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1937 che ap-

Il Consiglio di amministrazione con appositi regolamenti interni determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Bilancio ed utili annuali

Art. 54.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione dei bilanci e conti economici della Cassa di risparmio, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre dell'anno successivo e di trasmettere poi, nei termini prescritti, ai competenti organi di vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo approva il bilancio e assegna almeno i nove decimi degli utili netti di esercizio alla formazione e all'aumento del fondo di riserva e non oltre un decimo dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 55.

Quando il fondo di riserva, dopo rimborso il fondo di dotazione, sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purché non eccedente i tre decimi degli utili stessi.

Art. 56.

La Cassa mantiene il segreto delle proprie operazioni e delle deliberazioni. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e i singoli dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa sono tenuti ad osservare questo obbligo.

Visto, il Ministro per il tesoro: GAVA

(5489)

5

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante la città giardino, sita nell'ambito del comune di Genova-Marassi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona soprastante la città giardino, sita nell'ambito del comune di Genova-Marassi;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di grande interesse panoramico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, confinante a nord ed ovest, col Forte di Quezzi e proprietà diverse del foglio 28 cat. urb.; ad est, con la strada barriera daziaria e salita dell'Aquila; a sud, salita dell'Aquila e via privata Aurelio Robino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 novembre 1953

p. Il Ministro: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Verbale n. 20 della seduta del 13 gennaio 1953

GENOVA MARASSI. — Terreni soprastanti la città giardino.

Allo scopo di definire meglio le ragioni panoramiche e la motivazione determinata da queste nei riflessi del pubblico interesse, la Commissione ricsamina la proposta già discussa nella riunione del 26 aprile 1952 (verbale n. 19) che viene confermata con la seguente motivazione di pubblico interesse:

Zona periferica della città costituente un quadro naturale d'interesse panoramico da destinarsi ad uno sfruttamento a carattere estensivo.

Confini:

a nord ed ovest: Forte di Quezzi e proprietà diverse del foglio 28 cat. urb.;

a est: strada barriera daziaria e salita dell'Aquila;

a sud: salita dell'Aquila; via privata Aurelio Robino.

(Omissis).

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1953.

Saggi di interesse sulle nuove emissioni di buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 18 novembre 1953 i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire mille, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire mille.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Patti in provincia di Messina;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1953 per tutti i Comuni che alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Patti, in provincia di Messina.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1953

Registrazione n. 27 Finanze, foglio n. 114

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1953.

Chiusura delle speciali gestioni di compensazione istituite presso la Cassa unica degli assegni familiari per la corresponsione del « Premio della Repubblica » ai lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334;

Visti i rendiconti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 1951, relativamente alle speciali gestioni di compensazione istituite presso la Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione del « Premio della Repubblica », di cui al precitato decreto legislativo, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende facenti parte delle categorie dell'industria e nel settore dell'agricoltura, a favore dei giornalieri di campagna;

Considerata l'opportunità che si provveda alla definitiva chiusura delle gestioni e che il disavanzo accertato sia sanato, mediante l'attribuzione rispettivamente alle gestioni dell'industria e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari;

Viste le delibere adottate nel senso suesposto dal Comitato speciale per gli assegni familiari — Sezione per l'industria e per l'agricoltura — nelle sedute rispettivamente del 17 novembre e del 13 dicembre 1952;

Decreta:

Le speciali gestioni di compensazione istituite — a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334 — presso la Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione del « Premio della Repubblica » ai lavoratori dell'industria e dell'agricoltura sono chiuse.

Il disavanzo delle gestioni accertate precisamente in L. 979.900.601 e in L. 1.096.462.342, viene attribuito rispettivamente alle corrispondenti gestioni dell'industria e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, pertanto, autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni nelle proprie scritture contabili relative alla Cassa unica degli assegni familiari.

Roma, addì 5 ottobre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro

GAVA

(5768)

SVINCENTO TBHS

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta offre dei punti di belvedere dai quali si scorge un importante quadro panoramico della città;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, confinante a nord, con la salita Sant'Anna Superiore; ad est, con corso Magenta e salita Inferiore Sant'Anna; a sud, coi mappali 13, 12, 80 e 57; e ad ovest, coi mappali 80, 81 e corso Paganini, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

of

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1953

p. Il Ministro: RBSA.

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto-elenco compilato nella seduta del 13 gennaio 1953

Verbale n. 20

GENOVA - San Vincenzo. — Corso Paganini e Corso Magenta. Pubblico belvedere - Richiesta di svincolo.

La Commissione ritiene opportuno di mantenere il vincolo panoramico indipendentemente da quello derivante dall'applicazione di norme edilizie particolari quali quelle della zona amaranato del piano regolatore del Comune.

A tale scopo propone il rinnovamento del vincolo sia per il belvedere che per il terreno sottostante, ai sensi dell'art. 1, comma 4, col seguente motivo:

Punto di belvedere pubblico e terreno sottostante dal quale si scorge un'importante quadro panoramico della città.

A confini:

- nord: salita Sant'Anna Superiore;
- est: corso Magenta e salita Inferiore Sant'Anna;
- sud: mappe 13, 12, 80, 6;
- ovest: mappe 80, 81 e corso Paganini;

tutto conforme alla planimetria allegata.

(Omissis).

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Santuario della Madonna dell'Acerò, sita nell'ambito del comune di Lizzano in Belvedere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Santuario della Madonna dell'Acerò sita nell'ambito del comune di Lizzano in Belvedere;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Lizzano in Belvedere senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce, con il caratteristico Santuario della Madonna dell'Acerò, circondato da aceri secolari e abeti, un complesso di non comune bellezza, avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del Santuario della Madonna dell'Acerò compresa fra la strada comunale della Madonna dell'Acerò, il passo del Carlinaio e la strada vicinale della Maestà d'Ercole, sita nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere segnata in catasto ai numeri di mappa 23, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 118, 119 e lettera A del foglio 42 e ai mappali 34, 54, 55, 104, 105 del foglio 44 del comune di Lizzano in Belvedere, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Lizzano in Belvedere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1953

p. Il Ministro: RBSA.

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

1) *Processo verbale della seduta del 10 maggio 1952*

Bologna, in questo giorno, dieci maggio millenovecentocinquantadue, alle ore 10,30 presso la Soprintendenza ai monumenti per l'Emilia, presieduta dal dott. ing. prof. Guido Zucchini, si è adunata la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna.

(Omissis).

Ordine del giorno:

1) Esame della proposta di elencazione della località « Madonna dell'Acerò » comune di Lizzano in Belvedere.

(Omissis).

In merito alla proposta di elencazione della località denominata « Madonna dell'Acerò » sita in territorio del comune di Lizzano in Belvedere la Commissione, considerato che detta località, meta di soggiorni ed escursioni estivi e invernali, con il caratteristico Santuario della Madonna dell'Acerò, circondato da aceri secolari ed abeti e adiacente ad un parco del Corpo forestale, costituisce un complesso che si distingue per la sua non comune bellezza, avente anche valore artistico e tradizionale, delibera di elencarla ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente alla zona compresa fra la strada comunale della Madonna dell'Acerò e il fosso del Carlinaio e più precisamente ai numeri 23, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119 e lettera A, del foglio 42 del comune di Lizzano in Belvedere, e ai numeri 35, 54, 104, 105, del foglio 44 del comune di Lizzano in Belvedere.

(Omissis).

(5639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953, n. 892.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Maternità della Beata Vergine Maria, in frazione Montecchio del comune di Negrar (Verona).

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Maternità della Beata Vergine Maria, in frazione Montecchio del comune di Negrar (Verona) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in frazione Montecchio del comune di Negrar (Verona).

Visto, il *Guardasigilli*; AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 49. — PALLA

SVINCENZO TBMU (7)**DECRETO MINISTERIALE** 18 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona della parte alta della città sita nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona della parte alta della città, sita nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona suddetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di grande interesse pubblico e rappresenta inoltre un elemento di bellezza fondamentale per l'aspetto panoramico di Genova, vista dal mare e dai dintorni;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, confinante: a nord, con l'incrocio di via Castellaccio con via D. Chioldo, allineamento su via G. Costanzo e sul secondo contrafforte Castellaccio, mura del Forte Castellaccio, allineamento sull'ultimo tornante di via Carso, filo a monte di via Carso, mura di San Bernardino e salita Miltedo; a sud, con i confini di proprietà del Convento di San Bernardino, salita sup. San Rocchino, salita al passo di San Bernardino, a monte della Chiesa di Santa Maria della Sanità, ultimo tornante di via Crocco, via Federico del Pino, via Acquarone, allineamento distante m. 40 dal filo a valle di via D. Chioldo, salita E. Cavallo, allineamento distante m. 10 di via D. Chioldo e via Piaggio, segue via Piaggio, salita sup. San Simone, funicolare a Righi, allineamento distante m. 10 a valle di via D. Chioldo, salita delle Chiappe e sentiero da questa a via del Castel-

laccio, parallelo e via D. Chioldo; ad est, con via al Castellaccio, prospetto a monte San Barnaba, allineamento parallelo e salita San Barnaba distante m. 20, via L. Stallo (secondo tornante ed inizio) prospetto retrostante le case sul lato a monte di corso Firenze; ad ovest, con salita San Barnaba, strada comunale via G. Casaccia, filo a monte di via G. Casaccia, filo a monte di via P. della Cella e incrocio di via Maculano con via del Castellaccio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1953

p. Il Ministro: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto - elenco compilato nella seduta del 13 gennaio 1953

Verbale n. 20

GENOVA-San Vincenzo: Zone alte alle spalle della città facenti cornice e fondale del quadro panoramico di essa.

A seguito delle proposte fatte nella seduta del giorno 26 aprile 1953, verbale n. 19, allo scopo di conglobare in un'unica bellezza d'insieme i terreni di grande interesse panoramico della parte alta della città, si propone di vincolare la zona a confini:

nord: dall'incrocio di via Castellaccio con via D. Chioldo, filo stradale a valle di via D. Chioldo, allineamento su via G. Costanzo e sul secondo contrafforte Castellaccio, mura del Forte Castellaccio, allineamento sull'ultimo tornante di via Carso, filo a monte di via Carso, mura di San Bernardino e salita Miltedo;

sud: confini di proprietà del Convento di San Bernardino, salita sup. S. Rocchino, salita al passo di San Bernardino, a monte della Chiesa di Santa Maria della Sanità, ultimo tornante di via Crocco, via Federico del Pino, via Acquarone, allineamento distante m. 40 dal filo a valle di via D. Chioldo, salita E. Cavallo, allineamento distante m. 10 di via D. Chioldo e via Piaggio, segue via Piaggio, salita sup. S. Simone, funicolare Righi, allineamento distante m. 10 a valle di via D. Chioldo, salita delle Chiappe e sentiero da questa a via del Castellaccio parallelo a via D. Chioldo;

est: via al Castellaccio, prospetto a monte San Barnaba, allineamento parallelo a salita San Barnaba distante m. 20, via L. Stallo (secondo tornante ed inizio) prospetto retrostante le case sul lato a monte di corso Firenze;

ovest: salita San Barnaba, strada comunale via G. Casaccia, filo a monte di via G. Casaccia, filo a monte di via P. della Cella e incrocio di via Maculano con via Castellaccio.

Motivazione: « Quadro naturale di grande interesse pubblico perchè costituisce la cornice della città e rappresenta un elemento di bellezza fondamentale per l'aspetto panoramico di Genova, vista dal mare e dai dintorni ».

(Omissis).

(5799)

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro il termine indicato;

Considerato che il Comitato di vigilanza sulla liquidazione ha riscontrato la regolarità delle scritture contabili del bilancio che presenta un saldo attivo di L. 42.589 secondo le seguenti risultanze:

Attivo:

Realizzi da attività patrimoniali	L.	63.333.579
Somma ricevuta per contributi ai produttori agricolo	»	44.100.000
	L.	107.433.579

Passivo:

Esborsi per passività	L.	41.707.176
Contributi corrisposti ai produttori agricolo	»	44.100.000
	L.	85.807.176
Saldo c/ economico (eccedenza spese generali, su entrate, liberalità finale al personale, ecc.)	»	21.583.814

COMUNE DI GENOVA L. 107.390.990
 AVANZO L. 42.589

AMMISSO L. 107.433.579

il giorno 15 APR 1954

14 LUG. 1954

La gestione di liquidazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina, è chiusa.

IL SEGRETARIO GENERALE

E' approvato il bilancio generale di chiusura dell'Ente predetto alla data del 3 gennaio 1954 presentato dal commissario liquidatore, con un saldo attivo di L. 42.589, secondo le risultanze di cui alle premesse.

Roma, addì 23 marzo 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1511) S. FRUTTUOSO TBN 2 (8)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il belvedere della strada di N. S. del Monte e terreni sottostanti siti nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il belvedere della strada di N. S. del Monte e terreni sottostanti siti nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con la strada di N. S. del Monte, un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode un'ampia visuale della parte orientale della città e delle circostanti colline;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova San Fruttuoso, confinante a nord, coi mappali 79 e 12 di proprietà Grappolo Luigi e fratello; ad est, via Imperiale; ad ovest, coi mappali 64 e 62; a sud, coi mappali 83 e 136 e cappelletta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 24 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto-elenco della seduta del 13 gennaio 1953

(Verbale n. 20)

GENOVA - SAN FRUTTUOSO. — Belvedere pubblico della strada di N. S. del Monte.

Nella riunione del 28 dicembre 1951 (verbale n. 15) la Commissione ha proposto di includere il belvedere in questione nell'elenco delle bellezze naturali.

Nelle more dello svolgimento della pratica, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente la necessità di vincolare assieme al terreno sottostante, anche il punto di belvedere come previsto dal comma quarto dell'art. 1 della legge.

All'unanimità la Commissione conferma la proposta di vincolo col motivo espresso nel verbale sopracitato includendone anche il tratto di strada di N. S. del Monte soprastante il terreno in questione.

Motivazione: « Terreno sottostante e punto di belvedere accessibile al pubblico (art. 1, comma 4) dal quale si gode un'ampia visuale della parte orientale della città e delle circostanti colline ».

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha deciso di imporre su detto terreno il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma 4).

A confini: nord, mappe 79 e 12 di proprietà Grappolo Luigi e Fratello; est, via Imperiale; ovest, mappe 64 e 62; sud, mappe 83 e 136 e cappelletta.

(Omissis).

(1534)

cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine di cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio, che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto, che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spettano alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni ed il sorteggio dei premi dei titoli offerti in garanzia.

Art. 47.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, sotto qualsiasi forma, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, tranne se assistito da garanzia reale.

Per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi l'autorizzazione dell'organo di vigilanza a termini di legge.

Eccezionalmente, a favore di nominativi di indiscussa solvibilità e con la sola obbligazione chirografaria dell'affidato, potranno concedersi aperture di credito non assistite da garanzie reali, costituirsi cauzioni con titoli di Stato o equiparati, concedersi fidejussioni, accettazioni ed avalli, nonché ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma ed effetti semplici o documentati riuniti della sola firma di traenza, con un limite massimo di lire cinquemilioni per ciascun nominativo.

La Cassa non potrà investire complessivamente in tali operazioni, aventi una sola garanzia, una somma maggiore del sei per cento dei capitali amministrati.

Visto, il *Ministro per il tesoro*
GAVA

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante i due belvedere di Oregina, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 26 aprile 1952 e del 28 maggio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante i due belvedere di Oregina, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorgono visioni panoramiche di singolare bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-San Teodoro confinante a nord: con l'allineamento tra via di Prato Oregina e via Balastrozzi perpendicolare a quest'ultima in corrispondenza del prospetto posteriore della casa n. 16 di via Balastrozzi; allineamento del prospetto sud del n. 16 di via Balastrozzi al prospetto sud delle scuole di Oregina; allineamento tangente al prospetto sud della prima casa di via Paolo della Cella fino alla suddetta strada; allineamento perpendicolare a via Paolo della Cella dal prospetto nord della prima casa fino a via G. Carbone; ad est: con via G. Carbone, bivio via Paleocapa, allineamento perpendicolare a via Paleocapa dal prospetto est della casa n. 48; allineamento parallelo a via Paleocapa e salita di Oregina distante 40 metri dalle suddette; a sud: allineamento prospetto nord della casa n. 41 della salita di Oregina e salita di Oregina; ad ovest: salita di Oregina via Prato Oregina sino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1954

p. Il *Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 26 aprile 1953
Verbale n. 19

GENOVA - SAN TEODORO: terreni soprastanti e sottostanti a due belvedere nei dintorni del Santuario di Oregina.

Il soprintendente illustra alla Commissione la necessità di tutelare la visione di Genova dall'alto mediante il vincolo panoramico da estendere alla località dove la visuale panoramica risulta di maggiore interesse. A tale scopo è stato fatto uno studio con esame sul posto e sono state designate le zone di maggiore interesse, e che sono riportate nella carta topografica all'esame della Commissione.

(Omissis).

e) terreni sottostanti due belvedere, nei dintorni del Santuario di Oregina accessibili al pubblico dai quali si scorgono importanti visioni panoramiche (art. 1 comma 4).

(Omissis).

La Commissione fatto un attento esame sulla planimetria, delle proposte di vincolo, perfettamente cognita delle località; condividendo la necessità di tutelare le suddette zone marginali alla città, poste sulle colline che la circondano si esprime all'unanimità favorevole alla proposta di vincolo panoramico delle zone sopracitate a confini:

nord: allineamento tra via di Prato Oregina e via Balastrozzi perpendicolare a questa ultima in corrispondenza di

prospetto posteriore della casa n. 16 di via Balastrozzi; allineamento del prospetto sud del n. 16 di via Balastrozzi al prospetto sud della scuola di Oregina; allineamento tangente al prospetto sud della prima casa di via Paolo della Cella fino alla suddetta strada; allineamento perpendicolare a via Paolo della Cella del prospetto nord della prima casa fino a via G. Carbone;

est: via G. Carbone, bivio via Paleocapa, allineamento perpendicolare a via Paleocapa dal prospetto est della casa n. 48; allineamento parallelo a via Paleocapa e salita di Oregina distante 40 metri dalle suddette;

sud: allineamento prospetto nord della casa n. 41 della salita di Oregina e salita di Oregina;

ovest: salita di Oregina, via Prato Oregina sino al punto di partenza.

(*Omissis*).

*Estratto elenco compilato nella riunione del 28 maggio 1953
Verbale n. 21*

GENOVA - SAN TEODORO: terreni sottostanti i due belvedere di Oregina.

All'unanimità è accolta la proposta di estendere il vincolo esaminato nella riunione del 26 aprile 1952, verbale n. 19, anche ai punti di belvedere giusto come richiesto dalla ministeriale n. 13728 del 15 gennaio 1953.

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Modificazione al decreto 6 aprile 1954 relativo alla protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » di Vicenza.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 22 aprile 1954, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » di Vicenza che doveva aver luogo dal 1° al 15 settembre 1954;

Considerato che la Direzione generale del commercio interno ha stabilito che il periodo di svolgimento della manifestazione stessa sia spostato dal 1°-15 settembre 1954 al 4-19 settembre 1954;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 6 aprile 1954, viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » che avrà luogo in Vicenza dal 4 al 19 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1954.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la 1ª sessione ordinaria del 1953, dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Antico Oscar fu Leonardo, residente a Livorno;
Baccani Mario di Milziade, residente a Milano;
Bellocchio Giuseppe fu Luigi, residente a Milano;
Bellocci Sirio fu Ernesto, residente a Milano;
Benedetti Michele fu Michele, residente a Milano;
Bernardelli Vincenzo fu Pietro, residente a Brescia (Gardone Val Trompia);
Bocchi Ugo di Ugo, residente a Parma;
Bonanni Mario di Guglielmo, residente a Roma;
Bonino Umberto fu Giuseppe, residente a Torino;
Bruscoli Pompeo fu Romeo, residente a Roma;
Buelli Armando fu Lodovico, residente a Milano;
Carretti Renato di Luigi, residente a Torino;
Casati Beniamino fu Beniamino, residente a Milano;
Castracane Zaccaria fu Antonio, residente a Roma;
Clerico Secondo di Giuseppe, residente a Brescia;
Colombo Pieralberto di Pietro, residente a Milano;
Crocce Oreste fu Giuseppe, residente a Milano;
Crosio Luigi fu Enrico, residente a Milano;
Damasio Ernesto fu Giuseppe, residente a Genova;
D'Ardia Luigi di Giovanni Francesco, residente a Roma;
Dell'Utri Michele fu Calogero, residente a Torino;
Dessi Francesco Cornelio fu Sebastiano, residente a Genova;
De Stefano Luigi fu Felice, residente a Cremona;
Di Bari Renato fu Ruggero, residente a Napoli;
Di Gese Vincenzo fu Vito Michele, residente a Milano;
Di Mauro Mario fu Salvatore, residente a Salerno (Cava de' Tirreni);
Emmolo Guglielmo fu Pietro, residente a Milano;
Ersini Roberto fu Giulio, residente a Trieste;
Fraccon Emanuele di Egidio, residente a Roma;
Ganieri Stefano fu Agostino, residente a Genova;
Giambusso Carmelo di Luigi, residente a Roma;
Girardi Giovanni fu Francesco, residente a Roma;
Guarnotta Francesco fu Felice, residente a Torino;
Laviani Umberto fu Carlo, residente a Milano;
Lichino Claudio di Emilio, residente a Roma;
Lippi Enrico fu Eugenio, residente a Livorno;
Marsilli Gastone fu Francesco, residente a Roma;
Nava Giuseppe fu Riccardo, residente a Milano;
Nocera Pasquale fu Domenico, residente a Salerno (Nocera Inferiore);
Norsa Gustavo fu Giuseppe, residente a Milano;
Oriani Livio di Luigi, residente a Monza;
Pagliara Guglielmo fu Guglielmo, residente a Salerno (Cava de' Tirreni);

(2322)

2) il sig. Remondi Federico, rappresentante dei lavoratori, su richiesta dell'associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale - C.I.S.L.), in tanto dimissionario da detto incarico, con il signor Ghiliani Erio, della medesima organizzazione sindacale; Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla istituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Veneziani Gaetano è sostituito con il dottor Patti Aldo, quale rappresentante dei datori di lavoro, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

Il sig. Remondi Federico è sostituito con il sig. Ghiliani Erio, quale rappresentante dei lavoratori, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

16)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1954.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1953-54.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, che reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, recante alcune modificazioni ai provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

visto il proprio decreto 23 marzo 1953, n. 2133, con il quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1953-54;

visto il proprio decreto 17 gennaio 1954, n. 3333, con il quale sono state approvate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1953-54;

considerata la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione predetto in relazione all'andamento delle spese dei corsi per disoccupati e dei corsi di apprendistato accertate durante l'esercizio;

Decreta:

allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » sono apportate le seguenti varia-

SPESA

In aumento:

Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati L. 350.000.000

Totale aumenti L. 350.000.000

In diminuzione:

Capitolo 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione L. 150.000.000

Capitolo 8. — Fondo riserva per nuove o maggiori spese impreviste » 200.000.000

Totale diminuzioni L. 350.000.000

Roma, addì 10 maggio 1954

(2616)

Il Ministro: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la collina di Apparizione e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Genova-Apparizione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 maggio 1953 e 16 luglio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la collina di Apparizione e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Genova-Apparizione;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un quadro naturale di notevole interesse panoramico che rispecchia un aspetto caratteristico delle colline dei dintorni di Genova offre dei punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono importanti vedute della città;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-Apparizione, delimitata: ad est, da via Romana di Quarto; rio Priaruggia, Passo d'Oro; a nord, da via Passo d'Oro, sentiero che raggiunge la strada rotabile Monte Fasce, nuova strada rotabile Monte Fasce, via Poggio di Apparizione, allineamento ponte sul torrente Sturla di via Origoni; ad ovest, torrente Sturla sino al ponte della via Romana di Quarto; a sud, dal ponte di via Romana di Quarto sul torrente Sturla, via Romana di Quarto, ponticello via Romana di Quarto sul torrente Priaruggia, ha notevole interesse pubblico ai

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova gurerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 maggio 1954

p. Il Ministro: JERVOLINO

**Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali di Genova**

Estratto-elenco compilato nella riunione del 28 maggio 1953.

Verbale n. 21

GENOVA-APPARIZIONE: terreni a monte del torrente Sturla - località Apparizione.

Dopo ampia illustrazione fatta dall'arch. Mulino sulla necessità del vincolo della collina di Apparizione, notevole per il suo aspetto ridante, fatto di vegetazione e sparso di una fabbricabilità rada e caratteristica.

L'E.P.T. condivide la richiesta dell'arch. Mulino. La Commissione provinciale all'unanimità accoglie la proposta, salvo una esatta delimitazione dei confini da farsi in seguito ad esame sopralluogo.

La ragione dell'importante interesse pubblico viene esposta come segue:

«Quadro naturale di notevole interesse panoramico, che rispecchia un aspetto caratteristico delle colline dei Colli di Genova e punti di belvedere accessibili al pubblico dal quale si godono importanti vedute della città» (art. 1, comma 4).

Estratto-elenco compilato nella riunione del 16 luglio 1953.

Verbale n. 22

GENOVA-APPARIZIONE: terreni circostanti la frazione.

Durante il sopralluogo è stata presa in considerazione la zona circostante la collina di Apparizione.

Si è riscontrato che anche per questa occorre tutelare lo aspetto panoramico mediante un vincolo, in attesa della elaborazione del piano regolatore.

La Commissione all'unanimità conferma il vincolo deliberato nella seduta del 28 maggio 1953, ne approva il motivo di interesse pubblico e la delimitazione dei confini, facendo voto affinché il Comune venga interessato per l'approntamento del piano regolatore nel più breve tempo possibile.

I confini della zona sono delimitati come segue:

est: da via Romana di Quarto; rio Priaruggia; Passo d'Oro;

nord: da via Passo d'Oro, sentiero che raggiunge la strada rotabile Monte Fasce; nuova strada rotabile Monte Fasce; via Poggio di Apparizione; allineamento ponte sul torrente Sturla di via Origoni;

quest: torrente Sturla sino al ponte della via Romana di Quarto;

sud: dal Ponte di via Romana di Quarto sul torrente Sturla; via Romana di Quarto; ponticello via Romana di Quarto sul torrente Priaruggia.

(2482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 aprile 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Barnard Mallet, Console generale di Svizzera a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Aosta, Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Perugia, Pesaro Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Siena.

(2443)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vacanza della cattedra di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari vacante la cattedra di «igiene» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**26 SET 1954
Pubblicato all'albo pretorio**

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa è vacante la cattedra di «diritto internazionale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2627)

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Torino è vacante la cattedra di «economia e politica agraria», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2628)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino vacante la cattedra di «storia moderna» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2629)

Art. 12.

In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non è ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 è aumentata fino al doppio.

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui precedente art. 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiante agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 4, può sospendere, fino ad un massimo di tre mesi, il funzionamento della stazione e, nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, è dovuto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI —
GAVA — TREMBELLONI —
TAVIANI — DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo del musicista Alfredo Catalani, nel primo centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 10, col quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del musicista Alfredo Catalani nel primo centenario della sua nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del musicista Alfredo Catalani, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 22x28, formato carta mm. 25x31.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, su fondo a leggera tinta, su cui è raffigurato un palcoscenico con a sinistra un'arpa e a destra il riccio con piroli di un violino, campeggia la figura a mezzo busto di Alfredo Catalani.

In alto vi è la leggenda, in carattere stampatello pieno, « Repubblica Italiana 1854-1954 »; in basso, su la figura, in carattere stampatello chiaro, vi è, a sinistra, la leggenda « Alfredo Catalani », a destra, la leggenda « Poste L. 25 ».

Il francobollo è stampato in colore grigio verde.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1955 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato né perforato, a tutto il 31 dicembre stesso anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1954

Registro n. 37 Ufficio riscontro poste, foglio n. 345. — FAGGIANI (5393)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Santuario della Madonnetta sita nell'ambito del comune di Genova-San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Santuario della Madonnetta, sita nell'ambito del comune di Genova-San Vincenzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Viste le due opposizioni prodotte dalla Società per azioni Ligure Edilizia Immobiliare (L.E.I.S.A.) e dalla Società edilizia « Madonnetta », contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta forma un quadro naturale di cospicuo interesse perchè costituisce la cornice collinosa della città comprendente importanti elementi di carattere estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del Santuario della Madonnetta, sita nel territorio del comune di Genova-San Vincenzo, confinante ad ovest con la Salita Porta Chiappe, mappali numeri 218, 217, 216, 179, 146, 145, 144, 126, 127, 128, 106, foglio 15 e curva via Ausonia; a sud col corso Firenze e via San Nicolò; ad est con via San Nicolò e funicolare San Nicolò; a nord col mappale n. 100, foglio 155, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda alla affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 8 novembre 1954

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 28 dicembre 1953
Verbale n. 23

GENOVA-SAN VINCENZO - Santuario della Madonnetta.

Il soprintendente preoccupato per l'espansione edilizia che gradatamente tende ad alterare l'aspetto del caratteristico quadro naturale della collina sottostante il belvedere del Righi, precedentemente vincolato, propone di vincolare una zona attorno al Santuario cosiddetto, delimitato dalla planimetria catastale in scala 1:1000 sottoposta all'esame della Commissione.

La proposta è accolta all'unanimità; la zona è delimitata come segue:

ovest: Salita Porta Chiappe - mappali 218, 217, 216, 179, 146, 145, 144, 126, 127, 128, 106, foglio 15, curva via Ausonia;
sud: corso Firenze - via San Nicolò;
est: corso San Nicolò - funicolare San Nicolò;
nord: mappale 100 foglio 155.

Il motivo dell'interesse pubblico è formulato come segue:
«Quadro naturale di cospicuo interesse perchè costituisce la cornice collinosa della città, comprendente importanti elementi di carattere tradizionale da conservare nel loro originale aspetto» (art. 1, comma 4).

(5406)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 novembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Willy Rosenfelder, Console onorario della Repubblica federale di Germania a Torino, con giurisdizione sulla città di Torino, la regione del Piemonte ed il territorio autonomo della Valle d'Aosta.

(5402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 263

CAMBI VALUTARI (Esportazione)
Cambi di chiusura del 16 novembre 1954

	U. S. A.	Dollaro	Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643,75	643,75
» Firenze	624,83	642	642
» Genova	624,90	644	644
» Milano	624,90	643,75	643,75
» Napoli	624,85	643,80	643,80
» Palermo	624,88	643,75	643,75
» Roma	624,90	642	642
» Torino	624,90	642	642
» Trieste	624,90	643,80	643,80
» Venezia	624,90	643,80	643,80

Media dei titoli del 16 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,95
Id. 3,0 % 1902	62,40
Id. 5 % 1935	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,80
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,69
-----------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	franco belga
Danimarca	90,46	corona danese
Egitto	1794,55	lira egiziana
Francia	1,785	franco francese
Germania	148,77	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48	corona norvegese
Olanda	164,44	florino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	franco svizzero

nominato commissario straordinario della Compagnia portuale di Catania per la durata di tre mesi a decorrere del 19 agosto corrente anno;

Considerato che, imprescindibili esigenze inerenti al risanamento finanziario e al funzionamento della Compagnia portuale, non ancora potute soddisfare, rendono necessaria la proroga della gestione commissariale per ancora tre mesi;

Decreta:

La gestione commissariale della Compagnia portuale di Catania affidata, col decreto Ministeriale 18 agosto 1954, al capitano di porto Rossini Giulio Cesare, è prorogata di mesi tre a decorrere dal 19 novembre 1954.

Roma, addì 18 novembre 1954

Il Ministro: TAMBRONI

(5665)

S. TEODORO TBN 4 (12)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente i terreni adiacenti alla Chiesa di San Francesco da Paola, il belvedere sottostante e i terreni adiacenti alla Chiesa di San Rocco, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona comprendente i terreni adiacenti alla Chiesa di San Francesco da Paola, il belvedere sottostante e i terreni adiacenti alla Chiesa di San Rocco, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Viste le tre opposizioni prodotte dalla Società anonima « Edilizia Principe », dall'avv. Balbi Celso, e dal col. Paolo Crosa di Vergani, contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di singolare bellezza costituente la cornice collinosa della città, ricca di importanti belvedere accessibili al pubblico e di elementi di carattere estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-San Teodoro, confinante: a nord, con via Bologna e

mappali numeri 224-225, foglio 31; ad est, con salita San Rocco e mappali n. 282, foglio 31-319 e n. 107, foglio 30; a sud, con via A. Ceppi, mappali numeri 104 e 105, foglio 30 e salita del Passero; ad ovest, con Fosso della Giuseppina, mappali numeri 219, 117-145, foglio 29 e via San Francesco da Paola; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova, curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 novembre 1954

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto-elenco compilato nella riunione del 28 dicembre 1953

Verbale n. 23

GENOVA-SAN TEODORO: terreni adiacenti alla Chiesa di San Francesco da Paola, belvedere sottostante ai terreni adiacenti alla Chiesa di San Rocco.

Il Soprintendente nell'intento di salvaguardare le colline circostanti la città e di impedire che l'attività edilizia, regolata soltanto dal regolamento comunale, ne alteri completamente la fisionomia (l'occultamento di importanti belvedere pubblici) sottopone alla Commissione la proposta di rinnovo del vincolo dei terreni posti a nord-est del Santuario e belvedere di San Francesco da Paola, già vincolati con decreto del 12 gennaio 1929 e la proposta di ampliamento di detto vincolo secondo la planimetria catastale scala 1:1000 sottoposta all'esame della Commissione, comprendente anche i terreni adiacenti alla Chiesa di San Rocco.

La proposta è accolta all'unanimità.

La zona viene delimitata come segue:

nord: via Bologna, mappe 224-225 foglio 31;

est: salita San Rocco, mappe 282 foglio 31, 319-107 foglio 30;

sud: via A. Ceppi, mappe 104-105 foglio 30, salita del Passero;

ovest: Fosso della Giuseppina, mappe 219-117-145 foglio 29, via San Francesco da Paola

con il seguente motivo:

« Quadro naturale costituente la cornice collinosa della città, ricco di importanti belvedere pubblici e di elementi di carattere tradizionale da conservare nel loro aspetto attuale ».

(5618)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 3 novembre 1954, n. 1042, concernente il « Fondo nazionale per il soccorso invernale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 13 novembre 1954, all'art. 12 ultima linea, ove è detto: « . . . che svolgano anche propaganda a favore di terzi » leggasi: « . . . che non svolgano anche propaganda a favore di terzi ».

FASCIA COSTIERA

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera fino a quota 100, che dal torrente Nervi va al torrente Sturla, sita nell'ambito del comune di Genova-Quarto e Quinto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 maggio 1953 e 16 luglio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera fino a quota 100, che dal torrente Nervi va al torrente Sturla, sita nell'ambito del comune di Genova-Quarto e Quinto;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società « Immobiliare Alco », dal sen. marchese Giuseppe Cattaneo Della Volta, dalla marchesa Maria Cattaneo Della Volta, dalla signora Maria Dal Verme e sorelle Enrichetta, Maria Gabriella e Bona Casareto, dai fratelli Navone, dal rag. Vaccarone Vittorio per la Società « Edilizia Fiorenza » e dalla signora Emilia Mainetto in Scatti, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette, tranne quelle prodotte dal rag. Vaccarone, e quella della signora Emilia Mainetto, sono state presentate fuori termine e quindi da non prendersi in considerazione;

Considerato comunque che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare, per la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, qualsiasi progetto di costruzione, e che pertanto le opposizioni predette sono infondate;

Riconosciuto che la fascia costiera suddetta e come appresso delimitata, ha notevole interesse pubblico per l'armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno, che dà luogo ad un complesso di quadri naturali visibili dal mare, dalla via Aurelia e dalle altre strade che attraversano la zona;

Decreta:

La fascia costiera sita nel territorio del comune di Genova-Quarto e Quinto, confinante: ad est, col porciuciuolo di Nervi, torrente Nervi sino al ponte di via del Commercio sul torrente Nervi; a nord, col ponte suddetto, valletta in direzione nord, quota 100 del dorsale di Monte Moro, intersezione isometrica 100 con via Caseggi, allineamento rettilineo dal punto intersezione isometrica 100 con via Scala, al bivio via Fontana Tupoli, via Fontana Tupoli, via Inferiore Bos-

sari, isometrica 100, intersezione isometrica 100 con via Costa d'Orecchia Superiore, via Costa di Orecchia Superiore, via Lanfranco, rio Priaruggia; ad ovest, dal rio Priaruggia, via Romana di Quarto, torrente Sturla, litorale marino; a sud, con il litorale marino; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 dicembre 1954

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
IBERVOLINO

p. Il Ministro per i lavori pubblici
COLOMBO

p. Il Ministro per la marina mercantile
TERRANOVA

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per le bellezze naturali
della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 28 maggio 1953
GENOVA-QUARTO e QUINTO: Fascia costiera fino a quota 100.

La Commissione esaminata la planimetria che delimita la zona proposta per il vincolo fatta dalla Divisione lavori pubblici del Comune e quella della Divisione belle arti sempre del Comune, comprendente anche la precedente e dopo attento esame si rende conto della necessità di tutelare la fascia costiera compresa tra Nervi e Sturla, per arrestare lo sfruttamento edilizio indiscriminato tuttora in atto, e per questo alla unanimità approva la proposta del comune di Genova, Ufficio belle arti, di vincolare la fascia costiera e la retrostante falda collinosa sino a quota 100, salvo la più esatta delimitazione dei confini da effettuarsi previo sopralluogo.

La motivazione dell'importante interesse pubblico viene così fissata:

« Armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno, che dà luogo ad un complesso di quadri naturali visibili dal mare, dalla via Aurelia e dalle altre strade che attraversano la zona (art. I, comma quarto) ».

Estratto elenco compilato nella riunione del 16 luglio 1953
Verbale n. 22

GENOVA-QUARTO e QUINTO: Fascia costiera fino a quota 100.

In esito al mandato avuto dalla Commissione, il Soprintendente riferisce sul sopralluogo eseguito insieme all'arch. Muldetto nella zona di Quarto e Quinto, compresa tra quota 100 ed il mare.

L'intensa attività edilizia in atto e l'insufficiente regolamentazione in vigore suggeriscono la necessità di intervenire con il vincolo panoramico per regolamentare l'attività costruttiva e per salvaguardare l'aspetto panoramico di notevole interesse.

A questo primo provvedimento è opportuno che si faccia eseguire la elaborazione di un piano regolatore, per stabilire precise norme di fabbricabilità.

Sentito quanto sopra la Commissione all'unanimità conferma il vincolo deliberato nella seduta del 28 maggio 1953, approvandone il motivo di pubblico interesse e la delimitazione come sotto descritta e come indicata nella planimetria in visione.

Inoltre fa voto affinché il Comune appronti al più presto il piano regolatore della zona.

Confini:

est: porticciuolo di Nervi, torrente Nervi sino al ponte di via del Commercio sul torrente Nervi;

nord: ponte suddetto, valletta in direzione nord, quota 100 del dorsale di Monte Moro; intersezione isometrica 100 con via Caseggi; allineamento rettilineo dal punto intersezione isometrica 100 con via Scala; al bivio via Fontana Tupoli; via Fontana Tupoli; via Inferiore Bossari, isometrica 100; intersezione isometrica 100 con via Costa d'Orecchia Superiore, via Costa d'Orecchia Superiore; via Lanfranco, rio Priaruggia;

ovest: da rio Priaruggia, via Romana di Quarto; torrente Sturla, litorale marino;

sud: litorale marino.

(47)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1954.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano, corso Libertà n. 94, e nominato sindacatore l'avv. Arvino Moretti;

Ritenuto che il titolare della suindicata ditta, signor Roberto Hesse, è stato dichiarato cittalino italiano con sentenza 20 ottobre-15 novembre 1950 del Tribunale di Trento, per cui deve procedersi alla revoca del sindacato;

Vista la deliberazione in data 1° ottobre 1954 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore dell'avv. Arvino Moretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1954

Il Ministro: GAVA

(170)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1954.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita approvate con decreto Ministeriale 27 maggio 1953;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma, relativi alle seguenti tariffe:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 27 dicembre 1954

p. Il Ministro: QUARELLO

(25)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1955.

Costituzione delle Deputazioni di Borse valori per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1955.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Perugia agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che nella provincia di Perugia il nuovo catasto terreni risulterà completamente attivato entro il prossimo anno 1956;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Perugia in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1956, dovrà eseguirsi in ciascun gruppo la prima verifica quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1955
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 126. — RIZZA

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Perugia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ciascun gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verifica:

GRUPPO I

(Prima verifica: anno 1956)

Distretto di PERUGIA

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Castiglione del Lago | 6) Passignano sul Trasimeno |
| 2) Corciano | 7) Perugia |
| 3) Lisciano Niccone | 8) Tuoro sul Trasimeno |
| 4) Magione | 9) Valfabbrica |
| 5) Panicale | |

GRUPPO II

(Prima verifica: anno 1957)

Distretto di CITTÀ DELLA PIEVE

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Città della Pieve | 3) Piégaro |
| 2) Paciano | |

Distretto di PERUGIA

- | | |
|------------|--------------|
| 1) Bastia | 4) Marsciano |
| 2) Bettona | 5) Torgiano |
| 3) Deruta | |

Distretto di TODI

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1) Collazzone | 4) Monte Castello di Vibio |
| 2) Fratta Todina | 5) Todi |
| 3) Massa Mariana | |

GRUPPO III

(Prima verifica: anno 1958)

Distretto di ASSISI

- | | |
|-----------|------------|
| 1) Assisi | 2) Cannara |
|-----------|------------|

Distretto di FOLIGNO

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) Bevagna | 5) Montefalco |
| 2) Foligno | 6) Spello |
| 3) Giano dell'Umbria | 7) Trevi |
| 4) Gualdo Cattaneo | 8) Valtopina |

Distretto di GUALDO TADINO

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) Fossato di Vico | 3) Nocera Umbra |
| 2) Gualdo Tadino | 4) Sigillo |

GRUPPO IV

(Prima verifica: anno 1959)

Distretto di CITTÀ DI CASTELLO

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Citerna | 4) Montone |
| 2) Città di Castello | 5) San Giustino |
| 3) Monte Santa Maria Teresina | 6) Umbertide |

Distretto di GUBBIO

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1) Costacciaro | 3) Pietralunga |
| 2) Gubbio | 4) Scheggia e Pascelupo |

GRUPPO V

(Prima verifica: anno 1960)

COMUNE DI GENOVA

9359

19 OTT 1955

17 GEN 1956

IL SEGRETARIO

IL BANDITORE

GENERALE

ROMA, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

(5176) S TEODORO TBN 1 14

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Granarolo, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 dicembre 1953 e 17 luglio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Granarolo, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro;

Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dalla signora Ada Pavese ved. Crespi;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona sopracitata oltre a costituire, per l'aspetto particolare dovuto alla presenza di alcuni ambienti a carattere tipico e tradizionale di zone alberate, con ville signorili dei secoli XVI e XVII, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-San Teodoro, confinante ad est con una striscia profonda 150 metri, parallela alla salita Granarolo a partire dall'inizio fino al bivio con via Begato, striscia profonda 150 metri parallela a via Begato sino all'incontro con le mura di Porta Murata; a nord con una striscia profonda 50 metri a valle delle mura di Porta Murata e Forte Tenaglia; ad ovest con una striscia profonda 50 metri a valle del Forte Tenaglia, delle mura di Porta Murata e delle mura degli Angeli; a sud con via Melegari-salita degli Angeli-striscia profonda 50 metri a monte di via Bologna, fino all'incrocio con salita Granarolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 settembre 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 23 della riunione del 28 dicembre 1953

GENOVA-SAN TEODORO - Zona di Granarolo.

Viene esaminata la proposta del comune di Genova fatta con lettera n. 5277 del 13 agosto 1953, per un vincolo nella zona di Granarolo.

In linea di massima la Commissione accoglie la proposta, salvo l'esatta delimitazione dei confini, da farsi sul posto e da decidere in apposita planimetria.

L'interesse pubblico è definito come segue:

Zona di notevole importanza panoramica per i numerosi punti di pubblico belvedere in esso esistenti e per l'aspetto particolare dovuto alla presenza di alcuni ambienti a carattere tipico e tradizionale, di zone alberate con ville signorili dei secoli XVI e XVII (art. 1, comma 4°).

Estratto del verbale n. 24 della riunione del 15 luglio 1954

GENOVA-SAN TEODORO - Delimitazione della zona vincolata di Granarolo.

Nella riunione del 28 dicembre 1953, con verbale n. 23, la Commissione provinciale proponeva il vincolo panoramico nella parte alta della città adiacente a Granarolo, riservandosi di esaminare l'esatta delimitazione della zona.

Viene sottoposta all'esame una planimetria nella quale sono riportati i limiti delle zone aventi requisiti di bellezza naturale, che esaminata dalla Commissione viene accolta all'unanimità.

I confini risultano delimitati come segue:

a levante: striscia profonda 150 metri parallela alla salita Granarolo, a partire dall'inizio sino al bivio con via Begato, striscia profonda 150 metri parallela a via Begato sino all'incontro con le mura di Porta Murata;

a nord: striscia profonda 50 metri a valle delle mura di Porta Murata e Forte Tenaglia;

ad ovest: striscia profonda 50 metri a valle del Forte Tenaglia; delle mura di Porta Murata e delle mura degli Angeli;

a sud: via Melegari; salita degli Angeli, striscia profonda metri 50 a monte di via Bologna, fino all'incrocio con salita Granarolo.

(5177)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1955.

Ulteriore proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1954, numero 540(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 4 gennaio 1955, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1955;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1955, numero 169(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 13 aprile 1955, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1955 il termine per la denuncia di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente detto termine;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 23 dicembre 1954, n. 540(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 4 gennaio 1955, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) per l'anno 1955 degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il pagamento del relativo diritto di statistica, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1955
Registro n. 663 bilancio Trasporti, foglio n. 206. — D'ONOFRIO
(5217)

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto elenco compilato nella riunione del 19 dicembre 1953.

Verbale n. 20

ANDORA - Capo Mele (villaggio Serra).

La Commissione propone il vincolo della zona delimitata dalla via Aurelia (compresa), la striscia demaniale lungo la spiaggia del mare e i confini del territorio comunale: a levante Laigueglia e a ponente Cervio; vincolo come punto di vista panoramico che si gode percorrendo la detta via Aurelia, come quadro naturale di bellezza d'insieme (legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto).

La Commissione fa voti perchè le costruzioni nella parte a monte interessante la zona panoramica, pur non ritenendosi opportuno stabilire un vincolo d'insieme, siano sottoposte al preventivo esame della Soprintendenza nei casi di eccezionale interesse di iniziative private di vasta portata o di edifici di particolare mole.

A confini:

- nord: bordo lato terra via Aurelia;
- est: confine comune di Laigueglia;
- sud: zona demaniale;
- ovest: confine comune di Cervio.

(700)

5) DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la rotonda di via Corsica ed aree sottostanti, sita nell'ambito del comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 2 marzo 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la rotonda di via Corsica ed aree sottostanti, sita nell'ambito del comune di Genova-Portoria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di caratteristica bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del porto e delle riviere;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova confinante a nord, con via A. Gavotti e via Corsica; ad est, con via Corsica; a sud, con il corso A. Saffi; ad ovest, con piazza della Cava e via Rivoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 febbraio 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 2 marzo 1955.

GENOVA Portoria Aree poste ai lati della rotonda di via Corsica.

Riferisce il soprintendente. I terreni a levante e a ponente del piazzale di testata di via Corsica in corrispondenza della zona denominata Batteria della Cava, sono stati messi all'asta per essere utilizzati come aree fabbricabili, a carattere intensivo.

E' nota l'importanza del belvedere di via Corsica, da annoverarsi tra i più importanti e più caratteristici della città, poichè da esso si godono le visuali del porto e delle riviere.

I terreni suddetti, fanno cornice al belvedere, le visuali del quale verrebbero distrutte o limitate qualora non fossero considerati come zona di rispetto e mantenuti liberi da costruzioni. Al fine di scongiurare il suddetto pericolo, si propone di vincolare il belvedere ed i terreni sottostanti.

La Commissione condividendo quanto sopra, considerato che il belvedere di via Corsica è uno dei più importanti e più caratteristici della città, al fine di salvaguardarne le prerogative propone il vincolo del piazzale e dei terreni circostanti motivandone l'importante interesse pubblico come segue:

« Piazzale di belvedere posto in zona centrale della città, di notevole interesse perchè costituisce un affaccio sul mare dal quale s'inquadra la caratteristica visione del porto e delle riviere, da salvaguardare nella totalità delle visuali che da esso si godono, anche in relazione ai terreni sottostanti i quali incorniciano il quadro panoramico (art. 1, comma quarto)»

Ai confini:

- nord: via A. Gavotti; via Corsica;
- est: via Corsica;
- sud: corso A. Saffi;
- ovest: piazza della Cava e via Rivoli.

(697)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1956.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955-1956 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, che reca i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, recante alcune modifiche ai provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Epipoli-Belvedere e una fascia di m. 50 a sud del viale Paolo Orsi e della Strada statale n. 124, esclusa l'area occupata dal cimitero; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania curerà che il comune di Siracusa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 aprile 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siracusa

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno 11 del mese di febbraio, in una sala del Palazzo provinciale di Siracusa, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno: Precisione verbale della Commissione della seduta del 13 gennaio 1954 vincolante diverse zone panoramiche della Città.

(Omissis).

Alle ore 10,30 il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e dà lettura della lettera inviata dal presidente dell'Ente del turismo avvocato Emanuele Giaracà fu Enrico, con la quale fa conoscere di non poter partecipare alla riunione odierna perchè stretto da precedenti impegni.

Analogha comunicazione è stata fatta dalla presidenza dell'Unione agricoltori con cui si giustifica l'assenza del proprio rappresentante, avvocato Emanuele Giaracà fu Francesco. Nel dare lettura di questa seconda lettera, il presidente dichiara di non aver potuto prendere in considerazione, per ragioni di opportunità che saranno chiarite nello svolgimento della seduta, la richiesta di differimento della riunione, avanzata dalla Presidenza dell'unione.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della precedente seduta del 1° febbraio 1955, il presidente, richiamandosi all'ordine del giorno, chiarisce le ragioni dell'odierna convocazione. Non si tratta, egli afferma, di stabilire nuovi vincoli paesistici, quanto piuttosto di perfezionare, dal punto di vista formale, il verbale della seduta del 13 gennaio 1954, verbale che non è stato approvato dal Ministero per insufficiente motivazione della proposta di vincolo.

Dopo la lettura della lettera ministeriale, diretta alla Soprintendenza ai monumenti, il presidente dà la parola all'ing. Lojacono, il quale premesso che nella predetta seduta tutti i componenti si espressero favorevoli per l'opposizione del vincolo, illustra nuovamente la questione e, concludendo, propone che siano sottoposte a vincolo le seguenti zone:

(Omissis).

- b) Per l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, commi n. 3 e n. 4. Zona delimitata a est dalla Strada statale n. 114, compresa fra l'incrocio col viale Paolo Orsi e il bivio per S. Panagia; a nord dal tratto della Strada statale n. 114 dal bivio per S. Panagia al bivio Belvedere e dalla strada comunale Epipoli-Belvedere dal bivio predetto fino a una linea ideale nord-sud a due Km. a ovest del bivio di S. Panagia; a ovest da detta linea; a sud della Strada statale n. 124 e dal viale

Paolo Orsi. Inoltre una fascia di m. 20 a nord della rotabile Epipoli-Belvedere e una fascia di m. 50 a sud del viale Paolo Orsi e della Strada statale n. 124, esclusa l'area occupata dal Cimitero.

Detta zona, comprendente il complesso archeologico monumentale della Neapolis e la balza che da esso prosegue verso ovest formata da scenografiche rupi e ricchissima di vestigia archeologiche di ogni età, percorsa longitudinalmente dalla strada panoramica recentemente costruita nel primo tratto (viale G. E. Rizzo) e di imminente attuazione nella sua prosecuzione verso l'Eurialo, costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e ad un tempo uno splendido quadro naturale godibile dalla sovrastante strada panoramica compresa nel vincolo come belvedere pubblico.

(Omissis).

(2055)

PEGLI TBH 14

16

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Melinotti », sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 2 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 dicembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Melinotti », posta tra via Melinotti e rio Rexello, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova.

Vista l'opposizione prodotta dai signori Rosso Pier Edoardo fu Luigi, Viola Violi in Santecchi e Bruni Idolo, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire, per la conformazione del terreno e per la vegetazione esistente, un caratteristico quadro naturale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorge l'ampio panorama della costa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, confinante a nord con l'isometrica m. 200 sul livello del mare; ad est con via Rexello, ponticello su rio Rexello, rio Rexello-linea ferroviaria Genova-Ventimiglia; a sud con la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, viale Modugno e via Acliani; ad ovest con via Melinotti, rio Sant'Antonio, via Melinotti, curva isometrica m. 200 sul livello del mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 28 aprile 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Verbale n. 25 della riunione del giorno 7 dicembre 1954

GENOVA - PEGLI: località Melinotti - Proposta vincolo panoramico.

Quale prominenza collinosa a ridosso dell'abitato di Pegli, avente cospicuo carattere di bellezza naturale per la conformazione del terreno per la vegetazione esistente e per i numerosi punti di belvedere dai quali si scorge un ampio quadro della costa; la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di proporre detta zona per il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma 4):

Confini:

nord: isometrica m. 200 sul livello del mare;

est: via Rexello-ponticello sul rio Rexello-rio Rexello-linea ferroviaria Genova-Ventimiglia;

sud: linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, viale Modugno, via Adicani;

ovest: via Melinotti, rio Sant'Antonio, via Melinotti, curva isometrica m. 200 sul livello del mare.

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Fusine in Valromana, sita nell'ambito del comune di Tarvisio.

COMUNE DI GENOVA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con il decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1955, ha deliberato che le cose da sottoporre alla tutela paesistica contemplata ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata sono i laghi di Fusine in Valromana, sita nell'ambito del comune di Tarvisio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tarvisio;

Vista l'opposizione prodotta dalla S.P.A. « Forestale Weissenfels » contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto...

di effettuare dei tagli di piante nei boschi di proprietà dell'opponente, ma soltanto impone l'obbligo di ottenere per i tagli stessi la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, la quale dovrà curare che l'abbattimento delle piante, da effettuare comunque con una certa graduazione, non abbiano ad incidere sulla bellezza paesistica dei boschi;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con i suoi due limpidi laghi situati in un'ampia conca circondata da monti fra i quali spicca il massiccio del Monte Mangart le cui pareti si ergono quasi a picco e si riflettono sull'acqua, e con la folta vegetazione di abeti che incornicia i due laghi, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tarvisio, così delimitata: « la strada a monte, che dalla località Scicchizza porta ai laghi e termina a q. 941; indi il sentiero del rio Vaisonz sino a q. 974; la carrareccia che da q. 974 porta all'Alpe Tamer; dall'Alpe Tamer il limite del bosco sino alla carrareccia della Valle della Lavina in prossimità di q. 1088; la carrareccia che da q. 1088 passa vicino all'Alpe del Lago, sino al bivio di q. 964; il sentiero che da q. 964 porta a q. 942; la carrareccia da q. 942 sino in prossimità di q. 902; il sentiero da quest'ultimo punto sino alle case in località Scicchizza », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Udine curerà che il comune di Tarvisio provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 28 aprile 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Udine

VERBALE

della 17ª seduta della Commissione, tenuta il giorno 15 marzo 1955, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, via Palladio, 8, Udine, alle ore 15. (Omissis).

3) FUSINE IN VALROMANA - Zona dei laghi - Vincolo

La Commissione presenti il sindaco del comune di Tarvisio cav. Lindaver Tullio ed il presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno sig. Bulliani Federico, prende in esame la proposta di vincolo della zona dei laghi di Fusine in Valromana sita in comune di Tarvisio.

1978

8-6-1956 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 139

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1956.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione svizzera denominata « Domino king ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 17 aprile 1956;

Decreta:

Con effetto dall'11 giugno 1956 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoidentificata sigaretta di produzione svizzera ne viene segnato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Domino king »: Lit. 18.000, il kg. con confezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

SECRETARIO GENERALE: R. GIGLI
ALFONSO
Direttore: ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1956
Registro n. 2 Monopoli, foglio 12. - TAFURI
(2604)

SPINICENZO TBN9 (17)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la salita di San Barnaba e via Paleocapa, sita nell'ambito del comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 marzo 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la salita di San Barnaba e via Paleocapa, sita nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce parte integrante del quadro panoramico della città alta e del porto e di completamento della zona comprendente il Santuario di Oregina ed il belvedere di San Barnaba, già vincolati ai sensi della predetta legge;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova confinante a nord con l'allineamento perpendicolare via G. Casaccia al primo tornante di via Paleocapa,

confine con la zona già vincolata (passo del fossato di San Barnaba); ad est con il tratto di salita San Barnaba (numeri civici 28 A e 4 B); a sud con l'allineamento perpendicolare a salita San Barnaba a filo del caseggiato indicato col numero civico 24 B, fino all'incontro con via Paleocapa; ad ovest con via Paleocapa; allineamento dal primo tornante di via Paleocapa in direzione perpendicolare a via Casaccia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 22 maggio 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 2 marzo 1955

Verbale n. 27.

GENOVA: area compresa tra salita San Barnaba e via Paleocapa.

Riferisce il soprintendente. In una zona al margine di quella vincolata con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 10 dicembre 1953 relativo alle parti alte della città, nelle adiacenze della Chiesa di San Barnaba, è stato presentato in Commissione edilizia un piano di lottizzazione ed il progetto di una costruzione che pregiudicherebbero anche la suddetta zona vincolata. Si è portato all'esame della Commissione provinciale la proposta di vincolo, ed i progetti sopracitati con lo scopo di ovviare l'inconveniente sopradetto, mediante la riduzione del volume dei progettati edifici.

Dopo accurato esame della planimetria e delle fotografie della località, acquisiti gli elementi di giudizio e discussa la situazione attuale e futura della zona, la Commissione alla unanimità accoglie la proposta di estendere il vincolo sopra ricordato come da verbale n. 19 della riunione del giorno 26 aprile 1952 delimitando i confini della parte aggiunta come segue:

nord: allineamento perpendicolare via C. Casaccia al primo tornante di via Paleocapa, confine con zona vincolata in precedenza (passo del fossato di San Barnaba);

est: tratto di salita San Barnaba (i numeri civici 28 A e 4 B);

sud: allineamento perpendicolare a salita San Barnaba a filo del caseggiato indicato col numero civico 24 B sino all'incontro con via Paleocapa;

ovest: via Paleocapa, allineamento dal primo tornante di via Paleocapa in direzione perpendicolare a via Casaccia.

Zona antistante il belvedere del Santuario di Oregina e sottostante il belvedere di San Barnaba precedentemente vincolata e da essi visibile, come parte integrante del quadro panoramico della città alta e del porto (art. 1, comma 4).
Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.
 Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Perugia, approvato con decreto in data 14 novembre 1942, e modificato coi decreti in data 4 dicembre 1953 e 3 dicembre 1955;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale del credito ed il risparmio;

COMUNE DI GENOVA

Decreta:

Affisso e pubblicato all'albo pretorio

L'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Perugia, con sede in Perugia, è modificato come appresso:

Art. 57, ultimo comma. — Le operazioni cambiarie di cui alla lettera d) dell'art. 55, non possono eccedere nel loro complesso l'importo delle attività ammontate dal Monte (patrimonio e depositi); il limite individuale del fido concessibile ad ogni stesso debitore non può eccedere la lire centomila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1956

Il Ministro: MEDICI

(6309)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree soprastanti il piazzale Belvedere, site nell'ambito del comune di Genova-Sampierdarena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella riunione del 19 luglio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le aree soprastanti il piazzale Belvedere di Genova Sampierdarena;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che le aree suddette costituiscono un quadro naturale con punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo della zona sottostante;

Decreta:

Le aree, site nel territorio del comune di Genova sono così delimitate: a nord, via A. Pellegrini, prolungamento dell'allineamento dalla suddetta fino al Forte Tenaglia; ad est, Forte Tenaglia, Cimitero della Castagna (escluso); via alla Porta degli Angeli, Mura degli Angeli; a sud, Mura degli Angeli, scarpata sottostante, lato nord piazzale della camionale Genova-Serravalle, allineamento asse stradale corso O. Scassi (con esclusione dell'Ospedale), dal piazzale della camionale all'inizio di via G. B. Monti, via G. B. Monti (prima curva), scalinata Landi; ad ovest, scalinata Landi, isometrica quota quaranta; via A. Pellegrini, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova, curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 11 dicembre 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 29

Il giorno 19 luglio 1955, alle ore 16, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova presso la sede della Soprintendenza in via Balbi n. 10, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2. GENOVA-SAMPIERDARENA - Aree sottostanti il piazzale Belvedere.

(Omissis).

Eseguito il sopralluogo come stabilito nella precedente riunione (verbale n. 28) la Commissione approva la proposta di vincolo per i terreni sottostanti il Belvedere, e la delimitazione degli stessi come da planimetria in esame e per detta zona propone che sia elaborato il piano paesistico.

Il motivo dell'importante interesse è definito come segue: Punto di belvedere accessibile al pubblico, e zona sottostante, dal quale si gode un importante quadro panoramico (art. 1, comma 4).

Il territorio è delimitato come segue:

nord: via A. Pellegrini, prolungamento della suddetta fino al Forte Tenaglia;

est: Forte Tenaglia, Cimitero della Castagna (escluso), via alla Porta degli Angeli, Mura degli Angeli;

sud: Mura degli Angeli, scarpata sottostante, lato nord piazzale della camionale Genova-Serravalle, allineamento asse stradale corso O. Scassi (con esclusione dell'Ospedale), dal piazzale della camionale all'inizio di via G. B. Monti, via G. B. Monti (prima curva), scalinata Landi;

ovest: scalinata Landi, isometrica quota quaranta, via A. Pellegrini.

(Omissis).

(6265)

LEGGE 12 marzo 1957, n. 94.

Estensione al liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e al liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1957.

Proroga delle modalità di versamento del contributo dovuto per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, relativo alla determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1955, con il quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto;

Considerata l'opportunità di prorogare a tutto il 31 dicembre 1957 la esecuzione delle ispezioni ordinarie nei confronti degli enti cooperativi non ancora sottoposti a revisione nei bienni precedenti;

Considerata, altresì, l'opportunità di prorogare anche per il biennio 1957-58 le modalità stabilite per l'accertamento, la notifica e il versamento del contributo suddetto dagli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto per il biennio 1953-54;

Sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti cooperativi, che nei precedenti bienni non sono stati ancora sottoposti alla ispezione ordinaria obbligatoria prevista dal decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, potranno essere revisionati nel corso dell'anno 1957, con riferimento al biennio 1955-56 anche ai fini del contributo da essi dovuto e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1952.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, dovuto per il biennio 1957-58 dagli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dagli enti cooperativi non aderenti alle dette associazioni, sarà versato in unica soluzione successivamente alla revisione ordinaria relativa al biennio stesso.

Art. 3.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1957-58, le notifiche saranno effettuate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'atto della revisione ordinaria.

Art. 4.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1957-58, gli elenchi degli enti cooperativi, tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti trimestralmente dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vi saranno inseriti gli enti revisionati nel trimestre precedente.

Art. 5.

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei villini nuovi, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei villini nuovi, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un caratteristico insieme di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere importanti visioni panoramiche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-Pegli, confinante a nord con la quota 200 a partire dalla zona di rio Rexello, strada vicinale dell'acquedotto, fino all'imbocco con via Varenna; ad est con via Varenna, fino alla zona vincolata di villa Durazzo Pallavicini; a sud con la zona di villa Durazzo Pallavicini, con il cimitero di Pegli (escluso), con via B. Martino, con via Bonavino e con via A. Ricasoli; ad ovest con la zona del rio Rexello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1957

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 28

Il giorno 12 luglio 1955, alle ore 16, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali di Genova, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti in via Balbi n. 10, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(Omissis);

3) GENOVA-PEGLI - Zona villini nuovi, progetto Gambino a firma ing. CAUSA;

(Omissis).

La Commissione accoglie la proposta di vincolo della zona, definita sulla planimetria in esame e limitata dai seguenti confini:

nord: quota 200 a partire dalla zona di rio Rexello proposta per il vincolo col verbale n. 25, strada vicinale dell'acquedotto, fino all'imbocco con via Varenna;

est: via Varenna, sino alla zona vincolata della villa Durazzo Pallavicini;

sud: zona vincolata della villa Durazzo Pallavicini, cimitero di Pegli (escluso), via B. Martino, via Bonavino, via A. Ricasoli;

ovest: zona proposta per il vincolo col verbale n. 25, del rio Rexello.

Per il seguente motivo:

«Zona alle spalle dell'abitato di Pegli, avente interesse panoramico per il caratteristico aspetto e per i numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico, da cui si godono importanti visioni panoramiche». (Art. 1, comma 3 e 4).

(Omissis).

Il presidente: A. VIRGILIO

Il segretario: MAZZINO EDOARDO

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale di lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Bertini dott. Ugo, rappresentante della Camera commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Lucchese Valdo, Casali Elio, Ristori Bruno, Miniati Giovanni, Puliti Gianni, Barsacchi Primo, Baggiani rag. Alvaro, rappresentanti dei lavoratori;

Bertoletti dott. Fausto, Bandinelli Natale, Mannucci dott. Ettore e Lenzi Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Potenti cav. Ciniro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1762)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Varese n. 1621 in data 21 febbraio

con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Visto il verbale della riunione del 4 aprile 1957 del Consiglio direttivo dell'Istituto, relativo alla formazione della terna di cui al secondo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Felice Gusberti Cazzani è nominato presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1957

Il Ministro: CORTESE

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Oberto Cancelliere, sita nell'ambito del comune di Genova-San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Oberto Cancelliere, sita nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Vista l'opposizione prodotta dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di singolare bellezza panoramica per il carattere di cornice collinosa della città e rappresenta un elemento fondamentale per l'aspetto panoramico di Genova, godibile dai suoi dintorni e dal mare;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Genova, così delimitata: via al Castellaccio del Convento di San Barnaba all'incrocio con via Traverso; segue via Traverso fino all'incrocio con salita a Porta Chiappe; salita Porta Chiappe fino a via Domenico Chiodo; tratto di via Domenico Chiodo fino all'incrocio con la funicolare del Righi; funicolare del Righi per circa metri 130; verso valle da questo punto allineamento perpendicolare fino a salita superiore di San Simone; salita supe-

riore di San Simone fino a via Piaggio; via Piaggio per circa metri 130; allineamento da questo punto con parallela a valle della stessa via Piaggio e via Domenico Chiodo, distante metri 10 dalle suddette fino ad incontrare via Cavallo; da questa, per la sua prima traversa a valle, fino al punto più alto a monte di via Acquarone; via Acquarone fino a salita Bachernia; salita Bachernia; fino a valle di via Acquarone, via Oberto Cancelliere fino al primo tornante a monte, allineamento da questo a salita Cavallo, salita Cavallo fino all'incrocio con la prima traversa verso monte; allineamento con il fabbricato n. 12 di via Ameglia, e da questo allineamento con via Piaggio; via Piaggio fino all'incontro con salita San Simone; salita superiore di San Simone per metri 100 circa; allineamento da questo punto con il bivio di salita Porta Chiappe e salita Fossato San Nicolò e da questo allineamento al penultimo tornante di via Ausonia; via Ausonia; via Lorenzo Stallo; passo San Nicolò; via Lorenzo Stallo; mura del Convento di San Barnaba fino al Convento di San Barnaba, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 maggio 1957

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 28

Il giorno 12 luglio 1955, alle ore 16, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali di Genova, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti in via Balbi, 10, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) *Genova centro* - Revisione vincolo zone alte alle spalle della città (decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1953, n. 283);

2) *Genova centro* - Via Oberto Cancelliere - Caseggiato « B » per conto dell'impresa F.lli Righetti - Sospensiva in atto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (Omissis).

La seduta è aperta alle ore 16,15.

Su proposta del presidente viene variato come segue, l'ordine del giorno:

(Omissis);

2) *Genova centro* - Revisione vincolo delle zone alte alle spalle della città (decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 dicembre 1953);

3) *Genova centro* - Via Oberto Cancelliere - Nuovo caseggiato - Le due pratiche sono collegate ed interdipendenti tra loro in quanto la revisione del vincolo è in relazione con il nuovo caseggiato in via Oberto Cancelliere.

Sottostante alla zona vincolata di via D. Chiodo, è in corso di costruzione il caseggiato di cui sopra di proprietà della impresa Flli Righetti; regolarmente approvato dal Comune, esso interferisce però in modo negativo nelle visuali panoramiche che si godono a valle della suddetta via Chiodo.

Per questo motivo ed a seguito di esame sopralluogo, la Soprintendenza ha chiesto ed ottenuto dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la sospensione del piano attico del suddetto caseggiato. Nelle more della promulgazione dell'ordine di sospensione, detto piano attico però, è stato ultimato nelle strutture murarie.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 8 della legge, la Commissione deve pronunciarsi in merito alla proposta di vincolo sull'area interessante la costruzione, alla quale si è ritenuto opportuno aggiungere anche terreni circostanti, per evitare che si ripeta l'inconveniente lamentato. L'ampliamento della zona da vincolare viene delimitato come segue:

via al Castellaccio dal Convento di San Barnaba all'incrocio con via Traverso; segue via Traverso fino all'incrocio con salita a Porta Chiappe; salita a Porta Chiappe fino a via Domenico Chiodo; tratto di via Domenico Chiodo fino all'incrocio con la funicolare del Righi; tunicolare del Righi per circa metri 130; verso valle da questo punto allineamento perpendicolare fino a salita superiore di San Simone; salita superiore di San Simone fino a via Piaggio; via Piaggio per circa metri 130; allineamento da questo punto con parallela a valle della stessa via Piaggio e via Domenico Chiodo, distante metri 10 dalle suddette fino ad incontrare via Cavallo; da questa, per la sua prima traversa a valle, fino al punto più alto a monte di via Acquarone. via Acquarone fino a salita Bachernia; salita Bachernia; fino a valle di via Acquarone, via Oberto Cancelliere fino al primo tornante a monte allineamento da questo a salita Cavallo, salita Cavallo fino all'incrocio con la prima traversa verso monte; allineamento con il fabbricato n. 12 di via Ameglia, e da questo allineamento con via Piaggio; via Piaggio fino all'incrocio con salita San Simone; salita superiore di San Simone per metri 100 circa; allineamento da questo punto con il bivio di salita Porta Chiappe e salita Fossato San Nicolò e da questo allineamento al penultimo tornante di via Ausonia; via Ausonia; via Lorenzo Stallo; passo San Nicolò; via Lorenzo Stallo; mura del Convento di San Barnaba fino al Convento di San Barnaba.

Il motivo dell'importante interesse panoramico è uguale a quello della zona già vincolata col decreto pubblicato colla medesima Gazzetta Ufficiale n. 283 e cioè:

« Quadro naturale di grande interesse pubblico perchè costituisce la cornice collinosa della città e rappresenta un elemento di bellezza fondamentale per l'aspetto panoramico di Genova vista dal mare e suoi dintorni ».

Per quanto concerne eventuali provvedimenti da adottare in merito al piano attico della costruzione suddetta, la Commissione, prima di pronunciarsi, si riserva di esaminare la costruzione sul posto.

(Omissis).

Il segretario: E. MAZZINO

Il presidente: A. VIRGILIO

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1957.

Modificazioni alla planimetria della zona industriale di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE
PER I LAVORI PUBBLICI
E
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Premesso che il Ministero dell'industria e commercio ha ripetutamente prospettato le molteplici, concrete esigenze di ordine economico e sociale che consigliano di procedere, alla modifica, a norma dell'art. 1 del de-

creto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, della planimetria della zona industriale di Roma, prevista dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346;

Sentito il Consiglio comunale di Roma, il quale, nelle sedute del 14 e 17-18 dicembre 1956, ha espresso il parere:

a) che siano incluse nella zona industriale i seguenti tre comprensori:

di ettari 16 in località Tor Tre Teste (via Casilina);

di ettari 3 in prossimità del km. 7 della via Salaria;

di ettari 7 all'altezza del km. 10 della via Salaria;

b) che siano stralciati, nel contempo, dalla predetta zona industriale, ettari 45 del comprensorio di Grotte Celoni, in quanto del comprensorio stesso, della superficie complessiva di ha. 65, solo 20 ha. sono utilizzati a scopo industriale (Stabilimento Breda) e i rimanenti sono in parte occupati dal villaggio costruito dall'Istituto case popolari (15 ha.) ed in parte usati a coltivazione agricola (30 ha.);

Considerato che le proposte dianzi indicate tendono a favorire, nella città di Roma, nuove iniziative industriali e l'ulteriore sviluppo degli stabilimenti già esistenti, con conseguente, fra l'altro, maggiore assorbimento della locale mano d'opera disoccupata;

Considerato che la superficie complessiva dei residui comprensori originari e degli istituendi comprensori non risulta superiore a quella determinata dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1946, n. 564, ratificato con modificazioni, con legge 22 marzo 1952, n. 187;

Decreta:

Sono inclusi nella zona industriale di Roma, prevista dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346, i comprensori di via Salaria e di via Casilina, tintecciati in rosa, con tratteggio rosso, nella allegata planimetria, redatta dal comune di Roma e vistata dai Ministri firmatari del presente decreto.

E' stralciata, nel contempo, dalla predetta zona industriale, la parte del comprensorio di Grotte Celoni, delimitato in rosa, con tratteggio nero, nella stessa allegata planimetria.

La predetta planimetria sarà depositata nell'Archivio di Stato.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 maggio 1957

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(3012)

specializzati nei singoli Depositi franchi, di cui alla nota n. 10015/Cons./1351/57 in data 31 maggio 1957 dell'Avvocatura medesima;

Visto il regolamento interno, in vigore per il Deposito franco « San Giorgio », gestito in Genova da quella Camera di commercio, industria e agricoltura e l'annesso regolamento del peso legale, nonché le proposte per la modifica di entrambi, avanzate dalla Camera di commercio anzidetta, e da essa approvate, con delibera di Giunta n. 771 dell'8 novembre 1955;

Ritenuto che il nuovo testo, approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con la citata delibera di Giunta, tiene conto delle modifiche suggerite dal Consiglio di Stato nell'adunanza tenuta dalla II Sezione il 26 gennaio 1955, e di quelle suggerite dal Ministero delle finanze con la nota n. 17672/Div. VI in data 15 settembre 1955 della Direzione generale dogane e imposte indirette;

Vista altresì, la nota del medesimo Ministero, stessa Direzione, n. 9991/Div. VI-A del 24 aprile 1957;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, del testo unico di leggi sui Depositi franchi, approvato col regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad applicare, alle merci che vengono introdotte nel Deposito franco « San Giorgio », di diretta gestione camerale, le norme regolamentari e lo speciale regolamento del peso legale, proposte dalla Camera medesima l'8 novembre 1955, con la citata delibera di Giunta n. 771.

Art. 2.

Nel nuovo testo, risultante dalla delibera di Giunta camerale, citata al precedente articolo, e da considerarsi per ogni altra parte invariato, la lettera c) dello art. 12 deve intendersi modificata come segue:

« c) le merci infiammabili. Sono ammessi gli oli lubrificanti in fusti e latte, con l'osservanza delle norme vigenti sulla disciplina dei depositi di detta merce. Questa non potrà in nessun caso venire immagazzinata in locali che non siano stati preventivamente dichiarati idonei a norma di legge e regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed entrerà immediatamente in vigore.

Roma, addì 27 settembre 1957

p. Il Ministro per l'industria e per il commercio
MICHELI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Chiesa di San Siro, sita nell'ambito del comune di Genova-Struppa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Chiesa di San Siro, sita nell'ambito del comune di Genova-Struppa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica per la ricchezza di verde, sfondo naturale alla Basilica medioevale di San Siro, con questa compongono un insieme di notevole valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale delle colline circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, così delimitata: via Creto dall'incrocio di via Bertora fino al bivio di salita Ca Bianca, linea di confinazione tra le particelle numeri 51 e 52, 49 e 52, rio Dotta, confinazione particelle numeri 37, 35, fino all'incontro con la salita Chiosa, attraversamento di via San Siro di Struppa, confine tra le particelle numeri 74 e 80, 73 e 80, via Gerolamo Bertora fino all'incrocio con via di Creto; le particelle sono tutte appartenenti al foglio n. 33 del catasto di Genova, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1957

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 30

Oggi 2 luglio millenovecentocinquantesi, alle ore 16 in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, in via Balbi n. 10, previa regolare convocazione dei componenti, si è tenuta la riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(Omissis)

GENOVA-STRUPPA. — Tutela della zona circostante la monumentale Chiesa di San Siro.

(Omissis)

Viene letta alla Commissione una lettera con la quale il parroco di San Siro di Struppa prospetta la necessità di salvaguardare l'ambiente in cui si trova il monumento e che riveste un carattere di particolare bellezza panoramica.

La Commissione, in sopralluogo, riconoscendo tale necessità, decide di proporre il vincolo sui terreni circostanti la Chiesa di San Siro motivandolo come segue: « Complesso di aree aventi notevoli caratteri di bellezza naturale per la loro ricchezza di verde, sfondo naturale alla Basilica medioevale di San Siro e che con questa compongono un ambiente caratteristico e tradizionale, nonchè punti di belvedere delle colline che circondano la località (articoli 1, 3 e 4) ».

La zona è delimitata come segue:

via di Creto dall'incrocio di via Bertora fino al bivio di salita Ca Bianca, linea di confinazione tra le particelle numeri 51 e 52, 49 e 52, rio Dotta, confinazione particelle numeri 37 e 35, fino all'incrocio con la salita Chiosa, attraversamento di via San Siro di Struppa, confine tra le particelle numeri 74 e 80, 73 e 80 via Gerolamo Bertora fino all'incrocio con via di Creto; le particelle sono tutte appartenenti al foglio 33 del catasto di Genova.

(Omissis).

Il presidente: avv. A. VIRGLIO

Il segretario: geom. V. PIRANI

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Estensione della delimitazione delle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici previsti dal decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente, tra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1957 recante la delimitazione delle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici fiscali previsti dal decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812;

Decreta:

Alle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, delimitate con il decreto interministeriale 19 settembre 1957 sopracitato, sono aggiunte le seguenti:

Piemonte: Cuneo; Novara.

Toscana: Lucca; Pistoia; Siena.

Abruzzi e Molise: L'Aquila; Chieti; Pescara; Teramo; Campobasso.

Campania: Avellino; Benevento; Caserta; Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro per le finanze

ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

COLOMBO

(6268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo commerciale fra l'Italia e il Marocco
e scambi di Note, concluso a Rabat il 23 luglio 1957

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, animés du commun désir de resserrer les liens d'amitié et de coopération existants entre l'Italie et le Maroc, de faciliter les relations commerciales et de développer les échanges entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Aux fins du présent Accord sont considérés comme produits italiens les produits qui sont originaires et en provenance d'Italie et comme produits marocains les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc.

Article 2

Le Gouvernement Italien continuera à accorder au Maroc, en tant que membre de la Zone Franc, le régime d'importation dont bénéficient les Pays de l'Union européenne des paiements.

Article 3

Le Gouvernement Marocain autorisera l'importation au Maroc des marchandises italiennes reprises à la liste A annexée au présent Accord, jusqu'à concurrence des quantités ou valeurs indiquées pour chacune d'elles.

Article 4

Le Gouvernement Italien autorisera l'importation en Italie des marchandises marocaines reprises à la liste B annexée au présent Accord, jusqu'à concurrence des quantités ou valeurs indiquées pour chacune d'elles.

Article 5

Le Gouvernement Marocain autorisera l'exportation vers l'Italie des marchandises reprises à la liste C, annexée au présent Accord, jusqu'à concurrence des quantités indiquées pour chacune d'elles.

Article 6

Les paiements relatifs aux échanges prévus par le présent Accord seront réglés conformément aux dispositions qui régissent les paiements entre la Zone Franc et l'Italie.

Article 7

Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement chaque mois tout renseignement utile concernant les échanges commerciaux et notamment les états d'utilisation des contingents inscrits à l'Accord.

Article 8

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et le Maroc, il est institué une Commission Mixte composée des représentants des Gouvernements intéressés. La dite Commission est chargée de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement éventuel des listes y annexées. Elle se réunira, alternativement à Rabat et à Rome, tous les six mois ou à la demande d'un des deux Gouvernements.

Article 9

Au cas où les mesures de libération prises par l'un des deux Gouvernements seraient rapportées, les Autorités compétentes des deux Pays se réuniront afin de procéder à l'adaptation de l'Accord à la nouvelle situation.

Article 10

Le présent Accord est conclu pour la période d'une année et sera valable du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958.

Fait en double exemplaire à Rabat, le 23 juillet mil neuf cent cinquante sept.

Pour l'Italie: GUARNASCHELLI

Pour le Maroc: LYAZIDI

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Forte di Santa Tecla e via Berghini, sita nell'ambito del comune di Genova-San Martino d'Albaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Forte di Santa Tecla e via Berghini, sita nell'ambito del comune di Genova-San Martino d'Albaro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della succitata legge all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata alle spalle della città costituisce con i suoi ricchi gruppi arborei lo sfondo naturale di questa, formando così un quadro naturale di non comune bellezza ed offre inoltre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere importanti quadri panoramici della città e delle colline e valli circostanti;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Genova-San Martino d'Albaro, è così delimitata:

Salita superiore Santa Tecla, dall'incrocio con via Bedinotti al confine del foglio n. 41 col foglio n. 56, fino al rio Chiappetto; rio Chiappetto, fino al torrente di confine tra le particelle 180 e 176, 146 e 176, 145 e 176, 147 e 140, 129 e 128, confine tra le particelle 73 e 128, 73 e 125, 103 e 73; via dei Camaldoli, fino all'incrocio con la particella 31; confine di questa con le particelle 212, 73, 32 del foglio numeri 41 e 562 del foglio n. 25; confine tra le particelle 618 e 562 del foglio n. 25; strada militare fino al confine tra i fogli numeri 25 e 27, fino all'incrocio con la particella 439 del foglio n. 25; confine tra le particelle 439 e 440, 437, 434 e 438, 433 e 432; sentiero che attraversa le particelle 429 e 427 del foglio n. 25 fino all'incontro di via Palazzo; via Palazzo sino all'incontro con la particella 741; confine tra le particelle 741 e 739, fosso della Bruciata; confine tra le particelle 601 e 605 strada vicinale del Palazzo, fino al confine del foglio n. 25 con il foglio n. 40; confine foglio n. 25 con il foglio n. 40, strada comunale dei Camaldoli fino all'incontro con via Berghini; confini tra le particelle 294 e 24, 35 e 24, 13 e 24 del foglio n. 55, tornante di via Berghini; confini tra le particelle 13 e 51, 13 e 52 del foglio 55, via Berghini fino all'incontro coi mappali 84; confine tra i mappali 84 e 91; confine particella 135 con strada e particella 336 e confine del mappale 412 con le particelle 336, 335, 331, 326, 324; allineamento perpendicolare dal vertice della particella 324 al confine della particella 134; da questo punto confine della particella 134 con i mappali 412, 162, 226; sentiero attraversamento il mappale 226 fino al confine con il mappale 180; confine tra il mappale 180 con i mappali 181, 386, 424 e il confine tra i mappali 424 e 250, 188 e 251, foglio

n. 55, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 gennaio 1958

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 30

Oggi due luglio millenovecentocinquantesi, alle ore 16, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, in via Balbi n. 10, previa regolare convocazione dei componenti, si è tenuta la riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

Varie ed eventuali.

(Omissis).

Varie ed eventuali:

a) GENOVA - SAN MARTINO D'ALBARO: Forte di Santa Tecla.

Il soprintendente, mostrando una documentazione fotografica e planimetrica, fa presente la necessità di porre un vincolo attorno al Forte di Santa Tecla, per conservargli il necessario respiro e risparmiargli di esser racchiuso entro una ristretta cerchia di costruzioni che ne impedirebbero la visuale ed il godimento, alterando inoltre un ambiente caratteristico.

L'arch. Multedo si associa a tale richiesta proponendo inoltre di estendere tale tutela attorno ad ogni Forte ed alle Mura, in Provincia di una strada panoramica che il Comune ha in animo di realizzare.

La Commissione è d'accordo per esprimere la proposta di vincolo ed in sopralluogo, decide di unirli a quella relativa a via Berghini, in quanto tra questa e quella, data la contiguità delle zone, vi è interdipendenza.

b) GENOVA - SAN MARTINO D'ALBARO: via Berghini.

Il soprintendente illustra la situazione che si verrà a creare con lo sfruttamento edilizio previsto nella zona e del quale il complesso che l'Istituto case popolari ha in fase esecutiva, è una delle prime manifestazioni.

Egli chiede alla Commissione, prima di intervenire eventualmente come previsto dall'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il conforto di un parere che impegni la Commissione per una possibile proposta di vincolo.

A sostegno di quanto detto si mostrano fotografie e planimetrie.

Intervengono nella discussione, oltre all'arch. Dillon il comm. Borelli e l'arch. Multedo.

Quest'ultimo, nella sua qualità di rappresentante del sindaco, chiede che venga ammessa a verbale la seguente dichiarazione:

« Sono contrario all'apposizione del vincolo in quanto le costruzioni previste dall'Istituto case popolari, favorite con sovvenzioni da parte della civica Amministrazione, possono essere ammesse con opportuna sistemazione di piante di alto fusto e con lieve spostamento di qualche edificio ».

Il presidente prende atto della dichiarazione dell'arch. Mulledo: posta quindi la proposta ai voti, la Commissione esprime a maggioranza la decisione di proporre il vincolo sulla zona con la seguente motivazione, comprendente anche quella per le aree attorno al Forte di Santa Tecla:

« Aree verdi sulle colline alle spalle della città, costituenti il naturale sfondo di questa, ricche di gruppi arborei e di punti di belvedere dai quali si godono importanti quadri panoramici della città, delle colline e valli circostanti ».

Viene quindi fissata la seguente confinazione:

Salita superiore Santa Tecla, dall'incrocio con via Bedinotti al confine del foglio n. 41 col foglio n. 56, fino al rio Chiappetto; rio Chiappetto, fino al torrente di confine tra le particelle 180 e 176, 146 e 176, 145 e 176, 147 e 140, 129 e 128; confine tra le particelle 73 e 128, 73 e 125, 103 e 73; via dei Camaldoli, fino all'incrocio con la particella 31; confine di questa con le particelle 212, 73, 32 del foglio 41 e 562 del foglio 25; confine tra le particelle 618 e 562 del foglio n. 25; strada militare fino al confine tra i fogli 25 e 27 fino all'incontro con la particella 439 del foglio n. 25; confine tra le particelle 439 e 440, 437 e 448, 434 e 438, 433 e 432 sentiero, che attraversa le particelle 429 e 427 del foglio n. 25 fino all'incontro di via Palazzo; via Palazzo sino all'incontro con la particella 741; confine tra le particelle 741 e 739, fosso della Bruciata; confine tra le particelle 601 e 605 strada vicinale del Palazzo, fino al confine del foglio n. 25 con foglio n. 40; confine foglio n. 25 con foglio n. 40, strada comunale dei Camaldoli fino all'incontro con via Berghini; confini tra le particelle 294 e 24, 35 e 24, 13 e 24 del foglio n. 55, tornante di via Berghini, confini tra le particelle 13 e 51, 13 e 52 del foglio n. 55, via Berghini fino all'incontro col mappale 84 confine tra i mappali 84 e 91, confine particella 135 con strada e particella 336 e confine del mappale 412 con le particelle 336, 335, 331 326, 324; allineamento perpendicolare dal vertice della particella 324 al confine della particella 134 da questo punto confine della particella 134 con i mappali 412, 162 226; sentiero attraversante il mappale 226 fino al confine con il mappale 180 confine tra il mappale 180 con i mappali 181, 386, 424 e il confine tra i mappali 424 e 250, 188 e 251, foglio 55.

Il presidente: avv. A. VIRGILIO

Il segretario: geom. V. PIRANI

(411)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1958.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

COMUNE DI GENOVA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950 e modificato con decreto ministeriale del 10 marzo 1956;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale i signori geom. Maurizio Manera e Giovanni Amerio vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1954, con il quale il nob. dott. Eugenio della Chiesa di Cervignasco e di Trivero venne nominato presidente della Cassa medesima, a seguito del decesso del geom. Manera;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Pompeo Penè e cav. Attilio Cravero sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1958

Il Ministro: MEDICI

(440)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1958.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Viterbo, con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, approvato con decreto Ministeriale del 15 luglio 1949;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1953, col quale l'avv. Vincenzo Monarchi ed il rag. Irnerio Contucci vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo;

Visto il decreto Ministeriale del 27 giugno 1955, con il quale il gr. uff. prof. Domenico Orzi venne nominato vice presidente della Cassa medesima, a seguito del decesso del rag. Irnerio Contucci;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Ludovisi è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, ed il gr. uff. prof. Domenico Orzi è confermato vice presidente della Cassa medesima, a far tempo dalla data del presente decreto e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1958

Il Ministro: MEDICI

(439)

GRANDE GENOVA TB N 4

3474

30-8-1958 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 269

La Commissione

udite le parole del presidente, si associa alle sue espressioni di cordoglio.

OGGETTO: Vincolo panoramico della Valle Visdende

La Commissione

richiamata la propria deliberazione 8 gennaio 1955, concernente l'oggetto, rilevato che la Valle Visdende è considerata non solo fra le migliori d'Italia ma addirittura del mondo come lo dimostra anche la vasta letteratura in proposito italiana e straniera,

su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati di Santo Stefano e San Pietro di Cadore e con unanime votazione da parte della Commissione:

Delibera

di chiedere al Ministero della pubblica istruzione la notifica paesistica della Valle Visdende di Santo Stefano e di San Pietro di Cadore, a norma degli articoli 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 con la seguente delimitazione:

linea ideale delimitante la zona della Valle Visdende, sita nell'ambito dei comuni di San Pietro e di Santo Stefano di Cadore « della strada provinciale di Santo Stefano-Sappada, in località Cordevole, a Monte Rinaldo-Monte Franza-Col di Caneva-Monte Peralba-Monte Oregone-Monte Pietra Bianca-Monte Antola-Monte Val Comune-Monte Cecido-Forcella Dignas-Monte Palombino-Crode di Longerin-Monte Schiavon-Monte Zovo-Cel della Seutinella-Monte Curie-strada provinciale Santo Stefano di Cadore-Sappada in località Ponte Cordevole », e con la seguente motivazione:

« La Valle Visdende, nell'ambito dei comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore, dai cui sindaci è stata avanzata la proposta di vincolo, è formata da un altipiano vastissimo coperto di selve e circondato da una interessante corona di montagne, dominata sullo sfondo dal Monte Peralba.

La valle, ancora selvaggia, è di una bellezza suggestiva in cui si gode un senso di grande pace fra i suoi vasti boschi ed i suoi pascoli. Essa è considerata una delle più belle valli d'Italia, e, pertanto, merita la necessaria tutela della legge sul paesaggio, atta a conservarle l'asprezza particolare della sua fisionomia, il corso permanente del fiume che a fondo valle esprime il suono e il muggito del frangente delle acque ».

L'ing. Guglielmo Zadra formula riserve circa gli impianti della Sade già autorizzati o in corso di autorizzazione.

(Omissis).

Eseguito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: avv. Carlo PROTTI

Il segretario: rag. Candido DE MARTIN

(4312)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia, nel percorso compreso nel territorio della provincia di Genova, sita nell'ambito dei comuni di Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Genova, Arenzano e Cogoleto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nel territorio della provincia di Genova, sita nell'ambito dei comuni di Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Genova, Arenzano e Cogoleto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei Comuni sopracitati;

Viste le due opposizioni prodotte contro la suddetta proposta del vincolo dai comuni di Zoagli e Sestri Levante;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la sede stradale predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di singolare bellezza paesistica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;

Decreta:

La sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nel territorio della provincia di Genova, con una fascia marginale, sia a monte che a valle, per una profondità di metri 50 (cinquanta), sita nel territorio dei comuni di Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Genova, Arenzano e Cogoleto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che i comuni di Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Genova, Arenzano e Cogoleto, provvedano all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 19 giugno 1958

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
JERVOLINO

p. Il Ministro per i lavori pubblici
CARON

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 28

Il giorno 12 luglio 1955 alle ore 16 si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali di Genova presso la sede della Soprintendenza in via Balbi n. 10 per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

GENOVA PROVINCIA - Vincolo del percorso dell'Aurelia con particolare riferimento alla pubblicità stradale.

(*Omissis*).

GENOVA PROVINCIA - Vincolo del percorso dell'Aurelia con particolare riferimento alla pubblicità stradale.

In seguito alla richiesta dell'Ente provinciale del turismo di Genova, di eliminare la pubblicità stradale lungo il percorso dell'Aurelia la Soprintendenza sottopone all'esame la proposta di vincolo della strada e dei terreni adiacenti al fine di poter intervenire per dare esito alle pratiche necessarie.

La Commissione all'unanimità accoglie la proposta di vincolo dell'Aurelia e della striscia parallela per una profondità di 50 (cinquanta metri) tanto a monte che a valle per il percorso che va dall'incrocio di via privata Raggio a Mulledo, al confine con la provincia di Savona per il percorso che va dal ponte sul torrente Boate a Rapallo sino al confine con la provincia di La Spezia.

Il motivo d'importante interesse pubblico è il seguente:

« strada di grande interesse panoramico e turistico, zone adiacenti con numerosi punti di belvedere e con inquadrature panoramiche di bellezza eccezionale (art. 1, comma 3 e 4).

(*Omissis*).

Il presidente: A. VIRGILIO

Il segretario: E. MAZZINO

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Barano d'Ischia (Napoli).

COMUNE DI GENOVA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

29 SET 1958
29 DIC 1958

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1397, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, in adunanza del 18 novembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Barano d'Ischia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Barano d'Ischia;

Vista l'opposizione prodotta dal comune di Barano d'Ischia contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo stesso non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto oltre a costituire con i suoi incomparabili paesaggi un quadro naturale di non comune bellezza panoramica con caratte-

ristici complessi di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Barano d'Ischia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Barano d'Ischia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 giugno 1958

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

JERVOLINO

Il Ministro per le finanze

ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile

CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della nona seduta

L'anno millenovecentocinquantaquattro, addì diciotto del mese di novembre alle ore undici in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

ISOLA D'ISCHIA. — Estensione del vincolo d'insieme a tutto il territorio dei comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti riguardanti il comune di Napoli, la Commissione passa a trattare la questione dell'estensione del vincolo di insieme a tutto il territorio dell'Isola d'Ischia (comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana), posta all'ordine del giorno.

Intervengono a questo punto alla riunione, i sindaci dei Comuni interessati e precisamente:

L'avv. Vincenzo Mazzella, sindaco di Forio d'Ischia;

dott. Leonardo Monti, sindaco di Lacco Ameno;

geom. Pietro Carlo Mattera, sindaco di Serrara Fontana;

sindaco di Barano d'Ischia, rappresentato dal sindaco di Serrara Fontana;

sig. Antonio Castagna, sindaco di Casamicciola.

Interviene, inoltre, alla riunione il dott. Giacomo Deuringer, che rappresenta l'Ente autonomo per la valorizzazione della Isola d'Ischia.

L'ing. Rusconi nel far presente che allo stato solo parte di detti Comuni è vincolata, illustra ai convenuti la necessità di estendere su tutta l'Isola d'Ischia il vincolo, allo scopo di poter assicurare la necessaria tutela delle bellezze naturali e panoramiche dell'Isola.

Aggiunge che, una volta imposto il vincolo d'insieme su tutto il territorio, sarà cura della Soprintendenza provocare

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1958.

Approvazione di una tariffa di assicurazione presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione di quella approvata con decreto Ministeriale 8 luglio 1957:

Tariffa ad: relativa all'assicurazione vita intera, a premio temporaneo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 13 ottobre 1958

(5807)

Il Ministro: Bo

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Monte Oro in provincia di Sassari, della RAI-Radiotelevisione Italiana, sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei detti impianti.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere, inoltre, l'imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. La espropriazione e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1958

(5840)

Il Ministro: SIMONINI

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di viale Modugno, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 15 luglio 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di viale Modugno, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società cooperativa mutua edilizia « La Pegliese » e dai signori Ester e Paolo Consolati, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale della Riviera;

24

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF della RAI-Radiotelevisione Italiana in località Monte Oro della provincia di Sassari e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 31 luglio 1958, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Monte Oro in provincia di Sassari e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Decreta:

La zona di viale Modugno, sita nel territorio del comune di Genova-Pegli, confinante a sud: con viale Modugno, linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, galleria, via Rapalli, secondo tornante viale Modugno; ad ovest: con salita Rapalli e quarto tornante di viale Modugno; a nord: con viale Modugno e via Mulinetti; ad est: con via Mulinetti e primo tornante di viale Modugno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1958

Il Ministro per la pubblica istruzione
Moro

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dell'elenco compilato nella riunione del 15 luglio 1954

Verbale n. 24

GENOVA-PEGLI: viale Modugno, strada panoramica, varie.

Su proposta del soprintendente viene esaminata la pratica di cui sopra inserita nelle varie.

Riferisce il prof. Raitano: A levante della vasta zona vincolata in località « Castelluccio » si snoda con tornanti il viale Modugno dal quale si godono visuali panoramiche verso il mare. Detta strada ed i sottostanti terreni edificati con carattere estensivo e sistemati prevalentemente a giardini non risultano vincolati per cui eventuali future costruzioni potrebbero occultare le visuali panoramiche e modificare l'aspetto attuale della località.

La presenza della villa Castelluccio, notificata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, aumenta l'interesse della zona.

La Commissione esaminata la situazione, vista la planimetria della località, all'unanimità propone di salvaguardare le visuali del viale Modugno mediante un vincolo.

La zona proposta per il vincolo è delimitata come segue: a sud: viale Modugno, linea ferroviaria-GE-Ventimiglia, galleria, via Rapalli, secondo tornante via Modugno; ovest: salita Rapalli, viale Modugno (quarto tornante); nord: viale Modugno, via Mulinetti; est: via Mulinetti, viale Modugno (primo tornante). L'importante interesse pubblico viene definito ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e motivato come segue:

Strada panoramica di grande interesse per i numerosi punti di belvedere in essa esistenti dai quali si scorgono vedute della Riviera, aree sottostanti a detta strada panoramica, per le quali l'utilizzazione edilizia deve essere subordinata alla salvaguardia delle visuali panoramiche e del carattere edilizio a villini esistente.

(5826)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito dei comuni di Tignale, Tremosine e Limone sul Garda (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito dei comuni di Tignale, Tremosine e Limone sul Garda (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Tignale, Tremosine e Limone sul Garda;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dai signori: Piantoni Francesco, Girardi Giuseppe, Fava Napoleone, Girardi Luciano, Fava Domenico, Segala Bernardo, Segala Giuseppe, Risatti Attilio, Girardi Pierino, Jole Risatti Aprile, Giovanni Fritzsche, Risatti Attilio fu Giovanni, Girardi Paolo, Girardi Italo, Segala Eugenio, Risatti Ramiro, Girardi Valentino, dal Consiglio comunale di Limone sul Garda, del sindaco del comune di Tignale e del sindaco del comune di Tremosine;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua caratteristica natura del terreno cosparso di fiori, arbusti e di varie e pregiate essenze tipiche della flora gardesana, con gli abitati comunali che conservano quasi intatta la suggestiva e caratteristica architettura del luogo, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio e profondo panorama del lago di Garda;

Decreta:

La zona costiera del lago di Garda, sita nel territorio dei comuni di Tignale, Tremosine e Limone sul Garda (Brescia), così delimitata:

a partire dal confine del comune di Gargnano, tutta la zona compresa fra il lago e la linea che parte da Muslone seguendo la mulattiera per Odesio, Gardola, Colombera, quota 576, Prabione fino al torrente Campione; poi la linea che parte da quota 300 e scende a Pregasio, passando per Cadignano, segue la strada comunale per Arias, Pieve e Priezzo, la mulattiera per Ponti fino a Voltino, la strada comunale per Ustecchio di Sotto, Bassanega, Tamazzo; poi la linea che segue la mulattiera per la fabbrica di magnesia, casc. Milanese, indi, seguendo il crinale prosegue per Dosso dei Roveri (676) per Cima Mughera (1163) per Punta Cainino (1014) per il passo della Rocchetta, per Punta dei Larici (q. 909) e tocca il confine con la provincia di

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 luglio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1963, n. 925.

Erezione in ente morale dell'«Opera dell'Accademia nazionale di danza», con sede in Roma Pag. 3643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 1963, n. 926.

Autorizzazione all'Accademia Navale di Livorno ad accettare un legato, per la costituzione di una Fondazione intestata al «Generale Ispettore del Genio Navale Umberto Pugliese» Pag. 3643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 927.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata, sita nel comune di Racale (Lecce) Pag. 3643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 928.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Galaso, sita nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) Pag. 3643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 929.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Annunziata in frazione Giulianova Marina, del comune di Giulianova (Teramo) Pag. 3643

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Gabriele D'Annunzio nel centenario della nascita Pag. 3643

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.

Limitazione del vincolo di notevole interesse pubblico nella località «Multedo» in Genova-Pegli Pag. 3644

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Autorizzazione alla Banca del Salento, con sede in Lecce, ad estendere il credito agrario di esercizio Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Autorizzazione al Credito commerciale, con sede in Cremona, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ad alcuni Comuni delle provincie di Bergamo e di Brescia Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa Pag. 3646

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale», con sede in Bolzano Pag. 3646

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone, triennio 1963-1965 Pag. 3647

22 OTT. 1963

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Russo

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Registro n. 26 Off. risc. poste e tel., foglio n. 188. — ANSALONE
(6527)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.
Limitazione del vincolo di notevole interesse pubblico nella località « Miltedo » in Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
di CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962, ha stabilito di limitare il vincolo — imposto con decreto interministeriale del 22 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 12 dicembre 1959 — sulla zona in località Miltedo nel comune di Genova-Pegli, alle sole pendici alte della collina, al disopra della quota 100, revocandolo, pertanto, per le zone inferiori a tale quota;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le predette pendici alte della collina di Miltedo hanno notevole interesse pubblico perché costituiscono, per la loro natura collinare e per la magnifica vegetazione arborea, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

Di revocare in parte il vincolo imposto con decreto interministeriale del 22 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 12 dicembre 1959, sulla zona in località Miltedo nel comune di Genova-Pegli, limitandolo alle sole pendici alte della collina al disopra della quota 100 e precisamente nel tratto, compreso nei seguenti confini: nord, rio Menegasso e strada di collegamento con la via Sant'Alberto; est, via Sant'Alberto, inclusa l'area del cimitero, e rio Pini Storti fino all'incrocio con la quota 100; sud, ovest, quota 100 a partire dal rio Pini Storti fino al rio Menegasso.

tale zona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione
e, tutto il giorno, il giorno 25 LUG 1963
a tutto il giorno, il giorno 22 OTT 1963
p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
L. MIRABARI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

3) GE.-PEGLI: Località Miltedo - Retroterra porto petroli; revisione del vincolo.

Su invito del presidente, il prof. Dillon illustra i recenti sviluppi della questione, rilevando che il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore di antichità e belle Arti, ha ravvisato l'opportunità di limitare il vincolo della zona di Miltedo alle pendici alte della collina (ministeriale n. 772 del 10 agosto 1962), rimettendo quindi ogni decisione all'esame della Commissione provinciale.

Il dott. Grondona pone in evidenza il fatto che una variante al piano regolatore, relativa alla località, è in corso di perfezionamento ed è stata approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri, il presidente chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito all'opportunità o meno di rivedere il vincolo esistente. La Commissione, all'unanimità, propone di mantenere il vincolo limitatamente alle pendici alte della collina al di sopra della quota 100, con la conseguente proposta di revocare il vincolo stesso per le zone inferiori a tale quota.

La zona sottoposta a vincolo risulta così delimitata:
nord: rio Menegasso e strada di collegamento con la via S. Alberto;
est: via S. Alberto, inclusa l'area del cimitero, e rio Pini Storti fino all'incrocio con la quota 100;
sud, ovest: quota 100 a partire dal rio Pini Storti fino al rio Menegasso.

(Omissis).

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo BATTANO

(6558)

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito dal 21 al 22 giugno ed il 1° ottobre 1958 alcuni Comuni della provincia di Udine hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta .

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito dal 21 al 22 giugno e il 1° ottobre 1958 il territorio dei sottoelencati Comuni della provincia di Udine .

Attimis, Cividale, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepetto, Pulfero, Reana del Roiale, Remanzacco, Savogna, San Leonardo, Stregna, San Pietro al Natisone, Taipana, Torreano, Cervicento, Sutrio, Ravascletto, Prato Carnico, Comeglians, Ovaro, Raveo, Preone, Villa Santina, Enemonzo, Lauco, Arta, Zuglio, Socchieve, Sauris, Paluzza, Meduno, Vito d'Asio, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Frisanco, Erto e Casso, Forgària

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNÌ

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 75

(6676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1959.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione del 30 ottobre 1959 verificatasi nel territorio del comune di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il 30 ottobre 1959 il comune di Ancona hanno

rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta :

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 30 ottobre 1959 il territorio del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNÌ

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 74

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Miltedo, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° aprile 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Miltedo, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società mutua cooperativa edilizia Ergon Seconda, dal comm. Angelo Tagliabue, dalla Società Superba, Società per azioni, dalla Società per azioni « Petrol Pegli », dalla Società per azioni Morteo, dalla Società immobiliare Miltedo Società per azioni, « S.I.M.S.A. - S.p.A. », dal marchese ing. Enrico Reggio in proprio e quale procuratore generale del fratello dott. Vincenzo Reggio, e dalla Società nazionale metanodotti, Società per azioni, contro la suddetta proposta di vincolo;

25

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua natura collinare del preappennino ligure e per la magnifica vegetazione arborea della villa Rostand e della villa Chiesa, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona in località di Miltedo, sita nel territorio del comune di Genova-Pegli, così delimitata: ad occidente, a partire dalla villa Rostand, il limite percorre tutto il corso del torrente Varenna fino all'altezza del rio Menegasso, il cui andamento costituisce il confine dell'area nord, fino alla strada di collegamento con via S. Alberto; segue ad oriente il decorso di via S. Alberto, includendo l'area del cimitero, e procede aderendo al percorso del rio Pini Storti fino all'incrocio di via Miltedo di Pegli che costituisce il limite sud; segue il primo tratto di via Raggio, quindi il primo tratto di via Fontana di Pegli e contorna la villa Rostand ricongiungendosi alla riva del Varenna, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua natura collinare del preappennino ligure e per la magnifica vegetazione della villa Rostand e della villa Chiesa, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 agosto 1959

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 40

Oggi 1° aprile 1958, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, via Balbi, 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

GE-PEGLI - Località « MULTEDO »: Installazione depositi olii minerali.
(Omissis).

Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il punto all'ordine del giorno trova concordi tutti i componenti, nell'accettazione dei limiti perimetrali della zona ad oriente del Varenna, secondo la proposta presentata dal prof. Miltedo, e sulla base di una definizione grafica planimetrica presentata dallo stesso, che coincide in massima parte con la zona definita nel grafico predisposto dalla Soprintendenza, ad integrazione delle aree già vincolate.

Pertanto, viene stabilito, descrittivamente, il contorno dell'area da assoggettare, nei seguenti termini:

ad occidente, a partire dalla villa Rostand, percorre tutto il corso del torrente Varenna fino all'altezza del rio Menegasso, il cui andamento costituisce il confine dell'area a nord, fino alla strada di collegamento con via S. Alberto, segue ad oriente il decorso di via S. Alberto, includendo l'area del cimitero, e procede aderendo al percorso del rio Pini Storti fino all'incrocio con via Miltedo di Pegli che costituisce il limite a sud; segue il primo tratto di via Raggio, quindi il primo tratto di via Fontana di Pegli e contorna la villa Rostand ricongiungendosi alla riva del Varenna. La motivazione proposta è così formulata:

« Collina del preappennino ligure che costituisce un vasto scenario naturale all'abitato di Pegli, comprendendo nuclei verdi di particolare bellezza, per la magnifica vegetazione arborea, quali la villa Rostand e la villa Chiesa, ben definita plasticamente nel suo profilo a partire dagli argini del Varenna, sul lato occidentale, fino al cimitero, ad oriente, e che pertanto urbanisticamente è complementare alla zona residenziale ».

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: dott. Giuseppe CONSOLI

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1959.

Approvazione di ulteriori durate e corrispondenti capitali per tariffe di assicurazioni popolari, attualmente in vigore, presentati dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di durate non previste in tariffe attualmente in vigore approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo relativo, debitamente autenticato, ulteriori durate e corrispondenti capitali per le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

tariffe n. 2 e 3, relative all'assicurazione dotale, senza visita medica, a premio mensile, di un capitale pagabile al beneficiario se in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso.

Roma, addì 2 dicembre 1959

p. Il Ministro: MICHELI

(6705)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1960, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, in frazione Bagno del comune di L'Aquila.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di L'Aquila in data 1° gennaio 1959, integrato con due dichiarazioni del 2 maggio e 24 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto, in frazione Bagno del comune di L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1960, n. 218.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, dell'Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, dell'Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1960.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e sostituzione del commissario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 27 settembre dello stesso anno, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e l'ing. Luigi Gussoni venne nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto per la durata di un anno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957 e 14 ottobre 1958, con i quali vennero prorogati, rispettivamente, al 12 ottobre 1958 e 12 ottobre 1959, i poteri conferiti all'ing. Luigi Gussoni quale commissario straordinario del detto Istituto;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un altro anno la gestione commissariale del detto Istituto il quale deve ora completare le proprie attrezzature immobiliari, tecniche e scientifiche, nonché concretare programmi sperimentali aderenti ai compiti istituzionali dell'Ente;

Considerato che per l'assolvimento di tale incarico sia opportuno chiamare il prof. Antonio Fabris, docente di industrie agrarie nella Facoltà di agraria dell'Università di Milano, alla quale è annesso l'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è prorogata sino al 12 ottobre 1960 e commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto viene nominato il prof. Antonio Fabris, in sostituzione dell'ing. Luigi Gussoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 199. — PALADINI
(1636) S. VINCENZO TBH 3 (25)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sottostante il piazzale di Castelletto, sita nell'ambito del comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 9 dicembre 1957 e 24 marzo 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona sottostante il piazzale di Castelletto, sita nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampia visuale della sottostante città e del porto di Genova;

Decreta:

La zona sottostante il piazzale di Castelletto, sita nel territorio del comune di Genova, così delimitata: a partire dal largo della Zecca e salendo la via Edilio Raggio, segue la salita N. Durazzo, fino al tratto sud di corso Carbonara e quindi a piazza G. Villa, si ritorce lungo la via Rondinella e il margine della spiagnata di Castelletto comprendendo la via Colombo, il belvedere Montaldo, via O. Crosa di Vergani, prosegue lungo la salita della Torretta fino all'edificio segnato al civico n. 21-A, contorna sul lato orientale l'edificio segnato ai civici numeri 21 e 16, taglia diagonalmente la via S. Girolamo, all'altezza dello spigolo nord-ovest dell'edificio di tale via, segnato al civico n. 15 ne segue il contorno settentrionale, percorrendo in lungo la sca-

linata che, da ovest verso est, scende in via Caffaro, traversa questa all'altezza di via Madre fratelli Rubatto, che percorre fino al caseggiato segnato al civico n. 3, che ciruisce sul lato di nord-est fino a congiungersi con il palazzo segnato al n. 46 della salita inferiore Sant'Anna, che percorre interamente fino a piazza Portello, che attraversa, proseguendo per la via del Portello, e quindi sboccando in via Garibaldi, che percorre per intero, contornandone il lato nord, quindi passando a pie' della scalinata della salita di San Francesco, contorna a nord piazza della Meridiana e infine, girando lungo il lato nord di via Cairoli si ricongiunge al largo della Zecca, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampia visuale della sottostante città e del porto di Genova ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 ottobre 1959

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 39

Oggi 24 marzo millenovecentocinquantesimo, alle ore 16, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, via Balbi, 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

GE. SAN VINCENZO - Belvedere piazzale di Castelletto.

L'area proposta per il vincolo, di cui al verbale n. 38, va definita entro i seguenti limiti di un perimetro che: a partire dal largo della Zecca e salendo lungo la via Edilio Raggio, segue la salita N. Durazzo, fino al tratto sud di corso Carbonara e quindi a piazza G. Villa, si ritorce lungo via Rondinella e il margine della spianata di Castelletto comprendendo la via Colombo, il belvedere Moltaldo, via C. Crosa di Vergani, prosegue lungo la salita della Torretta fino all'edificio segnato al civico n. 21-A, contorna sul lato orientale l'edificio segnato ai civici numeri 21 e 16, taglia diagonalmente la via San Girolamo, all'altezza dello spigolo nord-ovest dell'edificio di tale via, segnato al civico n. 13, ne segue il contorno settentrionale, percorrendo in lungo la scalinata che, ad ovest verso est, scende in via Caffaro, traversa questa all'altezza di via Madre fratelli Rubatto, che percorre fino al caseggiato segnato al civico n. 3, che ciruisce sul lato di nord-est fino a congiun-

gersi con il palazzo segnato al n. 46 della salita inferiore Sant'Anna, che percorre interamente fino a piazza Portello; che attraversa, proseguendo per via del Portello, e quindi sboccando in via Garibaldi, che percorre per intero, contornandone il lato nord, quindi passando a pie' della scalinata della salita di San Francesco, contorna a nord piazza della Meridiana e infine, girando lungo il lato nord di via Cairoli si ricongiunge al largo della Zecca.

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: dott. Giuseppe CONSOLI

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera della Marina piccola, sita nell'ambito del comune di Sorrento (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto che la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli, nella protezione delle bellezze naturali, nella adinanza del 15 giugno 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compiuta ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera della Marina piccola sita nell'ambito del comune di Sorrento (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Sorrento;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona costiera di Marina piccola sita nel territorio del comune di Sorrento (Napoli) delimitata dal corso Italia (confine con il comune di Sant'Agnetto) strada comunale di La Rota, via Bartolomeo Capasso (ex vico IV Rota), via Corrales, piazza Tasso, strada S. Antonino, piazza Sant'Antonino, via Santa Maria delle Grazie, via Accademia, strada San Nicola, strada comunale Sopra le Mura, via Marina Grande, fino al mare, ha notevole interesse pubblico, perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1960.
Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara, in data 18 novembre 1959, e la allegata situazione patrimoniale al 31 ottobre stesso anno, dalla quale risulta che l'ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara, costituita con atto 11 novembre 1929 del notaio Amos Morari di Mantova, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. proc. Domenico Ruggerini è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Ressorà d'Arcola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Ressorà d'Arcola, dalle quali si rileva che l'ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Ressorà d'Arcola, costituita con atto 10 febbraio 1946 del notaio Tito Torcbiana, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Ratti Abele è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2786)

STRUTTOSO TBN 1

27

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della salita di N. S. del Monte e di via Imperiale, sia nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 gennaio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della salita di N. S. del Monte e di via Imperiale, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di tutta la città e della pittoresca zona circostante;

Decreta:

La zona della salita di N. S. del Monte e di via Imperiale sita nel territorio del comune di Genova San Fruttuoso, delimitata dalla salita del Monte, il tornante di via Imperiale, la via della Pantera e la salita Giovanni Virgilio Arzani, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di tutta la città e della pittoresca zona circostante, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'Albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1960.

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto verbale n. 41

Oggi 29 gennaio 1959, alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, via Balbi 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

(Omissis).

2) Varie ed eventuali.

(Omissis).

GE. SAN FRUTTUOSO - Salita di N. S. del Monte - Via Imperiale.

Il prof. Dillon illustra il caso in esame, precisando che alcuni terreni della zona sono già vincolati e che il piano regolatore vi prevede la zona 8ª, verde, con palazzine e giardini. Oggi si vorrebbe demolire una palazzina, e tirar su una costruzione verticale che comprometterebbe le visuali panoramiche dal belvedere. Già la Soprintendenza nella nota numero 5722 dell'8 ottobre 1959, aveva bocciato un progetto in tal senso, precisando di ritenere adeguati all'area gli indici del piano regolatore generale che dovrebbero essere perciò rispettati.

Posta ai voti la questione, è ottenuto parere unanime si mette a verbale la decisione presa, nei seguenti termini:

La Commissione delibera di estendere il vincolo di bellezza, d'insieme alle aree segnate ai mappali numeri 79, 12, 13, comprendente tra la salita Nuova del Monte e la via Imperiale e quindi le particelle numeri 306, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 262, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, comprese tra la stessa salita Nuova del Monte, il tornante di via Imperiale, la via della Pantera e la salita Giovanni Virgilio Arzani, ad integrazione delle aree già vincolate, ai sensi del decreto ministeriale in data 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1953, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Tale deliberazione si intende anche a conferma del cospicuo interesse panoramico di tutto il complesso circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, che costituisce un pubblico belvedere dal quale si scorge la visione panoramica di tutta la città e della pittoresca zona circostante, come, peraltro, fu definito nel verbale n. 49 del 26 aprile 1952: collina alle spalle di Genova, di grande interesse panoramico, perché costituente una dei più cospicui belvederi della città.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.

Il presidente: Virgilio AGOSTINO

Il segretario: Giuseppe CONSOLI

(2667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione della zona alloggi della Base aerea di Villafranca Veronese.

Con decreto del Ministro per la difesa Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 11 marzo 1960, n. 260, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1960, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 70, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione della zona alloggi della Base aerea di Villafranca Veronese, distinte, nel nuovo catasto terreni del comune di Villafranca Veronese, come segue:

- Ha. 0.19.80; foglio 7, mappale principale 33, superficie da dismettere
- Ha. 7.79.63; foglio 8, mappale principale 92, superficie da dismettere
- Ha. 0.07.91; foglio 8, mappale principale 238, superficie da dismettere

(2706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Albrecht Clemens Neisser, nato a Bunzlau (Germania) il 25 marzo 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Perugia il 2 luglio 1934.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(2714)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Luciano Lanzarini, nato a Bologna il 6 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico conseguito presso l'Università di Bologna il 17 agosto 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2712)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Dorno (Pavia) un contributo di lire 1.350.000.

Con decreto ministeriale n. 300.8/60766, in data 20 aprile 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dall'Amministrazione comunale di Dorno (Pavia), un contributo di L. 1.350.000 per la costruzione di un Centro assistenziale O.N.M.I., nel predetto Comune;

2) ad acquistare dall'Amministrazione dell'asilo infantile Bonacossa di Dorno (Pavia), parte di sedime con muri e serramenti di due ex saloni, della superficie di mq. 1274, indicato nel catasto comunale al foglio n. XXII, particella n. 335, sub. b, confinante a nord, est e sud con la restante parte di sedime dell'Asilo infantile e ad ovest con la restante parte del fabbricato dello stesso Asilo, del perizato valore di lire 1.000.000.

(2726)

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Impavido » è iscritta, a decorrere dal 16 novembre 1963, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1963

SEGNÌ

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Registro n. 1 Marina militare, foglio n. 272

(686)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963. **(28)**
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree circostanti il Santuario dell'Acquasanta in Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le aree circostanti il Santuario di Genova Acquasanta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua posizione circostante il nucleo del Santuario dell'Acquasanta e per la vegetazione secolare, costituisce, oltre che un quadro naturale di grande bellezza panoramica, un complesso di valore estetico e tradizionale, dove l'opera dell'uomo è realizzata in perfetta fusione con quella della natura;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova, circostanti il nucleo del Santuario dell'Acquasanta, aventi i seguenti confini: nord linea ferroviaria Genova-Ovada-Asti; sud-est mapp. 22, mapp. 16 - strada vicinale della stazione (il mappale 31 è compreso nella zona vincolata); ovest confine con il comune di Mele; hanno no-

tevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1963

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

2) GE. ACQUASANTA. -- Proposta di vincolo delle aree circostanti il Santuario;

(Omissis).

2) Ge. Acquasanta. — Proposta di vincolo delle aree circostanti il Santuario.

Il prof. Dillon rileva che gli indici di fabbricabilità consentiti dal vigente piano regolatore sono da ritenersi eccessivi in relazione alle caratteristiche della zona, per cui è necessario predisporre una più efficiente azione di salvaguardia dei valori paesistici della località, tenendo conto anche dell'esigenza di disciplinare adeguatamente l'attività edilizia in relazione all'ambiente del Santuario, immobile sottoposto alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

Il dott. Grondona precisa che, essendo l'esigenza di tutela della località connessa soprattutto al rispetto di un ambiente monumentale, il caso in oggetto è notevolmente diverso da quello precedentemente preso in esame, per cui si dichiara non contrario ad accogliere la proposta di vincolo.

La Commissione, invitata dal presidente ad esprimere il proprio parere, si pronuncia a favore dell'inclusione della località nell'elenco delle bellezze naturali, con la seguente motivazione:

« Compresso paesistico che per la sua posizione circostante il nucleo del Santuario dell'Acquasanta e per la vegetazione secolare costituisce un quadro panoramico di notevole valore estetico e tradizionale, in cui è realizzata la compiuta coerenza: nord: linea ferroviaria Genova-Ovada-Asti; sud-est: mappale 22, mappale 16, strada vicinale della Stazione (il mappale 31 è compreso nella zona vincolata); ovest: confine con il comune di Mele; come da planimetria allegata.

(Omissis).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il segretario: RAITANO

Il presidente: VIRGILIO

(654)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia n. 16258, datata 22 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Rafanelli Dante, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., con il sig. Pellicci Giulio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pellicci Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., in sostituzione del sig. Rafanelli Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: Bosco

(808)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il cimitero, in località Crevari, nel comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il cimitero in Genova Voltri, località Crevari;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che l'area predetta comprendente la zona collinare circostante le due chiese di Crevari e il caratteristico nucleo abitato, ha notevole interesse pubblico perchè, fornita di ampie visuali che si godono dal percorso della via Romana, costituisce dalla costa un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona circostante il cimitero sita nel territorio del comune di Genova, in località Crevari, per un raggio di 200 metri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1964

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 30

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

4) GE. VOLTRI - Proposta di vincolo in località Crevari.

(Omissis).

4) GE VOLTRI - Proposta di vincolo in località Crevari.

Il prof. Dillon informa che è stato recentemente sottoposto all'esame della Commissione edilizia comunale un progetto di lottizzazione sottostante il nucleo tradizionale e caratteristico, e che in tale occasione alcuni componenti la Commissione stessa hanno lamentato la mancanza di vincoli paesistici sulla zona, il che non permette alla Soprintendenza di poter fiancheggiare l'azione del Comune al fine di una adeguata tutela dei valori paesistici.

Si rileva che sulla base del piano regolatore la località è classificata zona 30, con indici di edificabilità che non possono non ritenersi eccessivi.

Avendo il dott. Grondona chiesto se un vincolo sulla località possa giustificarsi in quanto zona di rispetto al nucleo tradizionale, l'avv. Peragallo precisa che al momento della formulazione del piano regolatore era stabilita una zona di rispetto per il raggio di 200 metri dal cimitero. In seguito tale raggio è stato ridotto a 100 metri; con l'istituzione del vincolo non sarebbe quindi in alcun modo aggredita la sostanza del piano regolatore.

Invitata dal presidente a pronunciarsi, la Commissione all'unanimità propone di includere nell'elenco delle bellezze naturali la zona circostante il cimitero, per un raggio di m. 200, con la seguente motivazione:

« Zona collinare circostante le due chiese di Crevari e il caratteristico nucleo abitato, fornita di ampie visuali che si godono dal percorso della via Romana e costituente dalla costa un quadro panoramico di non comune bellezza ».

(Omissis).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il presidente: avv. Agostino Virgilio

Il segretario: prof. Giacomo RATTANO

(788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1965, n. 781.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, denominata « Opera per l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e professionale della gioventù », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Opera per l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e professionale della gioventù », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1965, n. 782.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle « Figlie di San Giuseppe e dell'Addolorata », dette « Giuseppine », con sede in Como.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle « Figlie di San Giuseppe e dell'Addolorata », dette « Giuseppine », con sede in Como.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1965, n. 783.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una eredità.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità consistente in un complesso di beni di varia natura (immobili, mobili, titoli azionari, buoni del Tesoro, oggetti vari, ecc.), disposta in suo favore dal prof. Costantino Bresciani Turrone, con testamento olografo 18 giugno 1962, pubblicato in Milano il 10 dicembre 1963 a rogito dott. Adriano Bonincori, notaio in Milano, repertorio 13871, registrato a Cassano d'Adda il 13 dicembre 1963, n. 507, vol. n. 88, per l'istituzione, presso e a cura della Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa, di borse di studio, corsi speciali ed altre iniziative intese a stimolare nei giovani lo studio delle scienze economiche.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1965, n. 784.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cisterna (Latina).

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cisterna (Latina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone sottostanti le strade del monte Fasce e del monte Moro nel comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone sottostanti le strade del monte Fasce e del monte Moro, in comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè da esse si gode lo spettacolo di quadri naturali di non comune bellezza compresi tra il promontorio di Portofino e l'alta costa di Savona, fino al promontorio della Caprazoppa; interessante l'arco centrale del golfo ligure e l'intero panorama della città di Genova;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova, sottostanti le due strade del monte Fasce e del monte Moro, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone di una profondità di 30 metri a partire dal ciglio delle strade medesime, misurati in proie-

30

zione orizzontale, nei tratti compresi tra la vetta del monte Fasce (quota 820) e l'incrocio con la strada di congiunzione tra la via di Passo d'Oro e la salita monte Fasce; e tra la vetta del monte Moro e l'incrocio con via Canneto di Apparizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1965

p. Il *Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 51

Oggi 29 ottobre millenovecentocinquantequattro, alle ore 15,15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

2) GENOVA - Zona del monte Fasce - Proposta di vincolo.

Il prof. Dillon illustra ai membri della Commissione il valore panoramico delle due strade del monte Fasce e del monte Moro come punto di pubblico belvedere in quanto da esse si godono notevoli quadri naturali di eccezionale bellezza con l'inquadratura del grande arco del golfo ligure compreso tra il promontorio di Portofino e l'alta costa della provincia di Savona, nonché del tessuto urbanistico della città. Poiché le vigenti norme del piano regolatore non prevedono una adeguata tutela delle visuali panoramiche, si rende necessario, avvertendosi un'espansione edilizia anche in queste zone fin'ora lasciate allo stato naturale, provvedere ad una disciplina che regoli l'edificabilità in modo da non far perdere all'ambiente le sue particolari caratteristiche di cornice alla città e le sue qualità di pubblico belvedere.

La Commissione, con l'astensione del dott. Grondona rappresentante del sindaco di Genova, si associa alle osservazioni del soprintendente e propone pertanto di sottoporre a vincolo la fascia sottostante le due strade del monte Fasce e del monte Moro, per una profondità di 30 metri a partire dal ciglio, misurati in proiezione orizzontale, con la seguente motivazione:

« Zone sottostanti pubbliche strade dalle quali si gode lo spettacolo di quadri naturali di non comune bellezza compresi tra il promontorio di Portofino e l'alta costa di Savona fino al promontorio della Caprazoppa, interessante l'arco centrale del golfo ligure con l'intero panorama della città di Genova ».

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,05.

Il *presidente*: avv. Agostino VIRGILIO

Il *segretario*: prof. Giacomo RAITANO

(4565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio Sardo tra Cooperative della Riforma « Con.Sar. Go.Ri. », con sede in Cagliari, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio Sardo tra Cooperative della Riforma « Con.Sar.Co.Ri. », con sede in Cagliari, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nelle provincie di Cagliari e Sassari.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 78.000 (settantottomila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4744)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio delle cooperative della Marsica, con sede in Avezzano, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio delle cooperative della Marsica, con sede in Avezzano, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di L'Aquila.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 39.000 (trentanovemila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4745)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Alleanza Provinciale delle Cooperative Agricole « A.P.C.A. », con sede in Bologna, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dall'Alleanza Provinciale delle Cooperative Agricole « A.P.C.A. », con sede in Bologna, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 in provincia di Bologna.

Detta Alleanza è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 11.500 (undicimilacinquecento), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4746)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Roccamonfina

Con decreto provveditoriale n. 45205, in data 2 luglio 1965 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Roccamonfina, relativamente alla parte riguardante la località Roccamonfina Est.

Il nuovo piano, come sopra approvato, ha efficacia per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1964, n. 167, a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni.

(4784)

dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 40.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previo presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento entro il 30 giugno di ciascun anno direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Gallipoli, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia

REALE

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1967
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 362

(1242)

31) DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Moro, nel comune di Genova-Quinto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 gennaio 1967, ha deliberato di estendere, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il vincolo di notevole interesse pubblico nella zona di Quinto nel comune di Genova, per recepire il monte Moro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, sul monte Moro di Genova, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un rilievo alle spalle della località Quinto, caratteristico nel paesaggio che domina con la sua mole, elemento fondamentale nel quadro panoramico della fascia costiera, ricco di punti di belvedere dai quali si gode lo spettacolo della città e delle delegazioni del levante, nonché del golfo e dei più lontani e circostanti rilievi dello stesso comune di Genova e di altri comuni vicini;

Decreta:

La zona del monte Moro, sita nel territorio del comune di Genova-Quinto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

rio S. Pietro, dal limite della zona vincolata, fino al compluvio di quota 95 circa sotto il rilevato della autostrada; compluvio ad ovest sino all'imboccatura delle gallerie dell'autostrada, imboccatura e fronte del piazzale lungo il lato a monte del sentiero che parte dall'imboccatura fino ad incontrare nuovamente il rio S. Pietro; rio S. Pietro fino alla sorgente, a quota 546, 80 dove incontra una mulattiera; mulattiera da qui al rio Ciurli Lumarzo, quota 385 circa; rio Ciurli Lumarzo da quota 385 alla sua foce sul torrente Nervi; torrente Nervi dalla foce del detto rio al limite della zona vincolata; limite della zona vincolata fino al torrente San Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 gennaio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto del verbale n. 52

Oggi, diciannove gennaio mille, novecentosessantasette alle ore quindici e quarantacinque, nella sede della Soprintendenza, in via Balbi, 10, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

GENOVA - Proposta di ampliamento del vincolo nella zona di Quinto, per recepire il monte Moro.

(Omissis).

La proposta è accettata all'unanimità con la seguente motivazione.

Rilievo alle spalle della località Quinto di Genova, caratteristico nel paesaggio che domina con la sua mole, elemento fondamentale nel quadro panoramico della fascia costiera, ricco di punti di belvedere da cui si gode lo spettacolo della città e delle delegazioni del Levante nonchè del golfo e dei più lontani e circostanti rilievi del comune di Genova e di altri comuni vicini.

La confinazione viene fissata come segue:

rio S. Pietro, dal limite della zona già vincolata, fino al compluvio di quota 95 circa sotto il rilevato dell'autostrada; compluvio ad ovest sino all'imboccatura delle gallerie dell'autostrada, imboccatura e fronte del piazzale lungo il lato a monte del sentiero che parte dall'imboccatura fino ad incontrare nuovamente il rio S. Pietro; rio S. Pietro fino alla sorgente, a quota 546, 80 dove incontra una mulattiera; mulattiera da qui al rio Ciurli Lumarzo, quota 385 circa; rio Ciurli Lumarzo da quota 385 alla sua foce sul torrente Nervi; torrente Nervi dalla foce del detto rio al limite della zona vincolata; limite della zona vincolata fino al torrente S. Pietro.

(Omissis).

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ferrara:

Gruppo piccoli trasportatori di Massafiscaglia:

Periodo di occupazione media mensile: 10 giornate.

Decorrenza: 1° gennaio 1967.

Foggia:

Compagnia piccoli trasportatori « Nerone » - Bovino:

Salario medio giornaliero: L. 700.

Decorrenza: 1° dicembre 1966.

Compagnia tassisti « La Veloce » - Foggia:

Salario medio giornaliero: L. 1100.

Decorrenza: 1° maggio 1966.

Savona:

Gruppo autotrasportatori ribaltabilisti portuali - Savona:

Periodo di occupazione media mensile: 19 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 900.

Decorrenza: 1° luglio 1966.

Gruppo autotrasportatori ribaltabilisti savonesi - Savona:

Periodo di occupazione media mensile: 18 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 900.

Decorrenza: 1° luglio 1966.

Gruppo ribaltabilisti savonesi - Savona:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 900.

Decorrenza: 1° luglio 1966.

Taranto:

Carovana autonoleggiatori « S. Antonio » - Ginosà:

Salario medio giornaliero: L. 1100.

Decorrenza: 1° agosto 1966.

Carovana autonoleggiatori « S. Cristoforo » - Sava:

Salario medio giornaliero: L. 1100.

Decorrenza: 25 settembre 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. Il Ministro: DI NARDO

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 dello statuto del consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del consiglio di amministrazione del consorzio medesimo;

Visto il decreto n. 336079/40 del 26 aprile 1965, con il quale il dott. Carlo Marzano fu nominato, tra gli altri, membro del consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il quadriennio 1965-1968;

Considerato che il dott. Marzano è cessato dalla carica di ragioniere generale dello Stato e al suo posto è stato nominato il prof. dott. Gaetano Stammati;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Marzano nell'incarico di consigliere di amministrazione dell'istituto in parola con il prof. Stammati, nuovo ragioniere generale dello Stato;

Decreta:

Il prof. dott. Gaetano Stammati, ragioniere generale dello Stato, è nominato membro del consiglio di amministrazione.

sente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco Lariano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1728)

BAVARI TB11

32



DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo, in comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge citata la zona comprendente le località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di quadri naturali e di punti di belvedere, da cui si godono i detti quadri paesistici, formati da una felice sintesi di elementi naturali, il cui valore è anche sottolineato dalla posizione collinare in cui si trovano, nella quale si fonde armonicamente anche l'opera dell'uomo che, sin dal medioevo, ha abitato nelle località lasciandovi caratteristici esempi edilizi aventi valore di architettura minore locale;

Decreta:

La zona — costituita dalle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo — sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « allineamento tra il ponte sul rio Rosata a quota 100,70 e i due ponti sul rio Roggia a quota 100,30; rio Roggia fino

al fosso del Gauco; fosso del Gauco fino al ponte sulla strada campestre e da qui il percorso stradale, compreso quello del tratto di via Verazzano che corre tra quota 206 e 200 fino al rio Cunietta; rio Cunietta, fino a quota 230,20 e da qui via Verrazzano fino a quota 252,30; sentiero; da qui, a rio Basciari; rio Basciari fino all'incontro con la mulattiera a quota 310 circa; mulattiera fino al quadrivio di quota 390; da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350 con un limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello (quota 482) e da qui fascia di m. 200 misurati a valle, verso est della mulattiera che corre lungo il crinale a partire da monte Massapello verso il monte Riega, fino ad incontrare il rio Ciappa a quota 600 circa; da qui allineamento con la sorgente del rio Carpenea a quota 775, sul versante ovest del monte Proi; rio Carpenea fino alla sua immissione nel torrente Sturla; torrente Sturla fino alla immissione del rio Gnacco; rio Gnacco dalla foce alla sorgente di quota 400 circa, ad ovest del monte Castellaro; dalla sorgente, allineamento con la quota 421,70 del trivio delle mulattiere sulla sella tra i monti Castellaro e Poggiasco e da qui la mulattiera scendente fino alla strada Campora, a quota 341,30; strada Campora fino alla quota 335 e da qui allineamento alla sorgente del rio Cunio a quota 300 circa; rio Cunio fino all'immissione del rio Rosata; rio Rosata fino al ponte di quota 100,70.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione; e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto verbale n. 52

Oggi, diciannove gennaio millevocesettantasette, alle ore quindici e quarantacinque, nella sede della soprintendenza, in via Balbi 10, in Genova, a seguito di regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Genova - Proposta di vincolo della località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo.
(Omissis).

Il territorio interessato, alla disciplina del vincolo, viene così delimitato:

allineamento tra il ponte sul rio Rosata a quota 100,70 e i due ponti sul rio Roggia a quota 100,30; rio Roggia fino al fosso del Gauco; fosso del Gauco fino al ponte sulla strada campestre e da qui il percorso stradale, compreso quell' del

tratto di via Verazzano che corre tra quota 206 e 200 fino al rio Cunietta; rio Cunietta, fino a quota 230,20; da qui via da Verazzano fino a quota 252,30; sentiero, da qui, a rio Basciari; rio Basciari sino all'incontro con la mulattiera a quota 310 circa; mulattiera fino al quadrivio di quota 390, da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350, con il limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello; quota 482, e da qui limite basso di fascia analoga di m. 200 misurati a valle, verso est, mulattiera fino al quadrivio di quota 390; da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350, con il limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello, (quota 482) e da qui limite basso di fascia analoga di m. 200 misurati a valle, verso est, della mulattiera che corre lungo il crinale a partire dal monte Massapello verso il monte Riega, fino ad incontrare il rio Ciappa a quota 600 circa; da qui, allineamento con la sorgente del rio Carpenea a quota 775, sul versante ovest del monte Proi; rio Carpenea fino alla sua immissione nel torrente Sturla; torrente Sturla fino all'immissione del rio Gnacco; rio Gnacco dalla foce alla sorgente di quota 400 circa, ad ovest del monte Castellaro; dalla sorgente, allineamento con la quota 421,70 del trivio delle mulattiere sulla sella tra i monti Castellaro e Poggiasco e da qui mulattiera discendente fino alla strada Campora, a quota 341,30; strada Campora fino a quota 335 e da qui allineamento alla sorgente del rio Cunio a quota 300 circa, rio Cunio fino all'immissione del rio Rosata; rio Rosata fino al ponte di quota 100,70.

(1739) VEDERE VERBALE



DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montescaglioso;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il nucleo delle antiche case che si arroccano intorno all'abbazia costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde con gli elementi della natura, e, inoltre, con le pendici del colle, forma un quadro naturale, ricco di punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona dell'antico centro abitato e aree circostanti sita nel territorio del comune di Montescaglioso ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada comunale Montescaglioso-Matera, in corrispondenza del vertice della particella 52 del foglio di mappa n. 14, segue la detta strada nel suo sviluppo sui fogli di mappa nn. 14, 19, 20, 22, 21; fino al suo innesto sulla via XX Settembre nel foglio n. 21 e prosegue su detta via fino ad incontrare il confine della particella 264, giungendo al confine tra le particelle 84 e 82 e proseguendo sul confine della particella 264 con la particella 82; quindi confine della particella 264 con la particella 82; quindi segue il confine tra i fogli nn. 22 e 15 con il foglio n. 13 lungo le particelle 264, 66, 49, 71, 74, 62, 60, 57, 47 e 46; fino all'innesto sulla strada comunale Vignali in corrispondenza della particella 46 del foglio di mappa n. 15; segue detta strada fino all'incrocio con la strada comunale San Domenico, in corrispondenza del vertice della particella 44 del foglio di mappa n. 15 prosegue sulla strada comunale San Domenico per il tratto in comune col confine della particella 19 del foglio di mappa n. 15 e quindi lungo i confini delle particelle 19, 18, 17 e 11 con le particelle 16, 15, 14, 13 e 12 ed ancora segue i confini delle particelle 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 con il foglio n. 12; ai vertici della particella 5 del foglio di mappa 1 e 8 del foglio di mappa n. 14, passa sul foglio di mappa n. 14 seguendo il confine di questo con il foglio di mappa n. 12 lungo le particelle 8 e 52 del foglio di mappa n. 14 fino all'innesto sulla strada comunale Montescaglioso-Matera in corrispondenza del vertice della particella 52 del foglio di mappa n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

La soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Montescaglioso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera

Verbale della seduta

L'anno millenovecentosessantasei il giorno due del mese di marzo, alle ore dieci, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, a seguito di regolare convocazione fatta a mezzo di raccomandata n. 4/4191 del 16 febbraio 1966, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(Omissis).



S. VINCENZO TBN 15

(32) • TEN 16

5-5-1968 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 60

1417

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona alta della città di Genova comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona alta della città di Genova, comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, estendendosi alle spalle della città costituisce la sua naturale cornice e completamente, ed è ricca di quadri naturali formati sia da elementi naturali puri come da felici combinazioni di elementi naturali con l'opera dell'uomo ed offre numerosi punti di belvedere da cui si godono tali quadri nonchè le visuali panoramiche del porto, della città e di altre località della Riviera di Ponente e di Levante;

Decreta:

La zona alta sita nel territorio del comune di Genova comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal forte Castellaccio, lungo il perimetro della zona già vincolata lungo via Carso, S. Pantaleo, S. Erasmo, via Carso, S. Bernardino, allineamento di quota 125, fino alla ferrovia Genova-Casella a quota 105 circa; tracciato della ferrovia Genova-Casella fino al ponte di quota 304,30 oltre il forte Puin; linea di compluvio fino alla quota 385 circa e da qui allineamento al bivio delle due mulattiere in prossimità della quota 512,80 fino a m. 50 oltre detto bivio, a valle; parallela, a valle della strada, a m. 50 dalla strada stessa che va verso il forte Sperone, fino ad incontrare la mulattiera che passa tra il forte Sperone e forte Begato, a quota 409 circa; mulattiera passante tra le località Casa Nuova e Casa Doi fino ad incontrare, a quota 301,70, la strada via Begato; via Begato fino all'incrocio con l'attuale zona vincolata delle mura di Granarolo; limite zona già vincolata fino a via Bari; via Bari, lato monte fino alla curva di quota 86,50; da qui allineamento con la quota 187,00 di via Balestrazzi, da qui allineamento con la quota 255 di via Fumagalli, via Fumagalli fino alla curva di quota 248,30, da qui allineamento con la curva di quota 216 circa di via Domenico Chiodo ed innesto con località già sottoposte a vincolo.

neamento con la quota 255 di via Fumagalli, via Fumagalli fino alla curva di quota 248,30, da qui allineamento con la curva di quota 216 circa di via Domenico Chiodo ed innesto con località già sottoposte a vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto del verbale n. 52

Oggi, diciannove gennaio millenovecentosessantasette, alle ore quindici e quarantacinque, nella sede della soprintendenza, in via Balbi, 10, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

GENOVA - Proposta di ampliamento del vincolo sulle alture della città per recepire le zone dei forti Castellaccio, Sperone, Puin, Begato.

(Omissis).

L'ampliamento della zona è proposto, sia per fiancheggiare l'opera intrapresa dall'ispettorato ripartimentale delle foreste per rimboschire le pendici delle alture che sovrastano la città e che le fanno da naturale sfondo, sia per poter conservare alle medesime località il loro carattere rustico, in piena armonia con le fortificazioni che coronano le vette dei colli e ne concludono, con la macchie verdi e con il gerbido, il suo inserimento nell'ambiente naturale. Inoltre, sia dalla attuale viabilità che da quella che è in programma da parte dell'amministrazione comunale, sono godibili i panorami nella città, nel porto e sulle due riviere, sicchè, oltre ad essere una successione di quadri naturali, la località è anche un susseguirsi di punti di belvedere da cui si godono sia i quadri medesimi sia altri quadri naturali compresi nel territorio del comune di Genova che in quello di altri comuni vicini.

La commissione, all'unanimità, esprime l'assenso alla proposta del vincolo motivandolo come segue:

« Il territorio viene così delimitato dal forte Castellaccio, lungo il perimetro della zona già vincolata lungo via Carso, S. Pantaleo, S. Erasmo, via Carso, S. Bernardino, allineamento di quota 125, sino alla ferrovia Genova-Casella a quota 105 circa; tracciato della ferrovia Genova-Casella fino al ponte di quota 304,30 oltre il forte Puin; linea di compluvio fino alla quota 385 circa e da qui allineamento al bivio delle due mulattiere in prossimità della quota 512,80 fino a m. 50 oltre detto bivio, a valle; parallela, a valle della strada, a m. 50 dalla strada stessa che va verso il forte Sperone, fino ad incontrare la mulattiera passante tra le loc. Casa Nuova e Casa Doi fino ad incontrare, a quota 301,70, la strada via Begato; via Begato fino allo incontro con l'attuale zona vincolata delle mura di Granarolo; limite zona già vincolata fino a via Bari; via Bari, lato monte fino alla curva di quota 255 di via Fumagalli; via Fumagalli, fino alla curva di quota 248,30; da qui allineamento con la curva di quota 216 circa di via Domenico Chiodo ed innesto con località già sottoposte a vincolo.

(1733)

Art. 7.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 67.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1968
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 58

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Istituzione nella provincia di Pordenone di organi e uffici dell'amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° marzo 1968, n. 171;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 21 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici ed organi circondariali dell'amministrazione finanziaria, già istituiti nel capoluogo di Pordenone, assumono rispettivamente le seguenti denominazioni:

- a) intendenza di finanza;
- b) ufficio tecnico erariale;
- c) commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
- d) commissione censuaria provinciale;
- e) commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo.

Art. 2.

Gli uffici ed organi di cui al precedente articolo hanno competenza territoriale per i comuni previsti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo della provincia di Udine, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo della provincia di Pordenone, nonchè, infine, negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Pordenone.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1968
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 175

(6264)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1967, con il quale è stata costituita la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della commissione sig. dott. Ricciardi Stelio con il sig. dott. Melchionna Raffaello, a seguito della relativa designazione da parte della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il sig. Melchionna dott. Raffaello è nominato componente della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del sig. Ricciardi dott. Stelio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1968
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 331

(5966)

PORTORIA TBN 7 **34**
DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Corsica sita nel territorio del comune di Genova-Portoria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 luglio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della via Corsica, sita nel territorio del comune di Genova-Portoria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la felice sintesi tra l'equilibrata opera dell'uomo e vari complessi arborei, costituisce un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e inoltre un punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico dal quale è possibile la vista sul mare;

Decreta:

La zona della via Corsica, sita nel territorio del comune di Genova-Portoria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Ovest: dal confine del vincolo esistente, lungo il lato ovest di via Corsica, fino all'incrocio con via S. Giacomo di Carignano; via S. Giacomo di Carignano sino a piazza Carignano; piazza Carignano sino a via Nino Bixio;

Nord: via Bixio e dall'incontro di via Bixio con via Corsica tutto il contorno dello slargo fino all'incrocio di via Aspromonte;

Est: via Aspromonte sino a corso Saffi;

Sud: corso Aurelio Saffi fino al confine con l'esistente vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto verbale n. 54

Oggi cinque luglio millenovecentosessantasette, alle ore 16, in una sala della sede della soprintendenza ai monumenti in via Balbi 10 - Genova, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

GE. PORTORIA - Via Corsica - vincolo d'insieme su via Corsica ed aree adiacenti in ampliamento al vincolo esistente; (*Omissis*).

Proposta di vincolo su via Corsica ed aree adiacenti.

La commissione ritiene quindi allargare il vincolo suddetto comprendendovi le aree gravitanti sulla detta via.

(*Omissis*).

La confinazione viene fissata come segue:

Ovest: dal confine del vincolo esistente, lungo il lato ovest di via Corsica, fino all'incontro con via S. Giacomo di Carignano; via S. Giacomo di Carignano sino a piazza Carignano; piazza Carignano sino a via Nino Bixio;

Nord: via Bixio e dall'incontro di via Bixio con via Corsica tutto il contorno dello slargo fino all'incrocio di via Aspromonte;

Est: via Aspromonte sino a corso Saffi;

Sud: corso Aurelio Saffi fino al confine con l'esistente vincolo, il tutto come meglio indicato sulla planimetria.

(*Omissis*).

(5860)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico del solfato di nicotina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 7;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico del sottoindicato tipo di prodotto derivato del tabacco è determinato come segue:

solfato di nicotina al 50 % in volume:

allo stato sciolto per kg. convenzionale	
(litro)	L. 1.800
in latte da kg. 1, convenzionale (litro)	» 2.000
in latte da kg. 0,500, convenzionale (1/2 litro)	» 1.100
in latte da kg. 0,200, convenzionale (1/5 litro)	» 500

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1968

Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 329

(6022)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Autorizzazione del « XII Sincas salone internazionale campeggio sport » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il quartiere detto di « Borgo Incrociati » in località S. Fruttuoso nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché in un contesto profondamente alterato dallo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni, il borgo residuo costituisce un'isola che permette ancora di apprezzare l'aspetto ambientale, e tipologico del vecchio borgo; tali caratteristiche si concretizzano nelle dimensioni della strada che rappresenta il suo asse centrale e nei residui recessi ancora intatti e nei collegamenti trasversali, nonché nei rapporti volumetrici complessivi; l'insieme si presenta, pertanto, come un bene ambientale paesistico perfettamente definito;

Decreta:

La zona detta « Borgo Incrociati » in località S. Fruttuoso sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord-ovest: corso Montegrappa; nord-est: corso Montegrappa; sud-ovest: piazza G.B. Raggi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso ten-

ga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Elenco delle località di cui all'art. 1, comma 34, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Estratto di cui al verbale n. 63 del 4 febbraio 1976.

(Omissis).

3) GENOVA - loc. S. Fruttuoso: quartiere detto di « Borgo Incrociati » - proposta di vincolo ex art. 1, comma terzo, della legge n. 1497/1939.

Il presidente espone brevemente le caratteristiche del comprensorio.

La commissione sentita la relazione ed esaminata la documentazione grafica e fotografica messa a disposizione, all'unanimità decide che il comprensorio, così delimitato:

nord-ovest: corso Montegrappa;
nord-est: corso Montegrappa;
sud-ovest: piazza G.B. Raggi,

sia sottoposto alla tutela della legge n. 1497/1939, art. 1, comma 3°.

(Omissis).

(7033)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Autorizzazione alla Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della regione Basilicata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1972, con il quale la Banca di Lucania, società per azioni con sede in Potenza, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

2) I compensi degli onorari minimi a vacazione di cui al capo II, art. 13, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di:

- L. 5.000 per il professionista incaricato;
- L. 3.500 per l'aiuto iscritto all'albo;
- L. 2.500 per l'aiuto di concetto.

3) Gli onorari a quantità di cui al capo III (articoli 15, 16 e 17) del decreto ministeriale 18 novembre 1971 vengono aumentati per ogni singola voce del 40 per cento.

4) Gli importi delle analisi e prove di cui al capo VI, art. 29, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, vengono aumentati del 40 per cento.

5) Le prestazioni inerenti alle cave e miniere (capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971), per quanto riguarda i rilievi a quantità previsti dagli articoli 32 e 33, sono aumentati del 40 per cento.

6) Le tariffe per indagini di fotogeologia previste al capo IX del decreto ministeriale 18 novembre 1971, indicate per le categorie da A ad H dell'art. 40, vengono aumentate del 60 per cento.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

*Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(9571)

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bronchival R.M. » sciroppo, nella confezione flacone x g 270, registrata al n. 3498, in data 11 agosto 1951, a nome della ditta A. Ghiglioni - Lab. farm. ferrarese « Aghipharma », con sede in Ferrara, corso Isonzo n. 99, ceduta successivamente, con atto privato in data 19 febbraio 1963, alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia n. 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

(9611)

Il Ministro: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchival R.M. » della ditta A. Ghiglioni - Lab. farm. ferrarese Aghipharma, in Ferrara. (Decreto di revoca n. 5009/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 agosto 1951 con il quale venne registrata al n. 3498 la specialità medicinale denominata « Bronchival R.M. » sciroppo, a nome della ditta A. Ghiglioni - Lab. farm. ferrarese « Aghipharma », con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99 (già in Ferrara, corso Roma, 36), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 15 febbraio 1963, registrata a Caserta il 19 febbraio 1963 al n. 4715, vol. 122, con la quale il prodotto suddetto venne ceduto alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia n. 74;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione di rito.

Considerato che all'officina della ditta produttrice è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada interprovinciale passo del Turchino-passo del Faiallo nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si tratta di un tratto di strada paesisticamente qualificato per le eccezionali visuali

panoramiche e i quadri ambientali che da essa si godono e le cui fasce laterali hanno caratteristiche di aspetto naturalistico di particolare pregio in quanto complementari al godimento della visione panoramica e perchè determinano una pregevole cornice di primo piano fiancheggiante la strada stessa;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tratto della strada interprovinciale passo del Turchino-passo del Faiallo attraversante il territorio del comune di Genova e più precisamente a partire dal suo innesto prossimo all'imbocco della galleria del passo del Turchino fino al limite del confine comunale, per una fascia di m. 250 (duecentocinquanta) sia a monte che a valle (misurati dai punti di tangenza dal ciglio stradale, in proiezione orizzontale).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

Là soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Estratto del verbale 4 febbraio 1976, n. 68

Elenchi:

1) GENOVA: strada interprovinciale passo del Turchino-passo del Faiallo-Vara Superiore. Vincolo ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 1497/1939.

(Omissis).

Siccome proposta dal presidente e approvato all'unanimità dai membri presenti della commissione provinciale, il tratto della strada predetta, attraversante il territorio del comune di Genova e più precisamente a partire dal suo innesto prossimo all'imbocco della galleria del passo del Turchino fino al limite del confine comunale, per una fascia di m. 250 (duecentocinquanta) sia a monte che a valle (misurati dai punti di tangenza dal ciglio stradale, in proiezione orizzontale) sia sottoposta alla tutela di cui alla legge n. 1497/1939, art. 1, comma 4, per la seguente motivazione:

«Tratto di strada paesisticamente qualificato per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da esso si godono».

(Omissis).

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Ricostituzione del comitato amministratore della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 575;

Visti gli articoli 13 e 24 dello statuto della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano approvato con regio decreto 10 gennaio 1938, n. 51 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1962, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1969 relativo alla ricostituzione del comitato amministratore della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano ed alla conferma dei membri del collegio dei revisori della Cassa medesima già nominati con i decreti ministeriali 1° giugno 1960 e 11 dicembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato amministratore anzidetto, scaduto per compiuto triennio;

Ritenuta altresì l'opportunità di confermare nel collegio dei revisori, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'azienda, nelle persone del dott. Giuseppe Filippone e del dott. Lino Castelli nominati rispettivamente con decreto ministeriale 24 novembre 1975 e 25 febbraio 1965 e di sostituire il dott. Carlo Gasparri, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo;

Viste le note n. 2447 del 27 ottobre 1975 e n. 1654 del 6 luglio 1977 con le quali il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha comunicato le designazioni effettuate dalla società Ferrovie nord Milano e dal personale iscritto alla Cassa ed in attività di servizio per la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al comitato amministratore;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato amministratore della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano, è ricostituito come segue:

In rappresentanza della società:

Stiriti Paolo, Cesi Giannantonio, Picchi Giorgiò e Giacomini Ovidio, membri effettivi; Agostini Gustavo, Siena Arnaldo, Petruzzellis Paolo e Valsecchi Franco, membri supplenti.

In rappresentanza del personale:

Pavesi Mario, Cozzi Enrico, Berrini Aurelio e Lamperti Ermanno, membri effettivi; Monosilio Luciano, Galbiati Emilio, Nepgen Carlo e Pellegrini Rachele, membri supplenti.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 15 novembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'Interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova Pag. 8271
- DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palombaro Pag. 8272
- DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1977.
Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande relative alla esportazione dei vini aromatizzati di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1976. Pag. 8273
- DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.
Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia Pag. 8274
- DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1977.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, ente morale con sede in Reggio Emilia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcune province Pag. 8274
- DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia. Pag. 8274
- DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia Pag. 8275
- DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1977.
Trasferimento, da Monfalcone a Roma, della sede legale della società « Interaudit S.p.a. », autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione Pag. 8275

- DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 Pag. 8276
- DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.
Disposizioni transitorie relative alla applicazione degli articoli 32 e 34 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a parcella per il trasporto di merci su strada Pag. 8276
- DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti Pag. 8276
- DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.
Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti Pag. 8277
- RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 ottobre 1977.
Furto della gestione straordinaria del comune di Casapulla Pag. 8277

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevute di debito pubblico Pag. 8278
- Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Torre Le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8278
- Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 8278



Ospedale «Principessa di Piemonte» di Taurianova: Concorso ad un posto di aiuto anestesista Pag. 8283

Ospedale «SS. Trinità» di Popoli: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia Pag. 8283

Ospedale civile di Genova-Nervi: Concorso ad un posto di primario di radiologia Pag. 8283

Ospedale «M. Marini» di Magliano Sabina:
Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale Pag. 8283

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi Pag. 8283

Ospedale «E. Daniele - E. Romasi» di Gagliano del Capo:
Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione Pag. 8283

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria Pag. 8283

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1977, n. 40.

Trattamento economico di missione e rimborso spese ai collaboratori regionali Pag. 8284

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1976 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in località S. Giuliano nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il contrasto tra costruzioni moderne

e tuttavia di non errato proporzionamento, esistente a monte della strada principale (corso Italia), ed il complesso a mare, costituito soprattutto dalla vecchia abbazia e annessa chiesa e dagli spazi verdi circostanti, rappresenta un duplice quadro paesistico ed ambientale di singolare fascino e tale da richiedere che non venga alterato nei suoi rapporti volumetrici essenziali; ciò vale anche per quanto riguarda l'abbazia nella distribuzione dei volumi che non possono essere scollegati dall'antica chiesa, e che anche i rifacimenti ottocenteschi e del primo novecento avevano rispettato fedelmente nei rapporti essenziali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, località S. Giuliano ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Nord:

lato sud di via Goretti, a partire dall'incrocio con via Zara; lato sud di via Richetti, lato sud di via De Gaspari, fino all'incrocio con via Giordano Bruno;

Est:

lato ovest di via G. Bruno, prosecuzione ideale del lato occidentale di via G. Bruno fino ad incontrare il lato a mare di corso Italia; breve tratto del fianco a mare di corso Italia fino ad incontrare la linea ideale di prosecuzione del lato occidentale del vecchio molo; congiungente con il vecchio molo; lato occidentale del vecchio molo;

Sud:

litorale marino fino ad incontrare la prosecuzione ideale del lato orientale di via Zara; congiungente il litorale marino con il lato orientale di via Zara;

Ovest:

lato orientale di via Zara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 settembre 1977

p. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI



COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Verbale n. 68

Oggi, 4 febbraio 1976, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

3) GENOVA, località S. Giuliano - Proposta di vincolo ex art. 1, comma terzo, legge n. 1497 del 1939.

(Omissis).

Il presidente illustra brevemente le caratteristiche dell'ambiente oggetto della proposta.

La commissione esamina la planimetria includente le zone da vincolare, votando successivamente, alla unanimità che il comprensorio è così delimitato:

Nord:

lato sud di via Goretti, a partire dall'incrocio con via Zara; lato sud di via Righetti, lato sud di via De Gaspari, fino all'incrocio con via Giordano Bruno;

Est:

lato ovest di via G. Bruno, prosecuzione ideale del lato occidentale di via G. Bruno fino ad incontrare il lato a mare di corso Italia; breve tratto del fianco a mare di corso Italia fino ad incontrare la linea ideale di prosecuzione del lato occidentale del vecchio molo; congiungente con il vecchio molo; lato occidentale del vecchio molo;

Sud:

litorale marino fino ad incontrare la prosecuzione ideale del lato orientale di via Zara; congiungente il litorale marino con il lato orientale di via Zara;

Ovest:

lato orientale di via Zara.

Sia sottoposto alla tutela della legge n. 1497 del 1939, comma terzo, art. 1.

La motivazione del vincolo è la seguente:

Il contrasto tra costruzioni moderne e tuttavia di non errato proporzionamento, esistente a monte della strada principale (corso Italia), ed il complesso a mare, costituito soprattutto dalla vecchia abbazia e annessa chiesa e degli spazi verdi circostanti, rappresenta un duplice quadro paesistico ed ambientale di singolare fascino e tale da richiedere che non venga alterato nei suoi rapporti volumetrici essenziali, ciò vale anche per quanto riguarda l'abbazia nella distribuzione dei volumi che non possono essere scollegati dall'antica chiesa, e che anche i rifacimenti ottocenteschi e del primo novecento avevano rispettato fedelmente nei rapporti essenziali.

(Omissis).

(11711)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palombaro.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona nel comune di Palombaro, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Palombaro;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Palombaro ed altri cittadini, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nelle località denominate « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie di punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

a sinistra, particolari del dipinto del Giorgione e, a destra, dettagli della città moderna incastonata nel dipinto di Piero della Francesca. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

*Il segretario generale del
Ministero delle comunicazioni*
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A7188

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano, compreso palazzata monte e zona costiera, sito nel comune di Genova.

IL SOTTOSGREGARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 15062 del 16 ottobre 1997 trasmetteva una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il tratto di Corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano compreso palazzata a monte e zona costiera, sito nel comune di Genova, evidenziando il pregevole interesse paesaggistico di tale ambito ancora non sottoposto a tutela;

Rilevato che nella stessa nota la Soprintendenza comunicava che si rendeva necessaria l'adozione del provvedimento di vincolo, considerato che il PTCP solo in parte ricomprendeva tale zona evidenziandone la presenza di strutture urbane qualificate, che altre parti venivano classificate come tessuto urbano e che le previsioni del nuovo PRG di Genova in fase di adozione risultavano preoccupanti per la salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali;

Considerato che con nota n. ST/701/33715/97 del 12 novembre 1997, sollecitata con successiva nota n. ST/702/13897/98 del 28 maggio 1998, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici richiedeva alla predetta Soprintendenza ulteriore integrazione fotografica significativa dei valori ambientali costitutivi l'area in questione ed una relazione storico-tecnica motivata;

Considerato che il predetto Ufficio periferico trasmetteva la documentazione richiesta con nota n. 16613 del 1° giugno 1998;

Considerato che con nota n. 564 del 20 gennaio 1999 la Soprintendenza suddetta evidenziava l'urgenza dell'apposizione del vincolo, essendo attualmente in esame presso gli uffici regionali il Piano territoriale della fascia costiera;

Considerato che l'area in questione risulta così perimetrata: Nord: via Cecchi dall'incrocio con viale Brigate Partigiane fino all'incrocio con via Rimassa; tratto di via Rimassa verso Sud fino all'incrocio con via della Foce; via della Foce fino all'incrocio con via Casaregis; proseguimento in linea retta lungo il confine nord del mappale 266 del foglio 87 e proseguimento fino all'intersezione con via Nizza; via Nizza in direzione est fino all'incrocio con via Podgora; via Podgora fino al confine nord dei mappali 179, 180, 181 del foglio 89 fino al congiungimento con via Lavinia; via Lavinia in direzione sud e ancora in direzione est fino all'incrocio con via Piave; proseguimento in linea retta verso est lungo il confine nord dei mappali 189, 295 e 294 del foglio 89, confine est del mappale 294 del foglio 89, confine nord del mappale 198 del foglio 89 fino al congiungimento con via Quarnaro; tratto di via Quarnaro in direzione sud fino al congiungimento del confine nord del mappale 204 del foglio 89; confine nord del mappale 204, parte del confine est del mappale 204 fino al congiungimento con il mappale 205; proseguimento lungo il confine nord dei mappali 205, 206, 209, 222, 223 del foglio 89, lungo il confine est del mappale 219 del foglio 89, lungo il confine nord mappale 218 del foglio 89, fino al congiungimento con via Zara; via Zara in direzione nord fino al congiungimento col confine nord del mappale 209 del foglio 90; proseguimento lungo il confine nord del mappale 209 del foglio 90; proseguimento attraversando via Forte di S. Giuliano e congiungimento con lo spigolo nord-ovest del mappale 215 del foglio 90; confine nord dei mappali 215, 216, 220, 218 del foglio 90; fino all'intersezione col confine ovest del mappale 322 del foglio 90; confine ovest del mappale 322 in direzione nord; tratto di via Pietro Gobetti in direzione est fino a congiungimento col confine est del mappale 322 del foglio 90; confine est del mappale 322

fino all'intersezione col mappale 368 del foglio 90; confine nord dei mappali 368, 223, 471, 224 del foglio 90 fino all'intersezione con via Nazario Sauro; attraversamento in senso diagonale della via Nazario Sauro fino allo spigolo nord-ovest del mappale 243 del foglio 90; confine nord dei mappali 243, 249 del foglio 90 fino al congiungimento con via Renato Martorelli; attraversamento della via Renato Martorelli fino allo spigolo nord-ovest del mappale 174 del foglio 91; confine nord dei mappali 174, 203, 503, 428, 429 del foglio 91; Est: confine est del mappale 429 del foglio 91; fino al congiungimento con via S. Giuliano; tratto di via S. Giuliano in direzione sud attraversamento di corso Italia fino all'imboccatura della via Lungomare Lombardo; via Lungomare Lombardo fino al congiungimento con il confine est del mappale 312 del foglio 91; confine est del mappale 312 e il mare; Sud: il mare dal mappale 312 del foglio 91 fino alla foce del torrente Bisagno; Ovest: limite ovest di piazzale Kennedy dal mare fino al corso Italia; via Brigate Partigiane lato ovest fino all'incrocio con via Cecchi;

Considerato che il tratto di costa di notevole pregio rientra nelle visuali panoramiche dal mare costituendo quadri panoramici di particolare bellezza;

Considerato che la Soprintendenza predetta nella relazione acclusa alla nota n. 16613 del 1° giugno 1998 evidenziava come il Corso Italia costituisca una strada di grande interesse panoramico e ambientale, determinato a monte dalla presenza di palazzate di notevole interesse tipologico e da ville con parchi e dal lato a valle da inquadrature panoramiche del mare e della costa di eccezionale pregio secondo le specifiche indicazioni dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 e come nel tratto della strada medesima a partire dall'incrocio con via Brigate Partigiane, in corrispondenza del complesso edilizio di piazza Rossetti, tipologicamente pregevole che delimita la palazzata verso ponente, fino all'incrocio con via Casaregis, non sussista alcuna tutela ambientale neanche attraverso le generiche indicazioni del P.T.C.P., essendo il sito classificato «tessuto urbano» senza specifica normativa;

Considerato che l'Ufficio periferico ha rilevato che nel tratto successivo da via Casaregis, fino all'incrocio con via Zara, seppure sussista un riconoscimento nel P.T.C.P. della presenza di strutture urbane qualificate, non è possibile attuare una reale tutela né delle dette strutture né dei valori panoramici della importante arteria litoranea, in mancanza di decreti di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 chiari e completi, mentre il tratto successivo del Corso Italia è già sottoposto a vincolo con decreto ministeriale del 6 febbraio 1925 ai sensi della legge n. 778/1922;

Esaminati gli atti e verificato che la zona in questione presenta numerosi esempi di architettura pregevole perfettamente inseriti nel contesto ambientale quali piazza Rossetti e il quartiere Daneri, il Forte di San Giuliano, l'Abbazia di San Giuliano e la Villa Gaslini che determinano una forte caratterizzazione delle inquadrature panoramiche e dell'ambiente litoraneo circostante;

Considerato che l'inclusione in parte di tale area nel P.T.C.P. con la classificazione «tessuto urbano» è

comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione *ex art. 7* della legge n. 1497/1939;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 aprile 1999 esprimeva parere favorevole all'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 del tratto di Corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano, compreso palazzata a monte e zona costiera, sito nel comune di Genova «in quanto s'intende con esso tutelare il contesto ambientale di particolare pregio ed il Corso Italia qualificato a monte dalla presenza di edifici di notevole interesse tipologico e da ville con parchi e a valle da inquadrature panoramiche del mare e della costa»;

Decreta:

Il tratto di Corso Italia tra via Brigate Partigiane e via S. Giuliano, compreso palazzata a monte e zona costiera, sito nel comune di Genova, così come sopra perimetrato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, addì 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 11

00A7189

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 aprile 2000.

Disciplina del funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23, che prevede l'istituzione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 88;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 febbraio 1996, 5 maggio 1999, e 24 maggio 1999 con i quali è stato istituito l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario e sono stati definiti i relativi compiti;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, comma 1, che prevede l'istituzione del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e la soppressione dell'osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario, e rimette ad un decreto del Ministro la determinazione delle modalità di funzionamento del comitato e la durata del mandato dei suoi componenti;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Decreta:

Art. 1.

Insiediamento del Comitato e durata del mandato dei componenti

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituito ai sensi dell'art. 2,

comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione.

2. Con il decreto di costituzione del comitato, il Ministro nomina il presidente. Nella prima riunione il comitato definisce le modalità per l'elezione del vice presidente e procede all'elezione del medesimo.

3. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del Comitato non possono ricoprire contemporaneamente all'espletamento del mandato le cariche di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento o di istituto, di direttore amministrativo, presidente o componente dei nuclei di valutazione presso istituzioni universitarie statali e non statali né l'incarico di presidente o componente del Consiglio universitario nazionale.

5. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.

Art. 2.

Programmazione degli interventi e compiti del presidente e vice presidente

1. Con riferimento ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'attività del Comitato è definita da un programma annuale predisposto entro il 31 ottobre e approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il presidente rappresenta il Comitato e cura i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Definisce l'ordine del giorno delle riunioni collegiali del comitato e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del comitato.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'impedimento e assenza del medesimo, nonché svolge ogni altra funzione su delega del presidente.

4. Ciascuno dei componenti ha facoltà di:

a) proporre al presidente la convocazione del comitato medesimo, specificandone le ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;

b) proporre l'effettuazione di studi e ricerche, inerenti alle attività del Comitato, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2;

c) effettuare missioni presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o in altra sede in relazione alla specifica attività del comitato su incarico dello stesso Comitato.

5. Il Comitato può affidare a uno o più componenti compiti di studio e l'analisi di specifici argomenti o temi, strumentali per l'attività del comitato.

**DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

N. 371

Prot. N. 67286

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della Strada panoramica Apparizione-Uscio at-**

**traversante il comune di Genova, in attuazione
Legge 29 giugno 1939 n. 1497.**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la Legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, per l'applicazione della Legge suddetta;

Visto l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978 n. 23 contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera a) del predetto art. 82;

Rilevato che la Commissione Provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1970, con Verbale n. 70, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, la Strada panoramica Apparizione-Uscio per il tratto attraversante il Comune di Genova;

Preso atto che il Verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata Legge, all'Albo del Comune di Genova;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale tratto di strada è paesisticamente qualificato per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da esso si godono;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

39

Alto da Biella

39

Sentito il Consiglio Regionale della Liguria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978 n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 12 in data 8.2.1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

DECRETA

Che la Strada panoramica Apparizione-Uscio, per il tratto attraversante il Comune di Genova e per la fascia di seguito meglio specificata e identificata nello stralcio planimetrico in scala 1:5.000 che costituisce parte integrante del presente atto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, nn. 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa nonché alla legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

La località in oggetto è così delimitata:

dall'innesto con la Strada panoramica di Monte Imbro presso la Chiesa di Apparizione fino al confine comunale di Bogliasco, per una fascia di m. 150, a monte e a valle, misurati dal punto di tangenza del ciglio stradale e, qualora sul lato a mare il crinale della collina non rientri nell'ambito dei detti m. 150, il vincolo si estende fino a tale crinale.

Il presente Decreto, unitamente al Verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Genova, 29.3.1984

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Rinaldo Magnani**

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di punta Martin e dei Piani di Praglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio di Punta Martin e dei Piani di Praglia, ricadente nei comuni di Mele, Genova (Voltri-Pegli), Ceranesi, Campomorone (provincia di Genova), riveste particolare interesse paesistico per la sua posizione che, dalle spalle del Santuario dell'Acquasanta, già vincolato con decreto ministeriale 20 dicembre 1963, comprende il crinale montano che si osserva dal mare di Voltri, all'estremità occidentale del comune di Genova, e si estende all'altopiano, retrostante, dei « Piani di Praglia ».

La zona costituisce, per la vegetazione secolare, le caratteristiche geologiche di natura dolomitica e le forme singolari della Punta Martin, le grandi praterie quasi disabitate e i laghi contornati da boschi ubicati alle spalle del crinale che si osserva dal mare, un complesso di grande valore estetico perfettamente definito mentre, nelle visuali dal mare, diventa un fondale paesistico essenziale per garantire una cornice verde all'insieme edificato in tempi recenti nella zona più a valle sulle colline di Genova-Palmaro.

Tale territorio è così delimitato:

nord: linea di confine tra la provincia di Genova e la provincia di Alessandria dal monte delle Figne al monte Lecco sino alla sorgente del rio delle Gambette;

est: rio delle Gambette poco dopo il monte Lecco sino alla confluenza col rio d'Iso, indi il rio d'Iso fino alle spalle di Isoverde, al punto di incontro col percorso di crinale che porta a « Casa Guzzano » e quindi al Bricco di Guana. Di qui, lungo il suddetto percorso fino al Bricco di Guana e al Bricco Roncasci a quota 900, sino alla linea di confine tra i comuni di Campomorone e Ceranesi. Breve tratto di percorso lungo il suddetto confine sino al punto di incontro con la via di crinale per il Prato del Gatto che si segue fino alla sommità (metri 834) da dove si costeggia il torrente che li nasce sino alla confluenza col rio S. Martino. Di qui il rio S. Martino fino alla confluenza con rio Massava fino alla sorgente a quota 801. Da questa vetta il percorso di crinale, brevissimo, che congiunge quota 801 con la linea di confine tra il comune di Genova e il comune di Ceranesi. Si segue questa linea sino al monte Proralado. Di qui si segue il percorso di crinale che segue la curva di livello in quota 900 e, attraverso il piano Gandolfi, si porta, tenendosi sempre in quota, sul monte Fontanabuona (metri 956);

sud: dal monte Fontana Buona, la linea di crinale che da quota 956 del monte Fontana Buona, attraverso il monte Cuccio, scende a quota 727 da dove prosegue a quota 700 sino ad incontrare la sorgente del Rio Condotti. Di qui il corso del rio Condotti sino ad incontrare la quota « 500 » che viene percorsa, risalendo sino ad arrivare al rio Baiardetto.

Di qui si segue il corso del rio fino alla confluenza col torrente Acquasanta dove passa la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele;

ovest: il corso del torrente Acquasanta e poi del rio Martino dalla confluenza del rio Baiardetto sino al « Prato d'Erino », seguendo, nella parte alta del rio Martino, la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele. Dal Prato d'Erino, brevissimo percorso congiungente le linee di confine tra i comuni di Genova e Mele, e Masone e Mele. Raggiunto questo punto si segue la linea di divisione tra Mele e Masone finché questa non interseca il confine tra le province di Genova ed Alessandria. Da questo punto fino al monte delle Figne si segue la linea di confine tra le province di Genova e Alessandria.

Considerato che:

il territorio della zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia, come sopra delimitato, è, solo in parte, sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985, ha riferito che:

il territorio in questione presenta particolare valore ambientale e paesaggistico con numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico;

ogni modifica dell'assetto del territorio, nonché attività edilizie o lavori che incidono su tale assetto, sono pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via caute-

lare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della zona di punto Martin e dei Piani di Praglia, ricadente nei comuni di Mele, Genova (Voltri-Pegli), Ceranesi, Campomorone (provincia di Genova), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: linea di confine tra la provincia di Genova e la provincia di Alessandria dal monte delle Figne al monte Lecco sino alla sorgente del rio delle Gambette;

est: rio delle Gambette poco dopo il monte Lecco sino alla confluenza col rio d'Iso, indi il rio d'Iso fino alle spalle di Isoverde, al punto di incontro col percorso di crinale che porta a « Casa Buzzano » e quindi al Bricco di Guana. Di qui, lungo il suddetto percorso fino al Bricco di Guana e al Bricco Roncasci a quota 900, sino alla linea di confine tra i comuni di Campomorone e Ceranesi. Breve tratto di percorso lungo il suddetto confine sino al punto di incontro con la via di crinale per il Prato del Gatto che si segue fino alla sommità (metri 834) da dove si costeggia il torrente che li nasce sino alla confluenza col rio S. Martino. Di qui il rio S. Martino fino alla confluenza col rio Mavassa fino alla sorgente a quota 801. Da questa vetta il percorso di crinale, brevissimo, che congiunge quota 801 con la linea di confine tra il comune di Genova e il comune di Ceranesi. Si segue questa linea sino al monte Proralado. Di qui si segue il percorso di crinale che segue la curva di livello di quota 900 e, attraverso il piano Gandolfi, si porta, tenendosi sempre in quota, sul monte Fontana Buona (metri 956);

sud: dal monte Fontana Buona, la linea di crinale che da quota 956 del monte Fontana Buona, attraverso il monte Cuccio, scende a quota 727 da dove prosegue a quota 700 sino ad incontrare la sorgente del rio Condotti. Di qui il corso del rio Condotti sino ad incontrare la quota « 500 » che viene percorsa, risalendo sino ad arrivare al rio Baiardetto. Di qui si segue il corso del rio fino alla confluenza col torrente Acquasanta dove passa la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele;

ovest: il corso del torrente Acquasanta e poi del rio Martino, dalla confluenza del rio Baiardetto sino al « Prato d'Erino », seguendo, nella parte alta del rio Martino, la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele. Dal Prato d'Erino, brevissimo percorso congiungente le linee di confine tra i comuni di Genova e Mele e Masone e Mele. Raggiunto questo punto si segue la linea di divisione tra Mele e Masone finché questa non

interseca il confine tra le province di Genova ed Alessandria. Da questo punto fino al monte delle Figne si segue la linea di confine tra le province di Genova e Alessandria.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia, sita nei comuni di Vobbia, Crocefieschi, Busalla, Ronco Scrivia, è di notevole interesse per la sua particolare posizione lungo la valle del torrente Vobbia, per la conformazione suggestiva e affascinante delle sue rocce, che si gettano a picco sul torrente Vobbia formando un canale di singolare bellezza su cui si erge, al centro, quasi un nido d'aquila, il Castello della Pietra difficilmente accessibile anche a piedi.

La zona costituisce, nel suo insieme, anche per la vegetazione secolare che la caratterizza, un bene di grande valore estetico perfettamente definito con caratteristiche omogenee sia naturali che abitative.

Tale zona è così delimitata:

nord: linea di confine seguendo il percorso di crinale tra il comune di Ronco Scrivia e il comune di Isola del Cantone a partire dalla quota 600 presso le

Decreto Ministeriale 4 Luglio 1953.

Approvazione del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi - Sant' Ilario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, al parere della Commissione incaricata dell'esame del piano stesso;

Considerato che il detto piano è stato affisso dal 18 gennaio al 18 aprile 1951, all'albo del comune di Genova, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione sopraindicata;

Considerato inoltre che l'Amministrazione ha esaminato, sentita la Commissione incaricata dell'esame del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, le opposizioni contro il piano stesso e che per ciascuna di esse ha adottato le soluzioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località dandone comunicazione agli interessati;

DECRETA

Il predetto piano territoriale paesistico di Genova Nervi-Sant'Ilario predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Detto decreto Ufficiale dovrà essere affissa, insieme alla planimetria della zona e al regolamento del piano, all'albo del comune di Genova, e vi rimarrà affissa per il prescritto periodo di tre mesi.

Roma, addì 4 luglio 1953.

Il Ministro
f.to SEGNI

Regolamento per l'applicazione del piano territoriale paesistico di Nervi - Sant' Ilario, approvato con D. M. del 4 Luglio 1953 G. U. n. 184 del 13 Agosto 1953.

Art. 1

Nel territorio di Nervi e S. Ilario delimitato ad est dal confine tra il Comune di Genova ed il Comune di Bogliasco Pieve, a nord della linea che scende dalla vetta del Monte Giugo (quota 467), fino a quota 410 all'incontro della carreggiabile di Cantalupa, e prosegue fino alla zona di Galetta all'incontro col Torrente Nervi, a ovest da detto torrente fino al mare, a sud dal mare, è obbligatoria l'osservanza del Piano Territoriale Paesistico disposto dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonchè delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Tutte le costruzioni di qualsivoglia tipo e destinazione, devono essere approvate dalla Soprintendenza

ai Monumenti per la Liguria oltre che dalla Azienda di Soggiorno di Nervi e dal Comune di Genova, a tale scopo e per disciplinare le costruzioni stesse sono stabilite le seguenti suddivisioni in zone, che sono delimitate sulle mappe del Piano Territoriale Paesistico.

Art. 3

Zona 1^a Intensiva

In questa zona sono consentite costruzioni contenute nei seguenti limiti: rapporto fra area coperta ed area scoperta 1/2, altezza m. 19,50 con un massimo di cinque piani.

Quando la costruzione sorge a filo stradale l'altezza sarà misurata in corrispondenza del punto medio del prospetto, dal marciapiede stradale al piano di



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Struttura: PIANIFICAZIONE E TUTELA
PAESISTICA

Oggetto: Richiesta accertamento esi-
stenza vincolo paesaggistico in località
Genova Nervi, Via dei Marsano 1

ruh inf. 300
Genova, 16 MAG. 1996 F./A.T

Prot. n. 51026 - 2492 F./A.A
Allegati: F.T.

Rif. a nota del *exsa*
con preghiera di
relazione
diffusione

Alla Sezione Ispettorato edilizio del
Servizio Edilizia Privata - Dipartimento
VII - del Comune di
16100 GENOVA

SERVIZIO
URBANISTICA
- 3 OTT. 1996
6982
Prot. n.

Arch. Marcial
Arch. Scialto
WU

In risposta alla richiesta di accertamento di cui alla nota di codesto Servizio 13.5.1996 n. 6643, pari oggetto, si precisa che l'immobile sito in Genova Nervi, Via dei Marsano 1 è incluso in un'area soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 in forza del Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 4 luglio 1953 ad oggetto "Approvazione del Piano Territoriale Paesistico di Genova Nervi - Sant'Ilario".

Appare opportuno precisare in proposito che i Piani Paesistici redatti ai sensi dell'art. 5, I comma, della citata l. n. 1497/1939, quale quello innanzi detto, costituiscono anche contestuale inserimento dei territori presi in considerazione dai Piani stessi negli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della medesima legge, inserimento che comunemente viene indicato come apposizione "vincolo paesaggistico".

L'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, avvenuta con Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26.2.1990, ha fatto venir meno la vigenza del Piano Paesistico di Sant'Ilario del 1953, ma non il vincolo paesaggistico che contestualmente era stato apposto mediante esso su Nervi e la sovrastante fascia collinare.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
(Dott. Arch. Franco Ghio)

Francia

DIPARTIMENTO VII
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
20 MAG. 1996
Protocollo N. 6643

SC
MARSANO DOC - 14/05/96 14 05

MODULARIO
BENI AAAAS - 253



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
Di...ella Liguria.....



Prot. N.º 14482 *Allegati*
GE/TBN/2

OGGETTO: Genova/Nervi - L. 1497/39 - Edificio in Via Marsano, 1 -



Relativamente a quanto richiesto circa la sottoposizione a vincolo paesag-
gistico delle zone di S. Ilario alta si conferma che l'area in questione fu ogget-
to di redazione di P.T.P. da parte di questa Soprintendenza : tale piano fu ap-
provato con DM 4753 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/8/53 n. 184.

Poiché l'art. 5 della L. 1497/39 prevedeva la possibilità di approvare
un P.T.P., e contestualmente dichiarare sottoposta a vincolo ex L. 1497/39 l'area
stessa, con l'approvazione del P.T.P. del 4.7.59, che cita tale art. 5/1497, l'a-
rea interessata dal P.T.P. dovrebbe essere stata sottoposta a tutela paesaggi-
ca, tanto più che era facoltà del Ministero per l'Istruzione ampliare o ridurre
rispetto alle proposte esaminate l'area da sottoporre a tutela.

Inoltre contro l'applicazione di tale P.T.P. non risulta siano stati pre-
sentati ricorsi nei tempi stabiliti dall'affissione all'albo, mentre la zona in
questione é sempre stata considerata dal 1953 sia da questa Soprintendenza che
dalla Regione Liguria, come vincolata ex. L. 1497/39.

Si prende pertanto atto di quanto comunicato dalla Regione Liguria con no-
ta prot. 51026-2492 del 16/5/96 circa la sussistenza del vincolo ambientale nella
zona di S. Ilario alta.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Liliana Pittarello



RPZ.mr

Arch. Sciutto MOD.302
MM
10 NOV. 1996 19

Al Comune di Genova
Serv. Urbanistica Uff. Revisione P.R.(
Genova 10.12.1
Arch. Sciutto

Risposta al Foglio del
Div. Len. N.º

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

**Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004
art. 142, lettera c)**

Aree tutelate per legge
già (L. 431/1985)

Allegato:

**Decreto del Presidente della Repubblica
24 febbraio 1979**

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della
provincia di Genova

dall'INPS della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, le parole: 20 luglio 1979 sono sostituite con le seguenti: 31 luglio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI —
SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1979.
Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i seguenti decreti:

- 1) decreto reale 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1920 al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 504, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova;
- 2) decreto reale 27 maggio 1926, n. 6946, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3244, con il quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima provincia di Genova;
- 3) decreto reale 17 maggio 1928, n. 3285, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 83, con il quale venne approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della stessa provincia di Genova;
- 4) decreto reale 4 giugno 1934, n. 6119, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 63, con il quale venne approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della stessa provincia di Genova;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, n. 6237, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1960, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 308, col quale venne approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Genova;

Visto il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova (impropriamente denominato nuovo elenco) compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e pubblicato, ai sensi di legge, con decreto ministeriale 18 luglio 1975, numero 276-1009-383;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale hanno fatto opposizione il consorzio condomini « Zona Quartiere Giardino » in Genova-Pegli, i proprietari di arce limitrofe o sovrastanti il rio Melinotto in Genova-Pegli, la società per azioni quartiere « Giardino Due » in nome e per conto delle società per azioni Sviluppo agricolo e turistico e sviluppo paesistico, e la Società attrezzature turistiche sportive e commerciali di Maria Fittarelli, tutte avverso l'estensione della dichiarazione di pubblicità all'intero corso d'acqua del rio Rexello (o Castellaccio) ed avverso il riconoscimento della dichiarazione di pubblicità delle acque dei suoi affluenti rii Melinotto, Liggia, Spontiglia ed Armeggio e del canale Lupo, in quanto il rio Rexello (o Castellaccio) è stato canalizzato e coperto per gran parte del suo corso, così come i suoi affluenti con la conseguente realizzazione su di essi di piazzali, strade, impianti sportivi ed edifici, mentre analoghi lavori sono in corso di progettazione, in conformità delle previsioni del piano regolatore generale di Genova;

Ritenuto che le anzidette opposizioni sono infondate e quindi da respingere perché l'autorizzazione alla canalizzazione ed alla copertura di un corso d'acqua non comporta la cessazione del medesimo in quanto esso conserva l'attitudine a trasportare acque ad esso stesso afferenti direttamente o condotte da altri corsi d'acqua; tenuto anzi conto, come nel caso in questione, dell'estendersi in una misura pressoché totale delle zone urbanizzate su tutto il territorio costiero della provincia di Genova, si rende necessario un controllo ancor più attento ai fini della salvaguardia delle risorse idriche;

che le risorse idriche indicate nel citato elenco potendo soddisfare le sempre maggiori richieste di derivazione d'acqua da parte delle popolazioni locali, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

che tra i comuni attraversati dal torrente Graveglia, inserito al n. 75 dello schema, figura erroneamente indicato quello di Maissana il quale appartiene alla provincia di La Spezia e non è interessato dal suddetto torrente e che, di conseguenza, deve essere depennato;

Sentita la regione Liguria che ha espresso parere favorevole con delibera del consiglio regionale del 4 febbraio 1974, n. 14;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 18 maggio 1978, n. 178;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

Respinte le opposizioni presentate, è approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1979
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 240

QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

(Modificativo ed integrativo dell'elenco principale e dei quattro elenchi suppletivi approvati rispettivamente, con regi decreti 18 gennaio 1920, 27 maggio 1926, 17 maggio 1928 e con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959)

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	Torrente Arrestra o Laestro	Mediterraneo	Cogoleto	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino entro i limiti della provincia di Genova	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino alla confluenza con il rio dello Scaglione e parte degli affluenti
2	Torrente Beuca	Id.	Cogoleto	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
3	Torrente Romaro o Scorza	Id.	Cogoleto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 4 verso monte
4	Rio Capuzzola o Chiappe	Id.	Cogoleto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 1 verso monte
5	Rio Terroso	Id.	Cogoleto	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
6	Rio Centurione o Della Chiesa	Id.	Cogoleto	Id.	Id.
7	Rio Scandolaro	Id.	Cogoleto	Id.	Id.
8	Rio Bonaparte	Id.	Cogoleto	Id.	Id.
9	Torrente Leone o Negrone o Lerone	Id.	Cogoleto-Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 2 a monte in ciascuno dei due rami che si biforcano presso il ponte Negrone e parte di alcuni affluenti
10	Rio Terralba o di Negrone o di San Martino	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 2 verso monte
11	Rio Cantarena o Oliveto	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale fino alla confluenza col rio Ciarabita
12	Rio del Pino	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
13	Rio dell'Egua	Id.	Arenzano	Id.	Id.
14	Rio Lupara	Id.	Arenzano	Id.	Id.
15	Rio Vesima	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
16	Rio Stefanino	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
17	Rio Lavandero	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
18	Rio Ciappa	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
19	Torrente Fontanella o Crevari	Id.	Genova-Voltri	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino all'ultimo opificio
20	Torrente Cerusa	Id.	Genova-Voltri	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino al km 3 a monte della confluenza col rio Cava
21	Torrente Leiro e Gorseio	Id.	Genova-Voltri e Mele	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini compresa la galleria ed il rio del Turchino

Numero u ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
22	Rio delle Madonnette o di S. Giuliano	Mediterraneo	Genova-Prà e Voltri	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte di ciascuno dei due rami in cui si divide
23	Rio Branega . . .	Id.	Genova-Prà	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale fino alla biforcazione presso la località Penna
24	Torrente Foce o S. Pietro	Id.	Genova-Prà	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 2 a monte della confluenza del torrente Terrancini
25	Rio S. Michele . .	Id.	Genova-Prà	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
26	Rio S. Antonio . .	Id.	Genova-Prà e Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla sua biforcazione
27	Rio Castellaccio o Rexello	Id.	Genova-Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte del ramo principale
28	Rio Castello . . .	Id.	Genova-Pegli	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
29	Torrente Varenna .	Id.	Genova-Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla confluenza presso Le Agre
30	Rio Marotto . . .	Id.	Genova-Sestri P.S. Giovanni Battista-Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 0,500 a monte della strada demaniale
31	Rio Molinassi . .	Id.	Gegova-Sestri P.S. Giovanni Battista	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini in tutti i suoi rami colatori e sorgenti
32	Rio Cantarena o Cantarano	Id.	Genova-Sestri P.S. Giovanni Battista	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo epificio
33	Torrente Chiaravagna	Id.	Genova-Sestri P.S. Giovanni Battista-Borzoli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini compresi gli affluenti e subaffluenti e le sorgenti che sgorgano nel bacino
34	Rio Negrone . . .	Id.	Genova-Sestri P.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
35	Torrente Polcevera	Id.	Genova - Sampierdarena - Cornigliano - Borzoli - Rivarolo - Bolzaneto - S. Quirico - Pontedecimo	Id.	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali l'asse principale e parzialmente molti affluenti e subaffluenti
36	Torrente Geo . . .	Torrente Polcevera	Ceranesi e Genova-Bolzaneto	Dallo sbocco del torrente Polcevera alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente
37	Torrente Verde . .	Id.	Ceranesi e Camponorone	Id.	Id.
38	Torrente Riccò . .	Id.	Genova - Pontedecimo - Camponorone - Serra Riccò e Mignanego	Id.	Id.
39	Torrente Secca . .	Id.	Genova - Bolzaneto - S. Quirico - S. Olcese e Serra Riccò	Id.	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
40	Rio Torbella . . .	Torrente Polcevera	Genova-Rivarolo	Dallo sbocco del torrente Polcevera alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente
41	Torrente Lagaccio	Mediterraneo	Genova	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami
42	Fossato di S. Bartolomeo	Id.	Genova	Id.	Non dichiarato precedentemente demaniale
43	Torrente Bisagno .	Id.	Genova - Mulassana - Struppa - Bavari e comuni di Davagna e Bargagli	Id.	Precedentemente erano state dichiarate demaniali l'asse principale e parzialmente molti affluenti e subaffluenti
44	Torrente Chiappetto o di Vernazza	Id.	Genova	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte della via di Borgoratti
45	Torrente Sturla . .	Id.	Genova - Quarto - Apparizione - Bavari	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla confluenza col rio Oglicera
46	Torrente di Pietrrossa o di Palo e di Priaruggia	Id.	Genova-Quarto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino al confine con l'ex comune di Apparizione
47	Torrente Bossari o della Castagna o di Lagoscurò	Id.	Genova-Quarto	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini
48	Rio di Bagnara o di Regassolo	Id.	Genova - Quinto - Apparizione	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino all'ultimo opificio
49	Torrente di Quinto o di Balari	Id.	Genova Quinto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1,500 a monte
50	Torrente Nervi . .	Id.	Genova - Nervi - S. Ilario - Ligure - Apparizione	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino a m 500 a monte della confluenza col rio Grascioli
51	Torrente Bogliasco - Del Poggio o di Sessarego	Id.	Bogliasco	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami comprese le sorgenti che alimentano gli acquedotti di Bogliasco e Pieve Ligure
52	Rio Favaro e Pontetto	Id.	Bogliasco - Pieve Ligure	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini
53	Torrente Sori . . .	Id.	Sori	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami
54	Torrente Senega o Sonnega	Id.	Recco	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte
55	Torrente di Recco	Id.	Recco - Avegno - Uscio	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parzialmente l'asse principale ed affluenti e subaffluenti
56	Rio Camogli o Diamara o Gentile o Acqualredda	Id.	Camogli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini del ventaglio di formazione
57	Rio Acquamorta . .	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio
58	Rio Fontanini a Valle Cava nell'Oro	Id.	Camogli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
59	Rio Valle S. Fruttuoso	Mediterraneo	Camogli	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini
60	Rio Ruffinale e Valle dei Cappelli	Id.	Portofino	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini comprese tutte le sorgenti del bacino
61	Rio Valle Vexinaro	Id.	Portofino	Id.	Id.
62	Valle Niasca di S. Antonio	Id.	Portofino	Id.	Id.
63	Torrente Nosarego	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini in tutti i suoi rami
64	Rio S. Barbara o del Magistrato	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio
65	Rio di S. Lorenzo o S. Siro	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Id.
66	Torrente Boato o Bogo	Id.	Rapallo	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti e subaffluenti
67	Torrente S. Francesco o del Monte	Id.	Rapallo	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino alla confluenza del rio che scende da Case di Noè
68	Torrente Chiappa o Tuya	Id.	Rapallo	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce per km 2 a monte
69	Torrente Calcara di S. Ambrogio	Id.	Zoagli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce per km 2 a monte della via Aurelia
70	Rio di Zoagli o di Semorile	Id.	Zoagli-Chiavari	Id.	Id.
71	Torrente Rupinaro	Id.	Chiavari-Leivi	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale e un affluente
72	Torrente Entella	Id.	Chiavari - Lavagna - Leivi - Cogorno - Carasco	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale una parte dell'asse principale e numerosi affluenti e subaffluenti
73	Torrente Lavagna	Torrente Entella	Carasco - Leivi - S. Colombano Certenoli - Coreglia Ligure - Orero - Cicagna - Tribogna - Moconesi - Neirone - Lumarzo e Bargagli	Dallo sbocco nel torrente Entella alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente
74	Torrente Sturla	Torrente Lavagna	Carasco - Mezzanego - Borzonasca	Dallo sbocco nel torrente Lavagna alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Id.
75	Torrente Gravaglia	Torrente Entella	Carasco - Cogorno - Ne - Casarza	Dallo sbocco nel torrente Entella alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Id.
76	Torrente Fravega o di Berissi	Mediterraneo	Lavagna-Cogorno	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

**Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004
art. 142, lettera c)**

Aree tutelate per legge
già (L. 431/1985)

**Corsi d'acqua esclusi dal vincolo
poiché irrilevanti ai fini paesaggistici**

**Ai sensi dell'art. 1 quater del decreto legge n. 312/1985
convertito in legge n. 431/1985**

(Deliberazione Giunta Regionale n. 5900 del 6.12.1985)

DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO	COMUNI TOCCATI E ATTRAVERSATI	LIMITI ENTRO I QUALI SI RITIENE IRRILEVANTE AI FINI PAESAGGISTICI (ART. 1 QUATER L. 431/85)
TORRENTE CERUSA	Mediterraneo	Genova	Dalla foce alla confluenza con il Rio Gava: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE VARENNA	Mediterraneo	Genova	Dalla foce alla confluenza con il Rio Ramaspezza: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE CHIARAVAGNA	Mediterraneo	Genova	Dalla foce alla confluenza con il Rio Cassinelle: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
RIO CASSINELLE	Torrente Chiaravagna	Genova	Dallo sbocco alle origini: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE POLCEVERA	Torrente Chiaravagna	Genova	Dalla foce alla confluenza tra il Rio Verde e il Torrente Riccò: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE GEO	Torrente Polcevera	Genova	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio San Biagio e il Rio Molinassi: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE VERDE	Torrente Polcevera	Ceranesi Campomorone	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio San Martino: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
RIO SAN MARTINO	Torrente Verde	Ceranesi Campomorone	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio Mavasso: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE RICCO'	Torrente Polcevera	Genova Serra Riccò Mignanego	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio Riasso: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE SECCA	Torrente Polcevera	Genova Sant'Olcese Serra Riccò	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio Valleggia: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
RIO TORBELLA	Torrente Polcevera	Genova	Dallo sbocco alle origini: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino
TORRENTE BISAGNO	Mediterraneo	Genova Davagna Bargagli	Dalla foce alla confluenza con il Torrente Eo: compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino

**Piano comunale dei beni paesaggistici
soggetti a tutela**

**Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004
art. 142, lettera m)**

Aree tutelate per legge
già (L. 431/1985)

**Manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti
di interesse archeologico**

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 778 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE VII PONENTE **TAV.** 14
DENOMINAZIONE ACQUASANTA
DESCRIZIONE Santuario del XVII sec.

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 779 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE V VALPOLCEVERA **TAV.** 27
DENOMINAZIONE FEGINO
DESCRIZIONE Tracce archeologiche di fabbriche di ceramica di Età Romana

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 782 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE VI MEDIO PONENTE **TAV.** 16
DENOMINAZIONE PRIA-SCUGENTE
DESCRIZIONE Miniere preindustriali di rame

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 784 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE V VALPOLCEVERA **TAV.** 18
DENOMINAZIONE CASTELLARO DI CREMENO
DESCRIZIONE Insediamento arroccato preromano ed altomedievale a tutela della strada proveniente da Genova per Granarolo e Begato e diretta a Tortona per Morego-Bocchetta o Passo della Vittoria

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 785 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE V VALPOLCEVERA **TAV.** 18
DENOMINAZIONE CAMPORA DI GEMINIANO
DESCRIZIONE Insediamento di Età Romana, Repubblicana ed altomedievale sulla strada Genova-Tortona

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 790 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO **TAV.** 19
DENOMINAZIONE PINO SOTTANO
DESCRIZIONE Insediamento tardo antico su ripiano di mezzacosta

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 791 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE III BASSA VALBISAGNO-IV VAL **TAV.** 29
DENOMINAZIONE LEAMARA
DESCRIZIONE Insediamento stradale medievale sulla via da Genova a Piacenza per Bavari, sulla sponda sinistra del Bisagno

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 793 **SIGLA** SME
CIRCOSCRIZIONE III BASSA VALBISAGNO **TAV.** 39
DENOMINAZIONE PIANDERLINO
DESCRIZIONE Resti di insediamento arroccato preromano

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 794 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE III BASSA VALBISAGNO **TAV.** 39
DENOMINAZIONE PIANDERLINO
DESCRIZIONE Resti di insediamento rurale di Età Romana sulla strada da Genova per Bavari a Piacenza

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 795 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO **TAV.** 29
DENOMINAZIONE CASTELLARO DI SANT'EUSEBIO
DESCRIZIONE Morfologia di insediamento arroccato preromano

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 796 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO **TAV.** 19
DENOMINAZIONE CASTELLUZZO DI MOLASSANA
DESCRIZIONE Castello altomedievale del Vescovo a controllo della Curia di Molassana e della strada da Genova a Piacenza per San Siro di Struppa, nella sponda destra del Bisagno

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 797 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO **TAV.** 19
DENOMINAZIONE CASTELLARO DI MOLASSANA
DESCRIZIONE Insediamento arroccato pre-romano

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 801 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO **TAV.** 30
DENOMINAZIONE MONTE ROSATO
DESCRIZIONE Morfologia e documentazione di insediamento altomedievale su ripiano di mezzacosta

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 803 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IX LEVANTE **TAV.** 30
DENOMINAZIONE MONTE CASTELLARO DI BAVARI
DESCRIZIONE Insediamento arroccato preromano, riusato per fortificazione tardomedioevale a controllo della strada Genova-Piacenza

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 807 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IX LEVANTE **TAV.** 41
DENOMINAZIONE MONTE BASTIA
DESCRIZIONE Resti di fortificazione, tracce archeologiche di Età Romana

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 808 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IX LEVANTE **TAV.** 41
DENOMINAZIONE MONTE FASCE
DESCRIZIONE Insediamento arroccato preromano

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 809 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE VI MEDIO PONENTE **TAV.** 26
DENOMINAZIONE FORNACI
DESCRIZIONE Grandi fornaci da calce del secolo XVIII

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 826 **SIGLA** SME
CIRCOSCRIZIONE III BASSA VALBISAGNO-IV VAL **TAV.** 29
DENOMINAZIONE INSEDIAMENTO
DESCRIZIONE Insediamento protostorico di altura

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 827 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE VII PONENTE **TAV.** 5
DENOMINAZIONE MONTE PENNELLO
DESCRIZIONE Resti di fortificazione moderna, nei pressi caselle e neviere

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 836 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE IX LEVANTE **TAV.** 40
DENOMINAZIONE COSTA D'ORECCHIA
DESCRIZIONE Insediamento arroccato preromano

NOTE:

P.T.C.P. Regione Liguria **CODICE** 838 **SIGLA** ME
CIRCOSCRIZIONE VI MEDIO PONENTE **TAV.** 25
DENOMINAZIONE CASTELLO
DESCRIZIONE Morfologia di insediamento militare medioevale

NOTE:
